



La terza Conferenza internazionale del Lavoro

La terza sessione della Conferenza internazionale del Lavoro, che doveva tenersi nell'aprile 1921 e che per varie ragioni fu rimandata, si è riunita a Ginevra dal 25 ottobre al 19 novembre 1921. Dei 52 Stati, attualmente Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, vi erano rappresentati i 39 seguenti:

Africa del Sud; Albania; Germania; Australia; Austria; Belgio; Bolivia; Brasile; Bulgaria; Canada; Chili; Cina; Colombia; Cuba; Danimarca; Spagna; Estonia; Finlandia; Francia; Inghilterra; Italia; Grecia; Guatemala; India; Giappone; Lettonia; Lussemburgo; Norvegia; Olanda; Polonia; Portogallo; Rumania; Jugoslavia; Siam; Svezia; Svizzera; Cecoslovacchia; Uruguay; Venezuela.

La Delegazione di ogni Stato, a norma del Patto, era costituita di quattro rappresentanti, di cui due in rappresentanza del Governo e da esso direttamente designati e due altri nominati l'uno su designazione dell'organizzazione padronale e l'altro su designazione di quella operaia. Ogni delegato era accompagnato da consiglieri tecnici. La delegazione italiana era così costituita:

Delegati governativi: Comm. Giuseppe De Michelis, Commissario generale dell'emigrazione e Comm. Solinas, direttore generale al Ministero del Lavoro.

Delegato padronale: on. Olivetti.

Delegato operaio: on. Baldesi.

Consiglieri tecnici governativi: Laura Cabrini Casartelli, prof. Alpe, on. prof. Labriola, dott. Guzzini, ing. Lanzerotti.

Consiglieri tecnici padronali: ing. Marchesi, ing. Jarack, dott. Ballella, comm. Sella, prof. Cavazza, avv. Donini, dott. Bevilacqua.

Consiglieri tecnici operai: Argentina Altobelli, prof. Gorni, on. Gronchi, on. Grandi, dott. Valente.

All'ordine del giorno della Conferenza eran poste le seguenti questioni:

1. Riforma della costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

2. Adattamento al lavoro agricolo della risoluzione di Washington concernente la regolamentazione delle ore di lavoro.

3. Adattamento al lavoro agricolo delle altre risoluzioni di Washington:

a) mezzi per prevenire la disoccupazione;

b) protezione delle donne e dei bambini.

4. Misure di protezione speciale per i lavoratori agricoli:

a) insegnamento tecnico agricolo;

b) alloggi e dormitori dei lavoratori agricoli;

c) garanzia dei diritti di associazione e coalizione;

d) protezione contro gli infortuni, le malattie, la invalidità e la vecchiaia.

5. Disinfezione delle lane contaminate dalle spore carbonchiose.

6. Interdizione dell'impiego della biacca nella pittura.

7. Riposo settimanale nell'industria e nel commercio.

8. *a)* Interdizione dell'impiego di ogni individuo minore di 18 anni al lavoro di carbonai e fuochisti;

b) visita medica obbligatoria dei fanciulli impiegati a bordo di navi.

La procedura dei lavori, in conformità al regolamento della Conferenza, fu organizzata come nelle due precedenti Conferenze e cioè furono nominate singole Commissioni per i vari argomenti iscritti all'ordine del giorno. All'esame di queste Commissioni fu sottoposto il materiale preparato dall'Ufficio internazionale del lavoro e costituito in buona parte dalle risposte ai questionari inviati dai vari Governi. Le conclusioni delle Commissioni, sotto forma di progetti di convenzioni, di raccomandazioni o risoluzioni, furono portate alla discussione della Conferenza in seduta plenaria per la definitiva approvazione. Le Commissioni, in numero di nove, ebbero questa ripartizione: una per l'esame delle proposte (che ebbe come presidente il primo delegato governativo italiano comm. De Michelis); una per le verifiche dei poteri; tre per le questioni agricole; una per il carbonchio; una per la biacca; una per il riposo settimanale; ed una per le questioni marittime. Le tre Commissioni per le questioni agricole riuscirono

così composte: la prima per le questioni della disoccupazione e della protezione contro gli infortuni, le malattie, l'invalidità e la vecchiaia; la seconda per la protezione delle donne e dei fanciulli, per l'alloggio e i dormitori; la terza per l'insegnamento tecnico ed i diritti di associazione e coalizione.

La Conferenza tenne 27 sedute plenarie e 83 sedute, in complesso, furono tenute dalle Commissioni su indicate. I deliberati della Conferenza hanno assunto la forma o di una *raccomandazione*, da sottoporre all'esame dei singoli Governi perchè sia attuata sotto forma di legge nazionale o sotto altra forma o di un progetto di *convenzione* internazionale da sottoporre alla ratifica dei vari Stati.

La discussione sulla competenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro agricolo. — La prima grossa questione, che la Conferenza fu chiamata ad affrontare, fu una questione fondamentale di competenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. All'ordine del giorno della Conferenza erano stati posti alcuni argomenti relativi al lavoro agricolo. Ciò aveva dato luogo, da parte di qualche Stato, non solo all'opposizione che tali argomenti od alcuni di essi fossero mantenuti all'ordine del giorno, esercitando così la facoltà prevista dall'art. 347 del Trattato di Versailles, ma anche alla eccezione, che le questioni relative al lavoro agricolo non dovevano ritenersi comprese nella competenza assegnata dalla parte XIII del Trattato di Versailles all'Organizzazione internazionale del Lavoro. Tale eccezione fu sollevata dal Governo francese, sebbene venisse presentata sotto forma di domanda di cancellazione dall'ordine del giorno di tutte le questioni relative al lavoro agricolo anche con una motivazione di opportunità. Si comprende come tale questione di competenza, per il suo carattere preliminare, fu la prima portata alla discussione della Conferenza.

La tesi del Governo francese fu sostenuta nella Conferenza dal delegato governativo francese Fontaine. In senso contrario si pronunciò il delegato operaio francese Jouhaux. La discussione fu particolarmente ampia. La tesi della competenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro ad occuparsi del lavoro agricolo fu, con speciale ampiezza di argomentazioni, sostenuta dal

delegato governativo inglese, sir Daniel Hall, il quale osservò esser vero che dell'agricoltura non si fa espressa menzione nel Trattato di Versailles, ma in questo trattato non si parla neppure delle questioni relative al lavoro marittimo e tuttavia la seconda Conferenza internazionale del lavoro di Genova non si è occupata che di tali questioni. È dunque chiaro che la Conferenza internazionale del lavoro ha il diritto di trattare questioni non espressamente incluse nel Trattato. In tutti i paesi vi è un gran numero di operai agricoli. Quale sarebbe la situazione morale di tutti gli Stati costretti a confessare ad essi che i loro diritti non meritano di essere difesi dinanzi ad una Conferenza internazionale del lavoro? Non è vero, d'altra parte, che ogni conclusione presa nell'interesse degli operai agricoli non farebbe che compromettere la loro situazione. Oggi vi è una tendenza ad abbandonare la campagna per emigrare verso la città. Il trascurare gli interessi dei lavoratori agricoli ed il lasciarli privi di tutela non farebbe che aumentare le ragioni per rendere deserti i campi. Alla dichiarazione del delegato governativo inglese aderirono in messima molti delegati di altri paesi. La Conferenza, infine, con 64 voti contro 20, adottò il seguente ordine del giorno, presentato dal delegato italiano Baldesi e da quello belga prof. Mahaim:

«La Conferenza, considerando che essa è competente per quanto riguarda le questioni relative al lavoro agricolo;

considerando che l'ordine del giorno presentato dal Consiglio di amministrazione risponde al voto della Conferenza di Washington ed alle rivendicazioni giustificate degli agricoltori;

decide di esaminare, caso per caso, le questioni di cui ai numeri 2, 3, 4 dell'ordine del giorno della Conferenza».

Affermata, in tal modo, la competenza in materia di lavoro agricolo, la Conferenza, a norma dell'art. 317 del Trattato di Versailles, era chiamata a decidere sulla domanda del Governo francese perchè le questioni agricole venissero tolte dall'ordine del giorno della terza Conferenza. Secondo le disposizioni di tale articolo, in caso di opposizione da parte di un Governo alla iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, spetta alla Conferenza di decidere, e gli argomenti, per i quali sia stata fatta

L'opposizione, rimangono iscritti all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso con la maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Seguì, pertanto, una discussione a tale effetto sui singoli numeri dell'ordine del giorno, concernente il lavoro agricolo, per i quali il Governo francese aveva fatto opposizione alla iscrizione.

La questione, intorno alla quale era più viva l'opposizione, concerneva l'adattamento ai lavoratori agricoli della Convenzione di Washington sulle otto ore di lavoro. Nella discussione su tale questione ebbe una parte notevole il delegato governativo italiano, De Michelis, che sostenne ampiamente l'opportunità di mantenere tale argomento all'ordine del giorno della Conferenza, ricordando che già, di fatto, in Italia è in vigore il regime delle otto ore anche nel lavoro agricolo. Si associarono al delegato italiano il delegato governativo dell'Uruguay, il delegato operaio inglese Poulton, il delegato austriaco Lecder, il delegato tedesco Faass, il delegato governativo canadese ed altri. In senso contrario si pronunciarono il delegato governativo danese, il delegato governativo del Lussemburgo, il delegato padronale dell'Africa del Sud, il delegato padronale giapponese. Procedutosi al voto, si ebbero 63 voti per il mantenimento all'ordine del giorno della questione delle otto ore nel lavoro agricolo, contro 39 voti. Non essendosi, sia pure per pochi voti, raggiunti i due terzi dei voti per il mantenimento, il voto della Conferenza ebbe per effetto che la questione predetta fu cancellata dall'ordine del giorno.

Successivamente, però, su proposta del delegato governativo italiano De Michelis, la Conferenza, con 73 voti contro 18, adottava la seguente mozione:

« La 3ª Conferenza internazionale del Lavoro decide che la regolamentazione delle ore di lavoro in agricoltura sia iscritta all'ordine del giorno di una prossima Conferenza ».

Sui numeri 3 e 4 dell'ordine del giorno, invece fu raggiunta la maggioranza voluta dei due terzi dei votanti, e perciò le questioni in essi contenute furono mantenute all'ordine del giorno.

Alcune discussioni sui vari argomenti posti all'ordine del giorno ebbero particolare importanza.

Questioni marittime. — La Conferenza di Genova aveva deciso di rinviare alcune questioni relative al lavoro marittimo all'esame della Commissione paritaria marittima. Tali questioni riguardavano l'età minima di ammissione degli adolescenti ai lavori di carbonaio o fuochista a bordo di navi e la obbligatorietà della visita medica per i fanciulli impiegati nei lavori a bordo. La Conferenza era chiamata ad esaminare le conclusioni della Commissione, che aveva preparato due schemi di convenzione, che, con qualche emendamento, vennero adottati dalla Conferenza.

Interdizione dell'impiego della biacca nella pittura. — Sulla questione della protezione contro il saturnismo era stata già richiamata l'attenzione della Conferenza internazionale del Lavoro nel corso della prima sessione di Washington, nel novembre 1919, ma da parecchi anni per vero si studiavano i gravi pericoli a cui sono esposti i pittori che fanno uso della biacca. La questione solleva due problemi principali: quello medico che consiste nello stabilire il grado di intossicazione saturnina che porta l'impiego della pittura a base di piombo, e quello tecnico che consiste nel cercare un succedaneo della biacca, il quale possieda tutte le proprietà della biacca stessa. I progressi degli ultimi venti anni hanno avuto per effetto di porre l'intossicazione saturnina fra le più importanti questioni di igiene industriale e di richiamare l'attenzione sulla possibilità di sostituire altre sostanze alla biacca nell'industria della pittura. È ammessa generalmente la insufficienza di statistiche relative ai casi di intossicazione saturnina; ma questo fatto deve essere attribuito in parte alle difficoltà materiali che si oppongono alla registrazione di tutti i casi di saturnismo, ed in parte maggiore alle forme varie nelle quali la intossicazione può prodursi, e specialmente alla forma lenta e indiretta con la quale essa si manifesta. Non vi è però alcuno il quale contesti che il saturnismo provochi un numero considerevole di morti e di malati oltre che una resistenza minore di fronte a tutte le malattie infettive e specie la febbre tifoidea. Di qui la necessità di adottare misure profilattiche e di porre dei limiti all'uso di quella sostanza. Per quanto concerne il lato tec-

nico della questione, e cioè la possibilità di trovare un succedaneo della biacca, un gran numero di esperienze sono state fatte in vari paesi, specialmente nel Belgio e in Gran Bretagna. E da qualche anno si è pure riconosciuto che in molteplici casi non è indispensabile di fare uso della biacca nella pittura all'esterno degli edifici.

Circa tale questione, nella discussione alla Conferenza plenaria, il delegato governativo francese Godart si dichiarò contrario al rapporto presentato dalla Commissione sostenendo la necessità che la interdizione dell'impiego della biacca dovesse estendersi ai lavori di pittura sia all'interno che all'esterno. Solo in tal modo potrà, egli osservava, ottenersi una economia di vite umane che sarà più pregiata della sicurezza sulla durabilità di alcuni materiali. In tal senso presentò degli emendamenti al progetto di convenzione sottoposto alla Conferenza.

Il rappresentante del Canada sostenne che nel suo paese, a causa del clima, era indispensabile nelle costruzioni l'uso della biacca e che ad ogni modo con precauzioni e misure igieniche il periodo di intossicazione poteva essere scongiurato. Nello Stato di Ontario il rapporto relativo all'applicazione della legge di assicurazione contro i rischi professionali non faceva menzione che di un solo caso di intossicazione saturnina. Il delegato operaio inglese Poulton, presentò un emendamento alle proposte di Godart proponendo che l'impiego della biacca non venisse interdetto per l'esterno degli edifici. La Conferenza con la maggioranza prescritta adottò, intero, il progetto di convenzione con alcuni emendamenti proposti nel corso della discussione.

Associazione e coalizione dei lavoratori agricoli. — La questione della garanzia dei diritti sindacali dei lavoratori agricoli era stata iscritta all'ordine del giorno della Conferenza solo perchè in qualche paese erano sottoposti ad alcune restrizioni. Tutte le risposte dei governi al questionario relativo erano state favorevoli. La Conferenza adottò un progetto di convenzione, che non diede luogo a dibattiti.

Riposo settimanale negli stabilimenti industriali. — Anche sulla questione del riposo settimanale negli stabilimenti industriali la maggior parte dei governi aveva dato una risposta af-

fermativa. Solo i governi svedese e svizzero avevano presentato alcune osservazioni in proposito. Il governo svedese insisteva sul fatto che una decisione internazionale in materia di riposo settimanale non sarebbe stato che il corollario del progetto di Convenzione che limita le ore di lavoro. E siccome tale progetto urta oggi contro alcune difficoltà di applicazione, così il governo svedese stimava opportuno di rimandare la decisione anche su questa materia. Nel corso della discussione fu posto in evidenza come parecchi Stati già posseggono un giorno di riposo settimanale ed anche nell'Africa del Sud il riposo settimanale è stato realizzato per via di accordi fra le organizzazioni padronali ed operaie. La Conferenza approvò un progetto di convenzione, col quale si disciplina internazionalmente il riposo settimanale.

Sviluppo dell'insegnamento tecnico agricolo. — Tale questione, in primo luogo interessa l'insieme della classe agricola per quella trasformazione della coscienza che va man mano producendosi, ed in secondo luogo, se è vero che per prevenire la disoccupazione è necessario aumentare l'attività di sfruttamento e se è vero che i nuovi metodi adottati nelle grandi imprese richiedono da parte dei salariati una istruzione tecnica, appare evidente come l'insegnamento professionale agricolo si imponga nell'interesse degli agricoltori e della collettività. La Conferenza adottò, a tale riguardo, una raccomandazione con la quale si invitano i vari Stati a dare sviluppo all'insegnamento agricolo.

Disoccupazione nell'agricoltura. — Tutti gli Stati ai quali era stato posto il problema della disoccupazione nell'agricoltura lo hanno riconosciuto di capitale importanza. Alcuni governi però avevano posta una riserva sulla adozione di una raccomandazione che riguarda la disoccupazione nell'agricoltura a causa delle condizioni speciali in cui si trovano i loro paesi i quali, invece di avere disoccupazione, soffrono di mancanza di mano d'opera. Ma fu giustamente osservato durante la discussione nella Conferenza che non si tratta solo di rimediare ad un male attuale, ma di stabilire norme di carattere generale.

In secondo luogo fu ricordato il carattere particolare della disoccupazione agricola. L'agricoltura è soggetta a crisi, come l'industria ed il commercio, e probabilmente con una intensità più

grande; ma oltre la disoccupazione per crisi, l'agricoltura conosce la disoccupazione stagionale, che è inerente alla natura stessa dei lavori agricoli. Ed alcuni Governi, i quali hanno dichiarato che nel loro paese la disoccupazione agricola non esiste, hanno tuttavia riconosciuto che esiste quella stagionale. D'altra parte la scarsità di lavoratori agricoli specializzati è risentita in parecchi paesi ed è dovuta appunto alla inferiorità della situazione del lavoratore agricolo di fronte a quella del lavoratore industriale. E perciò, quantunque non si facesse sentire la necessità di prendere misure speciali contro la disoccupazione agricola, la Conferenza ha visto la opportunità di stabilire misure di ordine generale per il miglioramento della sorte del lavoratore agricolo ed in tal senso adottò una raccomandazione.

Legislazione relativa alle assicurazioni sociali per i lavoratori agricoli. — Il preambolo della Parte III del Trattato di Versailles, raccomandando a tutte le Nazioni « la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e gli infortuni sul lavoro nonchè le pensioni di vecchiaia e di invalidità » intendeva dare a questo voto la più grande estensione. Bisogna riconoscere che in molti paesi la condizione legale fatta all'operaio agricolo, per quanto riguarda le assicurazioni sociali, è diversa da quella fatta all'operaio dell'industria. Parve dunque utile al Consiglio di amministrazione di richiamare l'attenzione della Conferenza su questa speciale situazione, chiedendo per ora l'affermazione del principio che la legislazione relativa alle assicurazioni sociali debba estendersi ai salariati agricoli alle stesse condizioni che agli operai dell'industria ed agli impiegati di commercio. Sarà cura di ogni Stato giudicare se le disposizioni debbano estendersi anche alle altre categorie di lavoratori.

Un progetto di convenzione in questa materia avrebbe rischiato di incontrare seri ostacoli, per la difficoltà di stabilire una distinzione netta fra le diverse categorie di lavoratori agricoli e determinare quelli che dovrebbero beneficiare dei vantaggi delle assicurazioni ed anche per ragioni finanziarie. La Conferenza, perciò, si limitò ad adottare una raccomandazione, la quale lascia ai vari Stati la libertà di adattare la legislazione alle condizioni particolari del lavoro agricolo nei rispettivi paesi.

Lavoro notturno delle donne impiegate in lavori agricoli. —

Sul lavoro notturno delle donne impiegate in lavori agricoli tutti i governi hanno constatato che il lavoro delle donne non esiste praticamente in agricoltura e che verificandosi, si tratta di casi nei quali conviene fare eccezione anche quando si stabiliscano norme restrittive generali (cura degli animali, lavori di latteria, ecc.), o di un lavoro che è preferibile compiere durante le notti chiare e fresche piuttosto che col calore della giornata. Quantunque, perciò, il bisogno di una convenzione non si facesse sentire in questa materia, pure era necessario stabilire qualche garanzia contro eventuali abusi. La Conferenza ha ritenuto opportuno, per tenere in debito conto le eccezioni sopra indicate, di stabilire, sotto forma di raccomandazione, il principio di un numero minimo di ore di riposo piuttosto che di un periodo di notte determinato durante il quale il lavoro delle donne dovrebbe essere proibito. Così resta assicurata la elasticità necessaria per stabilire la distribuzione delle ore di lavoro, ed ogni paese resta libero di definire il periodo notturno tenendo conto delle condizioni speciali della propria agricoltura.

Alloggi e dormitori dei lavoratori agricoli. — La questione degli alloggi e dei dormitori degli operai agricoli è una di quelle che si prospettano fra le più urgenti quando si vogliono studiare i mezzi di migliorare le condizioni di vita di questi lavoratori. In moltissimi paesi agricoli lo stato sanitario delle abitazioni è veramente deplorabile. Si aggiunga che nella maggior parte dei casi i salariati agricoli sono alloggiati per cura degli imprenditori, i quali non si preoccupano certo che l'alloggio risponda alle norme dell'igiene. Mentre in quasi tutti i paesi esistono disposizioni relative all'alloggio degli operai industriali, pochissimi hanno pensato ai lavoratori della campagna, e questa lacuna è tanto più grave in quanto, per i nuovi processi di coltura, per l'introduzione delle macchine e per le misure dirette a sviluppare l'insegnamento professionale, le necessità del lavoro agricolo tendono sempre più ad avvicinarsi a quelle del lavoro industriale. Si deve aggiungere che le cattive condizioni di vita dei salariati agricoli contribuiscono a favorire l'esodo dalle campagne. L'attrazione della città sui lavoratori agricoli è determi-

nata da vari fattori, ma non si può negare che le diverse condizioni di vita hanno un peso decisivo, non solo nell'interesse della civiltà per sollevare lo stato sociale dei lavoratori delle campagne, ma anche nell'interesse della produzione agricola per evitare lo spopolamento dei campi. Sulla base di queste considerazioni, la Conferenza adottò una raccomandazione.

La Conferenza, oltre i progetti di convenzione e le raccomandazioni sopra indicate, relativi ai vari oggetti posti all'ordine del giorno, adottò alcune risoluzioni, tra cui quella relativa all'incarico all'Ufficio internazionale del lavoro di presentare alla prossima Conferenza un rapporto sulla ripartizione delle materie prime.

PROGETTI DI CONVENZIONI E RACCOMANDAZIONI

adottati della 3^a Conferenza internazionale del lavoro

A) PROGETTI DI CONVENZIONE.

I.

Progetto di convenzione che fissa l'età minima di ammissione degli adolescenti al lavoro di carbonai o fuochisti a bordo di navi

(approvato con 96 voti favorevoli, 2 astenuti).

Art. 1. — Per l'applicazione della presente Convenzione il termine « nave » si riferisce a tutti i battelli, navi e bastimenti di qualsiasi specie, di proprietà pubblica o privata, che esercitano la navigazione marittima all'esclusione delle navi da guerra.

Art. 2. — I giovani di età inferiore ai diciotto anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo di navi in qualità di carbonai o fuochisti.

Art. 3. — Le disposizioni dell'art. 2 non si applicheranno:

a) al lavoro degli adolescenti che si compie sulle navi scuole a condizioni che esso sia autorizzato e sorvegliato dalla pubblica autorità;

b) al lavoro che si compie su quelle navi che non adoperano quale loro mezzo principale di propulsione un agente diverso dal vapore;

c) al lavoro dei giovani di sedici anni almeno, l'attitudine fisica dei quali sia stata riconosciuta da visita medica e che vengano impiegati su navi che esercitano la navigazione esclusivamente sulle coste dell'India o del Giappone, ma a condizione che esistano speciali regolamenti che siano stati emanati dopo aver consultato le Organizzazioni più rappresentative dei padroni o dei salariati dei paesi su riferiti.

Art. 4. — Nel caso in cui sia necessario di arruolare un fuochista ovvero un carbonaio in un porto nel quale non sia possibile di trovare salariati di questa categoria dell'età minima di diciotto anni, il posto

vacante potrà essere occupato da adolescenti di età inferiore a diciotto ma superiore a sedici anni a condizione che due di questi adolescenti siano arruolati per occupare il posto vacante di carbonaio o fuochista.

Art. 5. — Allo scopo di permettere il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, ogni capitano o padrone, dovrà tenere un registro di iscrizione o un ruolo di equipaggio, nel quale saranno indicate tutte le persone minori di 18 anni impiegate a bordo, con indicazione della data della loro nascita.

Art. 6. — I contratti di arruolamento degli equipaggi dovranno contenere un riassunto delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 7. — Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni fissate dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di Pace saranno comunicate al Segretariato Generale della Società delle Nazioni che ne curerà la registrazione.

Art. 8. — La presente convenzione andrà in vigore il giorno in cui le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Segretario Generale.

Essa non vincolerà che i Membri la ratifica dei quali sarà stata registrata al Segretariato.

Successivamente, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la ratifica di esso sarà registrata al Segretariato.

Art. 9. — Appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Segretario Generale della Società delle Nazioni ne darà notifica a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro ugualmente la registrazione di quelle ratifiche che gli verranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri Membri dell'Organizzazione.

Art. 10. — Salvo le riserve espresse all'art. 3, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni contenute nell'art. 1 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere le misure che saranno necessarie per attuarne le disposizioni.

Art. 11. — Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle proprie colonie, ai suoi possedimenti e protettorati conformemente alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e dei corrispondenti articoli degli altri Trattati di Pace.

Art. 12. — Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione, potrà denunciarla allo spirare dei dieci anni dal giorno della sua andata in vigore iniziale, mediante un atto comunicato al Segretario Generale della Società delle Nazioni che ne curerà la registrazione.

La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione al Segretariato.

Art. 13. — Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, dovrà, almeno una volta ogni dieci anni, presentare alla Conferenza Generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e deciderà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della detta Convenzione.

Art. 14. — I testi ufficiali della presente Convenzione saranno il francese o l'inglese (1).

II.

Progetto di convenzione riguardante l'esame medico obbligatorio dei fanciulli e dei giovani a bordo delle navi

(approvato con 98 voti favorevoli, 2 astenuti).

Art. 1. — Per l'applicazione della presente convenzione, il termine « nave » dev'essere esteso a tutti i battelli, navi o bastimenti, qualunque siano, di proprietà pubblica o privata, che effettuano la navigazione marittima, ad esclusione delle navi da guerra.

Art. 2. — Ad eccezione delle navi sulle quali non sono occupati che i membri di una stessa famiglia, i fanciulli ed i giovani di età inferiore ai 18 anni non potranno essere impiegati a bordo che dietro presentazione di un certificato medico attestante la loro capacità a tale lavoro e firmato da un medico riconosciuto dall'autorità competente.

Art. 3. — La continuazione dell'impiego di questi fanciulli e giovani nel lavoro marittimo sarà subordinata alla rinnovazione dell'esame medico ad intervalli non superiori ad un anno ed alla presentazione dopo ogni esame, del certificato medico comprovante la loro attitudine al lavoro marittimo. Tuttavia, se la scadenza del certificato sopravviene durante un viaggio, la validità ne è prorogata fino alla fine di tale viaggio.

Art. 4. — Nei casi urgenti, l'autorità competente potrà permettere l'imbarco di un giovane inferiore ai 18 anni che non abbia subito le visite mediche previsto agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, a condizione però che questa visita abbia luogo al primo porto toccato in seguito dalla nave.

(1) Gli articoli da 7 a 14 si intendono rispettivamente riprodotti nelle successive Convenzioni.

III.

Progetto di convenzione relativo all'uso della biacca*(approvato con 90 voti favorevoli, 1 astenuto).*

Art. 1. — Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna di vietare, con le deroghe contemplate nell'art. 2, l'uso della biacca, del solfato di piombo, nonché di tutti i prodotti contenenti questi pigmenti che s'impiegano nei lavori per pittura all'interno di edifici, ad eccezione di stazioni ed officine nelle quali l'uso della biacca, del solfato di piombo e di prodotti contenenti questi pigmenti, è dichiarato necessario — dopo consultazione con le organizzazioni padronali ed operaie — dalle autorità competenti.

Non per tanto resta autorizzato l'uso di pigmenti bianchi, purché essi, al massimo, contengano il 2 % di piombo espresso in piombo metallo.

Art. 2. — Le disposizioni dell'articolo 1° non saranno applicabili né alla pittura decorativa, e di riempimento (*rechampissage*). Ciascun Governo determinerà la linea di demarcazione fra i differenti generi di pittura, e disciplinerà l'uso della biacca, del solfato di piombo e di tutti i prodotti contenenti questi pigmenti e che si usano nei lavori di pittura, in conformità alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente Convenzione.

Art. 3. — Resta proibito d'impiegare giovanj di età inferiore ai 18 anni e donne ai lavori di pittura industriale che necessitano l'uso della biacca, del solfato di piombo e di qualsiasi prodotto contenente tali pigmenti.

Art. 4. — I divieti considerati negli articoli 1 e 3 entreranno in vigore sei anni dopo la data di chiusura della III sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro.

Le autorità competenti hanno il diritto di permettere, dopo di aver consultato le organizzazioni padronali e operaie, che gli apprendisti pittori vengano impiegati, per la loro educazione professionale, sui lavori proibiti, giusto il disposto del paragrafo precedente.

Art. 5. — Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione s'impegna a disciplinare, sulla base dei principi sotto menzionati, l'uso della biacca, del solfato di piombo e di qualsiasi prodotto contenente tali pigmenti nei lavori nei quali tale uso non è vietato.

I. a) La biacca, il solfato di piombo e i prodotti contenenti tali pigmenti, non potranno essere manipolati nei lavori di pittura che sotto forma di pasta oppure di pittura preparata per essere applicata.

b) Sarà presa ogni opportuna misura per evitare il danno proveniente dall'applicazione delle pitture mediante polverizzazione.

c) Saranno prese opportune misure ogni qualvolta sarà possibile per evitare il pericolo delle polveri, prodotte dalla levigazione a secco e dal raschiamento a secco.

II. a) Sarà presa ogni opportuna disposizione affinché gli operai pittori possano fare la loro pulizia personale completa sia durante che dopo il lavoro.

b) Gli operai pittori dovranno portare abiti di lavoro durante tutta la durata del loro lavoro.

c) Saranno prese disposizioni adatte per evitare che gli abiti (civili) lasciati durante l'esecuzione del lavoro siano contaminati dai materiali impiegati nella pittura.

III. a) I casi di saturnismo ed i presunti casi di saturnismo formeranno oggetto di una dichiarazione obbligatoria e di una successiva verifica medica compiuta da un medico indipendente indicato dall'autorità competente.

b) L'autorità competente potrà esigere un'esame medico dei lavoratori, quando essa lo crederà necessario.

IV. Delle istruzioni relative alle precauzioni speciali d'igiene e alla loro professione saranno distribuite agli operai pittori.

Art. 6. — Per assicurare l'osservanza della regolamentazione stabilita nei precedenti articoli, le autorità prenderanno tutte quelle misure che riterranno necessarie, sentite le organizzazioni padronali ed operaie interessate.

Art. 7. — Saranno compilate delle statistiche sul saturnismo fra gli operai pittori:

a) per la morbidità, mediante le dichiarazioni e le verifiche di tutti i casi di saturnismo;

b) per la mortalità, seguendo il metodo che sarà fissato dal servizio ufficiale della statistica in ciascuna paese.

IV.

Progetto riguardante i diritti di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli.

(approvato con 92 voti favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti).

Art. 1. — Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna di assicurare a tutte le persone occupate nell'agricoltura, gli stessi diritti di associazione di coalizione posseduti dai lavoratori dell'industria e di abrogare ogni disposizione legislativa o diversa avente per effetto la restrizione di questi diritti nei confronti dei lavoratori agricoli.

**Progetto relativo alle indennità a favore dei salariati agricoli
vittime di infortuni sul lavoro.**

(approvato con 81 voti favorevoli, 13 contrari, 2 astenuti).

Art. 1. — Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione, s'impegna ad estendere a tutti i salariati agricoli i benefici delle leggi e dei regolamenti che hanno lo scopo di indennizzare le vittime degli infortuni sopravvenuti per fatto di lavoro o in occasione del lavoro.

**Progetto relativo all'età d'ammissione dei fanciulli
nei lavori agricoli.**

(approvato con 89 voti favorevoli, 1 contrario).

Art. 1. — I fanciulli di età inferiore ai 14 anni non potranno nè essere impiegati nè lavorare nelle aziende agricole pubbliche o private, e nelle loro dipendenze, che fuori delle ore fissate per l'insegnamento scolastico e qualora essi lavorino, il lavoro dev'essere tale da non diminuire la loro assiduità alla scuola.

Art. 2. — Per incoraggiare l'educazione professionale pratica, i periodi e le ore d'insegnamento potranno essere regolate in modo da permettere l'impiego dei fanciulli a lavori agricoli leggeri, e, particolarmente, ai lavori leggeri di mietitura.

Tuttavia, la durata annua del periodo di frequenza scolastica non potrà essere ridotto a meno di otto mesi.

Art. 3. — Le disposizioni dell'articolo primo non si applicheranno ai lavori effettuati dai fanciulli nelle scuole per l'istruzione tecnica, purchè tali lavori siano approvati e sorvegliati dall'autorità scolastica.

**Progetto relativo all'applicazione del riposo settimanale
negli stabilimenti industriali.**

(approvato con 92 voti favorevoli, 2 astenuti).

Art. 1. — Per l'applicazione della presente Convenzione saranno considerati come « stabilimenti industriali »:

a) le miniere, le cave e le industrie estrattive di qualunque natura;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manufatti, modificati, ripuliti, riparati, decorati, rifiniti, preparati per la vendita, e nei quali le materie subiscono una trasformazione, compresa la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonchè la produzione, la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in genere e dell'elettricità;

c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione e la demolizione di qualsiasi costruzione ed edificio, di strade ferrate, tramvie, porti, docks, moli, canali, impianti per la navigazione interna, vie maestre, gallerie, ponti, viadotti, cloache collettrici, cloache ordinarie, pozzi, impianti elettrici, officine per gas, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, nonchè le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori suddetti;

d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria o ferrata, o per via d'acqua interna, compresa la manutenzione delle merci nei docks, quais, magazzini generali e depositi, eccettuati i trasporti a mano;

L'enumerazione di cui sopra è fatta con riserva delle eccezioni speciali di ordine nazionale previsto dalla Convenzione di Washington per la limitazione delle ore di lavoro ad otto giornaliere o quarantotto settimanali negli stabilimenti industriali nella misura in cui tali eccezioni sono applicabili alla presente Convenzione.

Oltre all'elenco precedente e se sarà riconosciuto necessario, ogni Membro potrà determinare la linea di demarcazione fra l'industria da un lato, il commercio e l'agricoltura dall'altro lato.

Art. 2. — Tutto il personale occupato in ogni stabilimento industriale pubblico o privato o nelle sue dipendenze dovrà, fatta riserva delle eccezioni previste dagli articoli seguenti, godere durante ogni periodo di sette giorni, di un riposo comprendente un minimo di ventiquattro ore consecutive.

Questo riposo sarà accordato per quanto possibile contemporaneamente a tutto il personale dello stabilimento.

Esso coinciderà, per quanto possibile, col giorno festivo stabilito dalla tradizione o dai costumi del paese o della regione.

Art. 3. — Saranno eccettuati dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, le persone occupate in quegli stabilimenti industriali nei quali fossero impiegati solo i membri di una stessa famiglia.

Art. 4. — Ciascun Membro può autorizzare delle deroghe totali o parziali (comprese sospensioni e diminuzioni di riposo) alle disposizioni dell'articolo 2, tenendo in speciale conto di tutte le considerazioni economiche ed umanitarie del caso, e dopo aver sentite le associazioni competenti dei padroni e degli operai, dove esistono.

Questa consultazione non sarà necessaria nel caso di deroghe che saranno già state accordate nell'applicazione della legislazione in vigore.

Art. 5. — Ciascun Membro dovrà per quanto è possibile stabilire disposizioni accordanti dei periodi di riposo in compenso delle sospensioni e diminuzioni stabilite in virtù dell'art. 4, salvo nei casi in cui gli accordi o gli usi locali hanno già stabilito tali riposi.

Art. 6. — Ciascun Membro redigerà un elenco delle deroghe concesse in conformità dell'art. 4 della presente Convenzione e la comunicherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro. Ciascun Membro comunicherà poi, ogni due anni, tutte le modificazioni che avrà apportate a tale elenco.

L'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà a questo riguardo una relazione alla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 7. — Per facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, ciascun padrone, direttore o gerente sarà sottoposto agli obblighi seguenti:

a) a far conoscere, nel caso in cui il riposo settimanale è dato collettivamente a tutto il personale, i giorni e le ore di riposo collettivo, mediante manifesti ben visibilmente affissi nello stabilimento o in tutt'altro luogo conveniente o con qualunque altro mezzo approvato dal Governo;

b) far conoscere — quando il riposo non è dato collettivamente a tutto il personale, mediante un registro tenuto secondo il metodo approvato dalla legislazione nazionale o fra regolamenti dell'autorità competente — quali sono gli operai ed impiegati sottoposti ad un regime particolare di riposo ed indicare questo regime.

B) RACCOMANDAZIONI.

I.

Sviluppo dell'insegnamento tecnico agricolo

(*adottata con 97 voti, 3 astenuti*).

« Ciascun Membro dell'Organizzazione si sforzi di sviluppare l'insegnamento professionale agricolo e, particolarmente, di mettere i salariati agricoli in condizioni da poter approfittare di quest'insegnamento nelle stesse condizioni di ogni altra persona impiegata nell'agricoltura.

Una relazione periodica contenente informazioni quanto più è possibile complete sull'applicazione delle leggi, sulle spese fatte e sulle iniziative prese per lo sviluppo dell'insegnamento professionale agricolo sarà inviata all'Ufficio Internazionale del Lavoro ».

II.

Mezzi per prevenire la disoccupazione nell'agricoltura*(adottata con 75 voti favorevoli, 19 contrari, 4 astenuti).*

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

Considerando che, in linea di principio, il progetto di Convenzione e le raccomandazioni riguardanti la disoccupazione adottate a Washington si applicano ai lavoratori agricoli e riconoscono il carattere particolare della disoccupazione nell'agricoltura;

Raccomanda che ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro studi delle misure, conformi alle condizioni economiche ed agricole del paese, capaci di prevenire o diminuire la disoccupazione fra i lavoratori agricoli, esaminando specialmente, a tal fine, l'opportunità:

a) di adottare dei sistemi tecnici moderni per rendere coltivabili i terreni che non lo sono attualmente affatto o che non lo sono che parzialmente e che potrebbero, con l'adozione di tali sistemi, diventare capaci di assicurare una produzione conveniente;

b) di incoraggiare l'adozione di sistemi perfezionati in modo da assicurare lo sfruttamento intensivo del terreno;

c) di sviluppare la colonizzazione interna;

d) di facilitare, mediante mezzi di trasporto appropriati, il movimento dei lavoratori agricoli disoccupati su lavori di carattere temporaneo;

e) di sviluppare industrie e lavori supplementari atti ad occupare i lavoratori agricoli colpiti da disoccupazione stagionale, prendendo opportune misure perchè tali lavori si compiano in eque condizioni;

f) di adottare provvedimenti per incoraggiare la formazione di cooperative di operai agricoli per il lavoro della terra e per l'acquisto o l'affittanza di terreni e di prendere a tal uopo i provvedimenti necessari per estendere il credito agricolo soprattutto a favore delle associazioni cooperative agricole dei lavoratori della terra le quali hanno per scopo di assumere la gestione di aziende agricole.

III.

Assicurazioni sociali per i salariati agricoli*(adottata con 84 voti favorevoli, 2 contrari, 8 astenuti).*

Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro estenderà ai salariati dell'agricoltura i benefici di quelle sue leggi e di quei suoi regolamenti che istituiscono sistemi di assicurazione con-

tro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e contro altri rischi sociali analoghi ed in condizioni equivalenti a quelle accordate ai lavoratori dell'industria e del commercio.

IV.

Lavoro notturno dei fanciulli e dei giovani nell'agricoltura

(adottata con 82 voti favorevoli, 5 contrari, 6 astenuti).

1) I Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro adotteranno provvedimenti allo scopo di disciplinare il lavoro notturno dei fanciulli di età inferiore ai 14 anni nelle aziende agricole, in modo da assicurare loro un periodo di riposo che sia adeguato alle esigenze della loro costituzione fisica e che comprenda non meno di 10 ore consecutive.

2) I Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro adotteranno provvedimenti allo scopo di disciplinare il lavoro notturno nelle aziende agricole dei giovani dai 14 ai 18 anni, in modo di assicurare loro un periodo di riposo che sia adeguato alle esigenze della loro costituzione fisica e che comprenda non meno di nove ore consecutive.

V.

Lavoro notturno delle donne impiegate ai lavori agricoli

(adottata con 90 voti favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto).

Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro adotterà provvedimenti allo scopo di disciplinare il lavoro notturno delle donne salariate impiegate nelle aziende agricole, in modo da assicurare loro un periodo di riposo che sia adeguato alle esigenze della loro costituzione fisica e che comprenda non meno di nove ore, possibilmente consecutive.

VI.

Protezione, prima e dopo il parto, delle donne impiegate nell'agricoltura

(adottata con 65 voti favorevoli, 14 contrari, 8 astenuti).

Tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro adotteranno dei provvedimenti per assicurare alle donne impiegate a salario nelle aziende agricole una protezione prima e dopo il parto, analoga a quella accordata dal progetto di convenzione, approvato dalla Conferenza Internazionale del Lavoro di Washington, alle donne impiegate nell'industria e nel commercio, e questi provvedimenti ri-

conosceranno il diritto ad un periodo di assenza prima e dopo il parto nonchè al pagamento di un'indennità durante il periodo stesso, da corrispondersi sia con l'aiuto di fondi pubblici, sia mediante un sistema di assicurazione.

VII.

Alloggi e dormitori dei lavoratori agricoli

(adottata con 74 voti favorevoli, 12 contrari, 4 astenuti).

1° Ciescun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro disciplinerà, se già non lo abbia fatto, per via legislativa od in altro modo, le condizioni degli alloggi e dei dormitori degli operai agricoli, tenendo conto delle condizioni speciali climatiche e comunque diverse, riguardanti il lavoro agricolo, del paese e dopo aver consultato le organizzazioni padronali ed operaie interessate, laddove tali organizzazioni esistono.

2° Tale regolamentazione si applicherà a qualsiasi locale fornito dai datori di lavoro ai lavoratori che essi impiegano, sia che questi siano alloggiati isolatamente, in gruppo o con la loro famiglia, sia nella casa dei datori di lavoro, sia in edifici messi da questi a loro disposizione.

3° Tale regolamentazione conterrà le disposizioni seguenti:

a) obbligo che gli alloggi, siano essi destinati a famiglie operaie, a gruppi di operai e ad operai isolati, abbiano dei locali riscaldabili, a meno che le condizioni climatiche non rendano inutile il riscaldamento;

b) obbligo che i locali destinati all'alloggio dei gruppi di operai siano provvisti di un letto per ciascuno degli occupati ed abbiano assetto interno o situazione tali da permettere agli operai di prender cura della pulizia della loro persona. Vi saranno locali distinti per l'alloggio delle persone di sesso diverso. Nel locali occupati dalle famiglie, disposizioni appropriate saranno prese per quanto riguarda i fanciulli;

c) le stalle, le scuderie e gli hangars non potranno essere utilizzati come dormitori di operai.

4° Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro prenderà delle misure per assicurare l'applicazione di tale regolamentazione.

VIII.

Applicazione del riposo settimanale negli stabilimenti commerciali

(adottata con 92 voti favorevoli e 2 astenuti).

1° Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro adotterà dei provvedimenti affinché in tutti gli stabilimenti com-

merciali, pubblici e privati, o nelle loro dipendenze, con riserva delle eccezioni espresse al paragrafo 2, seguente, il personale possa, durante ogni periodo di sette giorni, godere di un riposo di durata non inferiore a 24 ore consecutive.

La Conferenza raccomanda che questo riposo sia accordato per quanto possibile contemporaneamente a tutto il personale impiegato in ciascun stabilimento e che esso coincida, per quanto possibile, col giorno festivo stabilito dalla tradizione o dai costumi del paese o della regione.

2° Ogni Membro prenderà tutte le disposizioni opportune per l'applicazione della presente Raccomandazione e specialmente per definire le deroghe che esso potrà ritenere necessarie.

In questa eventualità, la Conferenza raccomanda che ciascun Membro rediga un elenco delle deroghe che esso avrà riconosciuto necessarie.

3° Ogni Membro comunicherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro l'elenco delle deroghe concesse in virtù del paragrafo 2, e in seguito, ogni due anni, qualsiasi modificazione che apporterà a tale elenco, allo scopo che l'Ufficio Internazionale del Lavoro presenti una relazione al riguardo alla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

BELGIO

L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. — Nel Belgio esiste l'assicurazione contro la disoccupazione, ma essa ha semplicemente carattere facoltativo. Ora la sezione belga dell'«Associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione» ha preso iniziativa per fare introdurre nel proprio paese l'assicurazione obbligatoria ed ha formulato un progetto, di cui si riassumono le principali disposizioni.

Il servizio dell'assicurazione contro la disoccupazione sarà affidato a Casse dette primarie e ad un Fondo nazionale di riassicurazione. Queste Casse primarie saranno sia degli organismi professionali o interprofessionali gestiti da gruppi di lavoratori autonomi, sia dei fondi di disoccupazione comunali o intercomunali. Completerà l'opera delle Casse primarie il Fondo di riassicurazione che, durante un periodo di trenta giorni al massimo, assegnerà delle indennità ai disoccupati la cui cessazione involontaria dal lavoro superi il periodo normalmente coperto dalle Casse primarie, e che, in certe determinate condizioni, potrà anche venire in soccorso dei disoccupati affigliati ad una Cassa primaria rimasta priva di risorse.

Tutti i lavoratori salariati, dai 16 ai 65 anni di età, addetti ad imprese commerciali od industriali sulle quali hanno ingerenza i consigli dei probiviri, dovranno essere iscritti ad una Cassa primaria. Gli operai agricoli e i domestici non saranno obbligati all'assicurazione; ma essi potranno costituire delle Casse alle quali saranno concessi gli stessi vantaggi delle Casse obbligatorie. Le Casse primarie saranno libere nello stabilire l'ammontare delle prestazioni; nondimeno questo non potrà superare la metà del salario normale.

Le Casse dovranno concedere i sussidi: a) per il periodo di 60 giorni per anno quando gli assicurati appartengano ad industrie ove non ha luogo la disoccupazione stagionale; b) per il periodo di 36 giorni quando gli assicurati sono addetti ad industrie ove si verifica la disoccupazione stagionale.

Dopo di che il Fondo di riassicurazione continuerà il servizio dei sussidi rispettivamente per trenta o diciotto giorni.

Le Casse primarie ed il fondo nazionale di riassicurazione saranno alimentati dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro e dalle sovvenzioni dello Stato, dei dipartimenti e dei Comuni.

FRANCIA

Commissione per gli accordi internazionali in materia di assistenza.

— Con decreto in data 30 novembre 1921 è stata istituita una Commissione per la preparazione degli accordi internazionali in materia di assistenza, incaricata di dare il proprio parere su tutte le proposte di convenzioni fatte dalla Francia o da altri paesi per ciò che concerne l'assistenza pubblica e la beneficenza privata.

GERMANIA

Il problema dell'emigrazione. — La Germania, paese una volta prevalentemente agricolo, è divenuta in questi ultimi cinquant'anni paese eminentemente industriale. Tale sviluppo ha modificato completamente il carattere quantitativo e qualitativo della emigrazione germanica.

L'emigrazione secondo il rapporto del delegato operaio della Germania, Knoll, alla Commissione internazionale dell'emigrazione, è diminuita infatti a mano a mano che aumentava la sua potenza di esportazione di merci e il limitato numero di emigranti che usciva dalle frontiere dell'impero era rappresentato soltanto dalle competenze e attitudini più specializzate nei vari rami delle professioni, che aggiungevano all'estero nuova potenza economica e politica alla madre patria. Ciò risulta in modo evidente dalla tabella che segue:

MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE TEDESCA NEGLI ANNI 1871 - 1911

Anno	Emigranti	Anno	Emigranti
1871	76,224	1891	120,089
1872	128,152	1892	116,339
1873	110,438	1893	87,677
1874	47,671	1894	40,964
1875	32,329	1895	37,498
1876	29,644	1896	33,824
1877	22,898	1897	24,631
1878	25,627	1898	22,221
1879	35,888	1899	24,323
1880	117,097	1900	22,309
1881	220,902	1901	22,073
1882	203,585	1902	32,098
1883	173,616	1903	36,310
1884	149,005	1904	27,984
1885	110,119	1905	28,075
1886	83,225	1906	31,075
1887	104,787	1907	31,696
1888	103,951	1908	19,883
1889	96,070	1909	24,921
1890	97,103	1910	25,531
		1911	22,690

Ma il prodigioso sviluppo industriale che da alcune centinaia di migliaia di emigranti, quali erano nel 1881, aveva ridotto il movimento dell'emigrazione a poco più di 20,000 emigranti nel 1911, è stato interrotto inesorabilmente dalla crisi della guerra e dalle clausole economiche del Trattato di Versailles. Per questo la Germania ha perduto molta parte del suo mercato industriale; la diminuita produzione carbonifera e l'anemia delle sue industrie di esportazione hanno prodotto una acuta ed estesa disoccupazione in tutti gli Stati della nuova Repubblica federale; disoccupazione che costringe le popolazioni della Germania o alla fame o ad emigrare, poichè è postulato economico per l'esistenza e la prosperità di ogni nazione esportare o merci o uomini. Così, la presente situazione della Germania risulta essere simile a quella in cui trovavasi quando non aveva ancora iniziato il proprio incremento industriale e commerciale, che doveva causare poi la diminuzione delle sue masse emigratorie. Attualmente, infatti, la contrazione avvenuta nella capacità delle industrie ad assorbire la mano d'opera disponibile, determina il fenomeno dell'emigrazione in tutte le classi dei lavoratori, poichè l'agricoltura non è sufficiente a rimediare al sopravanzo del mercato del lavoro nazionale, specialmente ora che sono state tolte alla Germania le grandi estensioni di territorio agricolo della Polonia prussiana.

In conseguenza di ciò le condizioni dei lavoratori germanici, che soffrirono già tante privazioni per il blocco della fame, sono ora oltremodo gravi. Occorre che gli Stati dell'Intesa, osserva il Knoll, comprendano che la Germania non può risorgere a prospera vita economica se non ha i mezzi per tale risorgimento. Questi mezzi si compendiano tutti nel necessario e sufficiente alimento di cui hanno bisogno le sue industrie, cioè: il carbone. Pertanto il Trattato di pace e l'accordo di Spa, mentre hanno dato alla Francia l'Alsazia e la Lorena e il bacino carbonifero della Sarre, hanno prodotto per la Germania una perdita rovinosa della sua produzione carbonifera fino al 47 % e anche oltre il 50 %. Questa enorme diminuzione ha naturalmente provocato molteplici effetti economici e sociali allarmanti per la popolazione germanica, la quale è costretta a dibattersi nelle ristrettezze più penose del bisogno. Il dilemma è inevitabile come si è accennato: o subire ancora più tormentose privazioni o emigrare. L'emigrazione è perciò da tutti ritenuta, in Germania, il solo mezzo legale che rimane a circa un milione di lavoratori, per alleviare le loro sofferenze. Gli stessi sindacati operai riconoscono questa verità e si adoperano a disciplinare nel modo più utile per il singolo lavoratore la generale politica operaia e l'inevitabile movimento di espatrio. È da rilevare che l'aspetto più notevole di tale disciplina consiste in un limitato protezionismo operaio che essi reclamano, costretti come sono dalle impellenti necessità della grande crisi economica e di disoccupazione in cui si dibattono.

Lo sviluppo dei sindacati. — L'organo settimanale della Confederazione generale dei sindacati tedeschi « *Korrespondenzblatt des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes* » contiene le seguenti statistiche sui tre grandi gruppi di sindacati tedeschi:

Anno	Sindacati liberi	Sindacati liberali	Sindacati cristiani
1900	680,427	91,661	159,770
1914	2,075,759	77,749	282,744
1915	1,159,497	61,086	176,137
1916	966,705	57,766	174,300
1917	1,106,657	79,113	243,865
1918	1,664,991	113,792	392,914
1919	5,479,073	189,831	858,283
1920	7,890,102	225,998	1,076,792

Questi tre gruppi di sindacati riunivano dunque, nel 1920, un effettivo di 9,192,892 persone, di cui 1,947,676 donne. Nel 1919 l'effettivo di questi tre sindacati ammontava a 6,527,187 membri: l'anno 1920, dunque, accusa un aumento di 2,665,705 membri di cui 576,799 donne. Paragonando le cifre del 1920 con quelle del 1919, si constata un aumento del 44 % per i sindacati liberi; del 19.05 % per i sindacati liberali, e del 25.05 % per i sindacati cristiani.

Le condizioni economiche della Sassonia. — Le condizioni economiche e finanziarie della Sassonia si può dire che non abbiano mai lasciato tanto a desiderare come ora. Oltre al forte deprezzamento della valuta ci troviamo in un periodo di enorme malcontento specie nel ceto operaio. Disoccupazione, serrate, scioperi sono assai frequenti. Centinaia di grandi Stabilimenti di Dresda e Chemnitz sono fermi arrecando danni immensi all'economia nazionale in Sassonia.

Il Governo Sassone e le Amministrazioni cittadine fanno enormi difficoltà a concedere il permesso di soggiorno a stranieri, in primo luogo per la grande disoccupazione ed inoltre causa l'enorme mancanza di abitazioni.

Il numero dei lavoratori intellettuali disoccupati è pure assai grande; di questo ne è causa anzitutto il forte contingente di ex ufficiali dell'esercito i quali tutti cercano impieghi negli uffici di commercio, nelle banche, nelle amministrazioni cittadine, ecc., ecc.

Il numero degli scioperi che ebbero luogo in Sassonia nel solo 1920 fu di 136 e la cifra dei sussidi pagati nel Capitanato di Dresda ai disoccupati nel 1920 è di oltre 60 milioni di marchi suddivisi fra una media di 125.000 persone al mese.

GRAN BRETAGNA

Disposizioni speciali relative ai disoccupati. — Il Parlamento ha votato una legge che prolunga temporaneamente il periodo durante il quale i disoccupati hanno diritto all'assicurazione stabilita dai *National Health Insurance Acts*. In virtù del regime istituito da queste leggi, ogni assicurato disoccupato dopo dodici mesi cessava di aver diritto all'indennità. Ora, data la gravità dell'attuale crisi di disoccupazione, l'applicazione di questa disposizione riduceva alla miseria una gran parte dei disoccupati. La nuova legge prevede un prolungamento per un periodo di dodici mesi ai senza lavoro a condizione che essi provino che sono disoccupati per mancanza di lavoro nell'industria o nel mestiere al quale appartengono e non perchè volontariamente hanno cambiato mestiere.

Le spese per l'applicazione di queste nuove disposizioni saranno sopportate dalle Società di assicurazioni autorizzate dal Governo. La nuova legge che avrà effetto retroattivo al 31 dicembre 1920, resterà in vigore fino al 31 dicembre 1922.

Gli infortuni nelle miniere nel 1920. — L'ispettore delle miniere (*Chief Inspector of Mines and Quarries*) ha pubblicato il suo rapporto per il 1920. Nel corso dell'anno 1.337.297 persone hanno lavorato nelle miniere (67.247 di più che nel 1919), 1.136 infortuni hanno causato la perdita di 1.484 vite (45 di meno che nel 1919). La media di mortalità per milione di tonnellate di minerale estratto è stata di 4.60 di fronte a 5.13 per il periodo dal 1910 al 1919. Il rapporto mette in particolare evidenza che i nuovi regolamenti del 30 luglio 1920 hanno avuto per risultato di diminuire il numero degli infortuni causati da esplosioni.

Un progetto di legge sulla soluzione dei conflitti industriali — Un progetto di legge (*Industrial Armistice Bill*) è stato presentato il 1° novembre 1921 alla Camera dei Comuni. Secondo questo progetto, ogni conflitto industriale sarebbe sottoposto a tribunali creati a tale scopo e ciò per un periodo di cinque anni. Ogni gruppo di industria costituirà un Comitato di arbitrato il cui presidente sarà designato dal Ministero del Lavoro e nel quale siederanno due rappresentanti dell'associazione degli imprenditori e due rappresentanti operai designati dai Sindacati. Ogni imprenditore che dichiara una serrata ed ogni gruppo di operai che si metterà in sciopero saranno passibili di pena se il Ministero del Lavoro stimerà che queste misure hanno per scopo di danneggiare una parte della popolazione e se non avranno denunciato la controversia all'apposito tribunale per la risoluzione.

Il lavoro dei giovani operai nelle miniere. — Le statistiche contenute nella seconda parte del rapporto generale del 1920 sulle miniere dimostrano che l'impiego dei ragazzi al disotto di 16 anni è meno dannosa di quello dei giovani al disopra di quella età. La mortalità media per 1000 lavoratori, per un periodo di 10 anni, è dell'1.25 per i ragazzi di meno di 16 anni e dell'1.37 per gli operai al disopra di questa età.

Nella tavola seguente si riporta il numero totale dei lavoratori e la mortalità media per 1000 lavoratori in tutte le miniere della Gran Bretagna per gli anni 1911-1920.

Anno	Numero dei lavoratori		Mortalità media per 1000 lavoratori	
	Con meno di 16 anni	Con più di 16 anni	Con meno di 16 anni	Con più di 16 anni
1911	54,920	826,082	1,26	1,31
1912	50,678	844,807	1,09	1,28
1913	51,801	874,558	1,37	1,76
1914	53,587	876,220	1,34	1,18
1915	56,187	710,355	1,44	1,55
1916	59,867	744,902	1,54	1,46
1917	58,948	765,038	1,36	1,51
1918	58,382	748,704	1,27	1,63
1919	54,197	903,936	0,87	1,12
1920	53,987	948,663	0,94	0,99
Media 1911 - 1920	55,255	824,326	1,25	1,37

OLANDA

La mano d'opera italiana in Olanda. — I Paesi Bassi non hanno mai assorbito, nemmeno prima della guerra europea, un numero di lavoratori italiani che sia degno di menzione. La popolazione densissima dell'Olanda, la poca importanza della sua industria in confronto con l'agricoltura e il commercio, fanno sì che non si senta in questo paese il bisogno di mano d'opera straniera. A ciò si deve aggiungere la grande difficoltà della lingua ed usi caratteristici olandesi che rendono difficile allo straniero l'adattamento a questo paese. La mano d'opera italiana viene chiesta unicamente per i lavori di terrazzo e mosaico ed in misura limitatissima. L'impiego di lavoratori intellettuali è impossibile dato che a nessun straniero è permesso esercitare una professione in Olanda, senza aver dato uno speciale esame di stato nella lingua del paese.

Ed è anche assai difficile che nostri connazionali possano trovare posti di corrispondenti, contabili ed altro presso ditte commerciali o bancarie olandesi perchè il paese è più che saturo di impiegati abili che sanno scrivere e parlare oltre all'olandese, il tedesco, il francese e l'inglese.

In questo periodo di tempo poi, anche l'Olanda attraversa una gravissima crisi commerciale, finanziaria e industriale dovuta alle mancate esportazioni per l'elevatezza della sua moneta, ai continui ribassi della borsa ed al diminuito traffico marittimo. La disoccupazione è preoccupante a causa dei licenziamenti in massa di operai ed impiegati da parte di fabbricanti, uffici e banche, costretti a fare economie per mantenersi a galla ed a ridurre la produzione. Oltre a ciò, il Governo olandese, preoccupato delle disoccupazioni locali e timoroso della possibile concorrenza di mano d'opera straniera, ha reso quasi impossibile a chi cerca lavoro la entrata nel Regno. Una persona infatti che voglia recarsi in Olanda a scopo di lavoro, non ottiene il passaporto dai consoli olandesi all'estero senza previo nulla osta dell'ufficio centrale dei passaporti all'Aja. Questo ufficio, prima di autorizzare il Console a vidimare il passaporto, chiede alla Camera del lavoro delle città in cui lo straniero intende recarsi se vi siano lavoratori olandesi disponibili nel mestiere o professione esercitata dalla persona straniera che intende recarsi in Olanda. Data la grandissima disoccupazione, la risposta è quasi sempre affermativa e l'interessato non riceve quindi dal Console competente il visto desiderato.

L'impiego di capitali italiani in imprese olandesi non sarebbe, per il momento almeno, consigliabile, dato il corso disastroso della nostra lira rispetto al fiorino.

Assicurazione contro gli infortuni del lavoro in agricoltura. — Il Governo ha presentato, in data 3 agosto 1921, al Parlamento un progetto di legge relativo all'assicurazione delle persone impiegate nelle imprese agricole.

L'articolo 11 della legge 1901 sugli infortuni del lavoro (attualmente art. 12 della legge del 1921 sugli infortuni del lavoro) escludeva formalmente dall'obbligo dell'assicurazione le imprese agricole, di allevamento, di orticoltura e silvicoltura. Questa disposizione non aveva altra base che la differenza di natura che esiste fra le dette imprese e le imprese industriali e commerciali. Un progetto di legge sull'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura fu presentato nell'aprile 1905. Il Ministro del Lavoro ha creduto di ritirare questo progetto e sostituirlo con un altro in cui si tiene conto della circostanza che, negli ultimi dieci anni, parecchie mutue di agricoltori si sono costituite incaricate appunto della assicurazione contro gli infortuni dei coltivatori. Queste organizzazioni avevano emesso il voto di essere autorizzate a continuare la loro attività, ed il Ministro ha creduto di tenerne conto anche perchè l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro l'invalidità aveva dimostrato che la popolazione rurale era ostile all'intervento amministrativo. Il progetto non auto-

rizza come associazioni professionali, che le società mutue di impiegati per realizzare le operazioni dell'assicurazione, ed aslude ogni organismo costituito con fine di lucro. Pone ancora certe condizioni per le società mutue che sollecitano l'autorizzazione per realizzare l'assicurazione e per le unioni che vogliono essere riconosciute come unioni professionali. Esige, per esempio, che la direzione dell'unione professionale sia composta per metà di operai occupati attualmente o che sono stati occupati in un'impresa sottoposta all'obbligo dell'assicurazione.

E importante notare che la determinazione della indennità giornaliera proposta dal progetto differisce in più punti dal regime della legge del 1921 sugli infortuni di lavoro. L'indennità giornaliera, per esempio, non dipende più dalla remunerazione ricevuta dall'assicurato durante un periodo determinato, ma da tassi speciali stabiliti per i diversi gruppi di assicurati. Questa misura è stata proposta perchè nell'agricoltura — a differenza della industria e del commercio, molti lavoratori non basano la loro sussistenza esclusivamente sul salario. Molti infatti lavorano come operai, per proprio conto. Ed è per questo che il progetto specifica che sarà presa come base di valutazione l'ammontare di ciò che è stato guadagnato in media in un anno dall'interessato, sia per il lavoro salariato e sia per il lavoro personale.

POLONIA

Emigrazione nel 1° semestre 1921. — Secondo i dati dell'Ufficio Centrale di emigrazione presso il Ministero polacco del Lavoro e dell'Assistenza Sociale, 79,595 emigranti hanno ricevuto passaporti dal gennaio al giugno 1921. Essi si ripartiscono nel modo seguente:

Cristiani	17,235 = 21,65%
Israeliti	62,362 = 78,35 „
Uomini	25,005 = 31, 4 „
Donne	36,344 = 47, — „
Fanciulli	17,244 = 21, 6 „

I paesi di immigrazione sono stati:

Stati Uniti	69,033 = 68,73%
Canada	3,833 = 4,85 „
Palestina	4,757 = 5,85 „
Argentina	510 = 0, 7 „
Brasile	114 = 0,17 „
Altri paesi	1,348 = 1, 7 „

Dal luglio al settembre 1921, vi sono stati 18,557 emigranti.

SPAGNA

Le rimesse degli emigranti spagnuoli nel 1920. — Dalle notizie sulle somme che mandarono in Spagna gli Spagnuoli emigrati in vari paesi Sud-Americani nel corso dell'anno 1920, si rilevano i dati seguenti:

Dall'Argentina furono spediti 47,000 vaglia per l'ammontare di pesetas 216,576,000; dal Cile n. 12,476 vaglia per l'importo di 24,225,000 pesetas; dal Brasile n. 12,595 vaglia per un valore totale di 22,216,000; dall'Uruguay 718 vaglia per l'importo di pes. 8,234,000 e dal Perù 817 vaglia per l'importo di 3,483,000 pes. Queste cifre, unite al prodotto dei vaglia inviati in Spagna da altre repubbliche Sud-Americane, ammontano ad un totale di circa 800,000,000 di pesetas, che non derivano da affari commerciali ma che sono in massima parte veri risparmi inviati alle famiglie da parte di spagnuoli emigrati.

L'emigrazione transoceanica nel 1° semestre 1921. — Secondo i dati del Consiglio Superiore dell'emigrazione, nel 1° semestre 1921 dai porti spagnuoli, autorizzati all'imbarco di emigranti, emigrarono 29,801 individui, così distribuiti per paesi di destinazione: Argentina, 13,871; Brasile, 1,179; Cuba, 12,262; Stati Uniti, 585; Uruguay, 780; Vari, 1,124. Tale movimento segue una forte diminuzione rispetto a quello dell'anno precedente. La maggior diminuzione d'emigranti si è verificata rispetto a Cuba, essendo cessata una situazione economica che specialmente attraeva mano d'opera, e rispetto agli Stati Uniti. Si è invece verificato un incremento verso l'Argentina.

SVEZIA

La parificazione degli italiani ai nazionali in materia di indennità per infortuni sul lavoro. — La legge svedese 17 giugno 1916 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si applica anche agli operai stranieri, ma essa subordina per gli stranieri il godimento della indennità ad alcune condizioni. Il trattamento degli stranieri è stabilito dal paragrafo 27 della legge, il quale così dispone:

Se colui, che a norma della presente legge ha diritto ad una indennità di malattia o ad una rendita vitalizia, non è cittadino svedese e non risiede in Svezia, l'Istituto d'assicurazione può, col suo consenso, versargli in ogni tempo in luogo di tale prestazione una somma globale ammontante al 50 % al massimo ed al 20 % al minimo del valore capitalizzato della prestazione, calcolato secondo le norme vigenti per tale istituto. La prestazione può, anche senza il consenso dell'avente diritto, essere tacitata con un capitale ammontante al massimo al 50 % del suo valore capitalizzato. Quando la prestazione sia stata sostituita con una somma capitale, si perde il diritto ad ulteriori prestazioni per l'infortunio.

Quando l'infortunio ha causato la morte ed il defunto non era cittadino svedese e non era residente in Svezia, l'indennità funeraria, di cui al § 7, è corrisposta soltanto se l'infortunio ha causato la morte entro i tre mesi, e la rendita vitalizia o l'indennità capitale ai superstiti, che non siano cittadini svedesi, è corrisposta, a norma dello stesso paragrafo, solo se essi erano residenti nel Regno al momento dell'infortunio.

Il re può stabilire deroghe alle disposizioni del presente paragrafo a favore degli appartenenti a determinati Stati sotto condizione della reciprocità.

Poichè la legislazione italiana in materia di assicurazione infortuni assimila incondizionatamente gli stranieri ai cittadini nel godimento delle indennità, il Commissariato dell'emigrazione ha fatto, a suo tempo, i passi opportuni per ottenere che il Governo svedese, a norma dell'ultimo capoverso del paragrafo sopra riportato, emanasse il provvedimento che dichiarasse non applicabili ai cittadini italiani le disposizioni del § 27 della legge 17 giugno 1916 in quanto limitano o subordinano a condizioni di residenza il diritto alle indennità per infortuni. Con decreto reale 4 novembre 1921, n. 668 (1), la Svezia ha emanato, con effetto dal 1° dicembre 1921, tale provvedimento, in base al quale gli operai italiani ed i loro superstiti vengono interamente parificati ai nazionali rispetto all'applicazione della legge sull'assicurazione infortuni.

SVIZZERA

La crisi economica in Svizzera e la mano d'opera italiana. — La crisi economica, generale a tutta la Svizzera, mostra una progressiva e costante tendenza al peggioramento anche nei Cantoni di Vaud, Neuchâtel e Friburgo. Indici principali di tale fenomeno sono la diminuzione della produzione industriale con conseguente aumento della disoccupazione. La crisi si fa sentire più specialmente a Chaux de Fonds, Le Locle. Tale fatto si accentua anche nelle industrie meccaniche ed in quelle della lavorazione del tabacco, segnatamente a Vevey, dove parecchie nostre operaie (circa 200) sono da qualche tempo disoccupate. Anche l'industria edilizia non ha ripreso l'attività alla quale si credeva mesi sono. Giova però osservare che tutta la mano d'opera italiana è tuttora impiegata e se non esistessero le misure assolutamente proibitive del Governo federale, parecchie centinaia di nostri muratori potrebbero ancora trovare collocamento.

Non sembra che i provvedimenti che il Governo di Berna sta escogitando per rimediare ai danni della disoccupazione possano riuscire sufficienti, specialmente perchè si ritiene che la quota del contributo federale per lavori pubblici da eseguirsi sia troppo esigua e non in proporzione a quella che dovrebbe andare a carico delle amministrazioni cantonali e comunali.

(1) *Svensk Författningssamling*, 24 novembre 1921.

Le previsioni che, in genere, si fanno per i mesi invernali non sono molto liete circa il numero degli operai totalmente o parzialmente disoccupati. È molto probabile che le condizioni dei nostri operai vengano prossimamente a subire un sensibile peggioramento ed è indubitato che le risorse delle colonie dipendenti da questo ufficio saranno assolutamente insufficienti a provvedere al soccorso dei bisognosi.

Le attuali condizioni di crisi della Svizzera e le note restrizioni in materia di permessi di entrata escludono si possa, almeno per alcuni mesi, parlare della possibilità di far rivolgere a questo paese l'emigrazione italiana.

BRASILE

Convenzione italo-brasiliana per l'emigrazione ed il lavoro. — In conformità alle disposizioni costituzionali del Brasile, ed all'art. 8 della stessa Convenzione, il Governo federale ha presentato al Congresso la Convenzione italo-brasiliana per l'emigrazione ed il lavoro, firmata a Roma l'8 ottobre 1921. La Camera dei deputati ed il Senato hanno già approvato la convenzione.

PORTORICO

Il censimento nell'isola di Portorico. — I risultati provvisori del censimento compiuto nel gennaio 1920 fanno salire la popolazione dell'isola a 1,118,012 abitanti nel 1910 a 1,297,772 nel 1920, con un aumento del 16.1%, corrispondente presso a poco a quello verificatosi nel decennio precedente. La densità di 139 ab. per Km² è relativamente elevata ed è superiore a quella delle aree americane più popolate, eccettuate forse le regioni immediatamente adiacenti a New York.

Circa la distribuzione della popolazione nell'isola, è notevole la marcata uniformità: solo il 21.8% vive agglomerata in città o villaggi, di oltre 2500 ab. e solo due sono le città con popolazione superiore ai 20,000 ab.: S. Juan con 70,707 ab. e Ponce con 41,561.

STATI UNITI

La situazione economica degli Italiani nel Nord-America. — La crisi economica che questo paese attraversa si è aggravata notevolmente negli ultimi tempi. Le cause della difficile situazione sono ben note: le grandi fabbriche, i cantieri, i laboratori, lavorano con personale ridotto, molti anzi sono chiusi, e ciò in parte per i fortissimi

salari cui gli operai furono abituati durante gli ultimi anni e che gli industriali non possono più pagare, ma specialmente per la quantità di merce esistente sui mercati per la fortissima riduzione della richiesta: i mercati esteri, per varie cause, prima fra le quali quella del cambio, non hanno importato dagli Stati Uniti, durante gli 8 primi mesi del 1921, che poco più della metà della merce importata durante lo stesso periodo del 1920.

Questo stato di cose si ripercuote tristamente sulle colonie italiane, ma più fortemente sono provati gli emigranti giunti durante gli ultimi mesi, chiamati dalla lusinga dei luti guadagni del 1918 e del 1919 ed invece costretti alla dura necessità di far fronte alla difficile situazione senza la risorsa delle economie fatte durante gli anni di proficuo lavoro.

Come conseguenza si ha, oltre una enorme richiesta di sussidi e di biglietti di rimpatrio, il fenomeno assai più importante, che incomincia a verificarsi su scala impressionante, del movimento di ritorno in Italia. Veramente non sempre trattasi di ritorno definitivo. Il più delle volte l'italiano riunisce le sue economie e anzichè spenderle in America, ove egli è sicuro di non poterle certo aumentare nei tempi attuali, preferisce giovare dei vantaggi del cambio attuale e parte con l'idea di aspettare tempi migliori per ritornare.

Il lavoro dei fanciulli nella coltivazione della barbabietola. — Il *Children's Bureau* del Ministero del Lavoro degli Stati Uniti ha proceduto ad un'inchiesta sul lavoro dei fanciulli nella coltura della barbabietola. Questo studio esamina 1077 fanciulli impiegati nello Stato di Colorado. Esso ha permesso di constatare che i sette decimi dei fanciulli impiegati in questo genere di lavoro erano i figli degli operai presi temporaneamente.

Dal punto di vista dell'età una piccola percentuale non aveva ancora 8 anni, un quarto non aveva 10 anni; un quinto appena aveva 14 anni. L'età media era fra 9 e 13 anni. Dal 65 all'85 % di questi fanciulli lavoravano 9 ore al giorno e un settimo 12 ore ed anche più. La giornata di lavoro medio era dalle 9 alle 10 ore.

Su 1000 fanciulli esaminati dai medici dell'Ufficio il 70 % accusavano deformazioni dovute ad uno sforzo troppo prolungato in una posizione difettosa. Dal punto di vista dell'istruzione i risultati furono ugualmente inquietanti. Su 930 fanciulli dai 9 ai 16 anni, più del 40 % erano al di sotto dello sviluppo normale.

Il numero degli stranieri agli Stati Uniti. — Secondo recentissime statistiche americane gli stranieri viventi negli Stati Uniti sono così distribuiti:

Inglese	10,000,000	Cecoslovacchi	1,000,000
Tedeschi	9,250,000	Lituaui	750,000
Scandinavi	3,750,000	Spagnoli	700,000
Italiani	3,000,000	Ungheresi	450,000
Ebrei	3,000,000	Olandesi	400,000
Polacchi	3,000,000	Greci	300,000
Francesi	1,600,000	Filandesi	200,000

Il totale degli sbarcati agli Stati Uniti dal 1820 al 1919 fu di 33,200,103 con una media annua dal 1881 al 1914 di 650,000, dal 1915 al 1919 di 270,000.

URUGUAY

Un progetto di legge sul riposo settimanale. — Il Ministro dell'industria ha preparato un progetto di legge sul riposo settimanale. Caratteristica del progetto è di lasciare agli interessati di determinare le modalità di applicazione del principio del riposo settimanale, in modo da tener conto delle esigenze variabili delle diverse industrie. Le linee principali del progetto sono le seguenti: I padroni e gli impiegati di stabilimenti appartenenti ad una stessa branca commerciale e industriale, potranno fissare in ciascun dipartimento, il sistema di riposo che dovrà essere applicato in modo obbligatorio. Il sindacato padronale convocherà tutti i proprietari della categoria interessata in un'assemblea generale alla quale parteciperà l'Ufficio Nazionale del Lavoro. Durante questa assemblea i padroni si pronunzieranno in merito all'adozione obbligatoria del riposo domenicale o del riposo a turno in ragione di un giorno per ogni cinque giorni di lavoro. Un apposito atto sarà formulato nel quale figurerà il risultato della votazione. Se una delle due forme di riposo raccoglierà il voto di due terzi dei proprietari della categoria interessata nel dipartimento, essa sarà sottoposta all'approvazione degli impiegati. Se non saranno raccolti i due terzi dei voti, l'iniziativa non potrà essere presa in considerazione che trascorso il termine di due anni. La proposta padronale sarà sottoposta agli impiegati i quali si pronunzieranno con un voto nel quindicesimo giorno che segue la chiusura dell'assemblea dei padroni. Se il risultato della votazione riuscirà favorevole alla decisione dei padroni, il sistema di riposo sarà dichiarato obbligatorio, nel dipartimento, per tutti gli stabilimenti di quella data branca di industria ed avrà effetto quindici giorni dopo la promulgazione del decreto relativo emesso dal Consiglio nazionale di amministrazione. Agli effetti di applicazione della legge sarà considerato come « impiegato » ogni persona che lavora per conto di un padrone, in qualunque mestiere.

AUSTRALIA

Per l'emigrazione in Australia. — Il primo ministro australiano è riuscito a fare accettare dai primi ministri degli Stati federali il suo programma per facilitare l'afflusso della immigrazione europea, ma specialmente inglese, nei limiti del territorio australiano. Quanto prima sarà presentata all'Assemblea federale un progetto di legge per autorizzare il governo australiano a contrarre un prestito di cinquanta milioni di sterline da dedicarsi all'incremento della emigrazione e della colonizzazione. Intanto è stata istituita una Commissione tecnica per esaminare i vari progetti già proposti per stabilire importanti nuclei di coloni nelle varie località che si prestano ad un immediato sfruttamento agricolo. Fra queste località è compresa la vallata del Murray, la quale da sola potrebbe contenere una popolazione di 20 milioni di abitanti bianchi. Vi è poi il progetto per la colonizzazione delle vallate dei fiumi della Nuova Inghilterra, capaci di fornire terra e lavoro a più di un milione di famiglie.

La Confederazione australiana accetterà le famiglie di immigrati in base ad un contratto a norma del quale il capo della famiglia e gli uomini validi al lavoro appartenenti ad essa si impegnano di contribuire al compimento di opere necessarie allo sviluppo del piano di colonizzazione, come per esempio strade, ferrovie, abitazioni, pozzi artesiani, ecc., ricevendo in compenso una determinata superficie di terreno da sfruttare. Prima della loro partenza dall'Europa gli emigranti saranno minutamente informati delle condizioni che devono adempiere, del clima e delle risorse delle regioni verso le quali si dirigono e della retribuzione che possono attendere dal loro lavoro.

Dopo le recenti discussioni avvenute nella stampa inglese ed australiana riguardo alla necessità di aumentare la popolazione bianca dell'Australia l'opinione pubblica di quel paese, che prima era contraria a favorire un afflusso di immigranti europei, ha ora cambiato attitudine.

L'organizzazione dell'immigrazione. — Un accordo è stato concluso recentemente fra i sei Stati della Confederazione australiana per affidare al Governo federale la cura di reclutare, per i diversi Stati, emigranti in Gran Bretagna e trasportarli in Australia. Questo reclutamento non può aver luogo, ogni volta, che su domanda di ciascun Stato. Fino ad ora, malgrado le facilitazioni offerte dal Governo britannico, due soli Stati, quello di Vittoria ed Australia occidentale, hanno domandato un forte numero di immigranti. Le domande della Nuova Galles del Sud e del Queensland sono piccole e quelle dell'Australia del Sud e della Tasmania sono presso che insignificanti. Ciò si spiega per la disoccupazione che regna anche in Australia.

I soccorsi di maternità nella Nuova Galles del Sud. — Un progetto di legge sui soccorsi di maternità è stato sottoposto all'Assemblea legislativa della Nuova Galles del Sud dal Ministro della Maternità. Esso non si riferisce che alle famiglie il cui reddito non supera il salario base che il Ministero del Commercio ha dichiarato sufficiente per l'esistenza di un uomo, di una donna e di due ragazzi. Se un padre ha tre figli ed un reddito superiore di 6 sh. al salario base, sua moglie non avrà alcun soccorso per il terzo figlio. Vi avrà invece diritto se ha quattro figli, a meno che il reddito del marito non superi di 12 sh. per settimana il salario base. Nessun soccorso sarà accordato se il figlio o i figli non sono trattenuti presso la madre. Se la madre muore i soccorsi saranno dati a una terza persona riconosciuta dal Ministro. Quando la madre non ha presso di sé il bambino, ma può provare che questi non ha mezzi di sussistenza, il Ministro potrà ordinare che si dia il soccorso ad un'altra persona da lui riconosciuta, fino a concorrenza di 10 sh. per settimana per ogni bambino. Un vedovo con uno o più bambini avrà diritto a 6 sh. o 10 sh. per settimana e per figlio. Se le risorse personali della madre sono sufficienti a formare, per settimana, un reddito superiore di 6 sh. alla somma prevista dal salario base, essa sarà considerata nella stessa posizione come se il marito vivesse ancora e non avrà quindi diritto ad alcun soccorso.

AZIONE DEL COMMISSARIATO

Consiglio Superiore dell'emigrazione. — Nei giorni 16, 17 e 21 dicembre si riuniva in sessione straordinaria il Consiglio Superiore dell'emigrazione col seguente ordine del giorno:

- 1° Programma del lavoro che dovrà compiere il Commissariato Generale dell'emigrazione per l'istruzione specifica, tecnica e professionale degli emigranti.
- 2° Accordi per i lavori da eseguirsi all'estero da parte di cooperative, di capitale e lavoro, di imprese nazionali ed estere, e per l'impiego di singoli operai.
- 3° Rapporti fra il Commissariato e altre Amministrazioni che si occupano di questioni attinenti al lavoro e all'emigrazione.
- 4° Parere sulle questioni interessanti la emigrazione sottoposto da Senatori e Deputati all'esame del Parlamento.
- 5° Questioni relative all'assistenza dei combattenti emigrati e delle famiglie dei combattenti già emigrati residenti all'estero.
- 6° Proposte e questioni varie.

Intervennero alle adunanze gli Onorevoli Senatori Bettoni, Bianchi Leonardi, De Amicis, Della Torre e Pantano; gli Onorevoli Deputati D'Aragona, Grandi, Jacini, Olivetti, Piemonte, Rossi Luigi e Turati; l'On. Cabrini, i Commendatori Bargoni, Gullini, Lutrario, Piretti, Solinas; il duca Gallarati-Scotti, la signora Novi-Scanni, il Commissario Generale comm. De Michelis. Vi assistevano i tre commissari dell'emigrazione comm. Rossi, Sacconi, Perassi ed i capi servizio comm. Sandicchi e comm. Scalise.

Le prime due sedute furono presiedute dal Vice-presidente On. Turati, in assenza dell'On. Pantano, e l'ultima seduta dall'On. Pantano medesimo.

Istruzione specifica, tecnica e professionale degli emigranti. — Il Commissario generale espose il programma che era stato predisposto dal Commissariato fino dallo scorso anno ed a cui quest'anno, in seguito ai voti reiterati dei Corpi consultivi, si intende dare il maggior sviluppo. I corsi speciali d'istruzione per gli emigranti, s'informeranno soprattutto sull'accordo e sulla collaborazione, non solo degli Istituti di tutela degli emigranti; ma anche delle organizzazioni

e degli Enti che nel loro programma hanno una parte che si riferisce all'istruzione e che comunque si interessano del miglioramento intellettuale, educativo, ecc. nelle diverse regioni del nostro paese. I corsi in parola si dividono in tre categorie: a) corsi di coltura specifica dell'emigrante; b) corsi di specializzati professionali dei lavoratori; c) corsi di preparazione professionale di elementi delle classi medie che aspirano ad impiegarsi all'estero.

Per quanto concerne i corsi per la cultura specifica degli emigranti il Commissario generale accennò ai risultati conseguiti l'anno scorso con 750 scuole per gli analfabeti — dalle quali sono usciti 14 mila operai col certificato di approvazione — ed al contributo che il Commissariato presta all'Opera nazionale contro l'analfabetismo, a cui è stato deferito il compito della lotta contro l'analfabetismo. Rilevò inoltre la necessità di impartire agli emigranti nozioni generali intorno ai paesi ai quali si dirigono, alle difese che sono garantite loro dalla legge del nostro paese, alle leggi locali circa le condizioni di lavoro, le assicurazioni sociali, ecc. nonchè ai principi generali di vivere civile e di solidarietà di classe che gli emigranti devono avere verso i lavoratori dei paesi in cui si recano. Per tale intento il Commissariato ritiene indispensabile di avviare prima di tutto corsi speciali per maestri, nei quali sarà svolto il programma particolareggiato che è stato oggetto di accurato studio da parte dell'amministrazione.

Circa i corsi per la trasformazione tecnica degli operai non specializzati, il Commissario generale informò che in seguito ai buoni risultati ottenuti nello scorso anno con le scuole speciali per operai cementisti nel Veneto — dalle quali uscirono 1400 operai col diploma di cementisti — saranno nuovamente aperte scuole simili in quelle località ove maggiore si verifica la disoccupazione della mano d'opera.

Altra iniziativa si è quella dei corsi per capi di aziende agricole da istituirsi in tre località del Regno, allo scopo di estendere l'azione in tutto il paese. I corsi saranno tenuti a Brusegana (Padova) a Portici e a Palermo. Per poter permettere ai giovani licenziati dalle scuole agrarie di seguire il corso di perfezionamento, si concederanno borse di trecento lire al mese per la durata del corso, borse che sono state concesse dai tre istituti di emissione, dalle Compagnie di Navigazione e dall'Opera Nazionale dei Combattenti, la quale ultima ha però destinate le borse stesse a colonizzatori che siano ex-combattenti.

Oltre di ciò il Commissariato sta coordinando quanto fu stabilito per la collocazione all'estero della nostra emigrazione intellettuale, al fine di diminuire nel nostro paese tale specie di disoccupazione e fornire così all'estero un intervento più elevato e proficuo dell'opera dei nostri connazionali nell'interesse della collettività italiana all'estero.

Sulla comunicazione del Commissario generale interloquiscono i Consiglieri Grandi, Lutrario, Piemonte, Jacini, Cabrini, Olivetti, e la signora Novi-Scanni e il Consiglio si è trovato d'accordo coi criteri esposti al riguardo dal Commissario generale e su proposta degli on. Bettoni, Cabrini, Jacini, Rossi Luigi e Turati, approvava all'unanimità il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione,

udita la relazione del Commissario Generale dell'istruzione speciale, tecnica e professionale degli emigranti,

nel mentre constatata con soddisfazione i risultati ottenuti nello scorso anno dall'azione che è stata svolta contro l'analfabetismo e per la trasformazione in cementisti di operai non qualificati,

approva il programma che il Commissario intende di svolgere nell'anno in corso, conformemente alle linee generali tracciate in precedenti sedute, e raccomanda che per lo svolgimento del programma stesso si tenga conto delle scuole già esistenti, nonché del concorso che potrà essere dato dai dirigenti i Segretariati della emigrazione, le Organizzazioni operale, gli Istituti di previdenza e della cooperazione;

e fa presente inoltre, al Ministero della Istruzione Pubblica la necessità che, nell'occasione di una revisione dei programmi di insegnamento delle scuole Normali, si faccia posto alla materia che si ricollega col fenomeno dell'emigrazione.

Accordi per lavori all'estero. — Il Commissario generale ha richiamato i precedenti ed illustrato le direttive dell'« Istituto nazionale per la colonizzazione e le imprese di lavoro all'estero », organismo vigilato dal Commissariato generale dell'emigrazione che ha per intento di facilitare l'impiego all'estero di mano d'opera italiana, associata al capitale, in imprese agricole ed industriali o per il collocamento di nostre imprese cooperative.

Su tale argomento seguì una larga discussione, riassunta nel seguente ordine del giorno, che proposto dall'on. Jacini, Olivetti, Piemonte, Cabrini e deliberato dal Consiglio, venne approvato all'unanimità dal Consiglio.

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione;

udita la relazione del Commissario Generale, ha tenuto conto della discussione;

riconosce l'importanza e l'opportunità di un organismo propulsore della colonizzazione e di coordinamento dell'impiego all'estero del capitale e del lavoro italiano posto sotto la vigilanza ed il controllo del Commissariato della emigrazione e dà in proposito ampio mandato al Commissario Generale.

Il Commissario generale accenna poi alle trattative riprese recentemente coi competenti Ministeri francesi per far più larga parte alle imprese di lavoro italiano nelle ricostruzioni delle regioni liberate.

Tali grandi lavori sono però subordinati alle sovvenzioni che il governo francese accorderà alle imprese stesse sui fondi che dovrà esigere per indennità da parte della Germania in seguito all'accordo di Wiesbaden. D'altra parte l'iniziativa privata è tardi ad iniziare tali lavori di ricostruzione.

Negli altri paesi esteri, tolte le poche centinaia di individui che vanno in Australia, e qualcuno che potrà andare nel Marocco e in Tunisia, gli altri mercati sono chiusi e non resta che la solita emigrazione, oltre quella che va in Argentina, nel Brasile ed i 42 mila consentiti per gli Stati Uniti. La Francia, pertanto è il mercato che si presenta in migliori condizioni per la nostra emigrazione.

Convenzione di lavoro ed emigrazione col Brasile. — Dopo aver richiamato i precedenti delle trattative col Brasile, illustrò la convenzione firmata a Roma l'8 ottobre 1921, che, in attesa della stipulazione di un trattato generale di emigrazione e lavoro, di cui essa espressamente fa riserva, si propone di regolare le questioni più urgenti relative all'emigrazione italiana per il Brasile. In relazione a tale convenzione con la quale si dà piena efficacia in Brasile ai contratti di lavoro conclusi in Italia, il Commissario generale illustrò ampiamente al Consiglio i contratti già conclusi con alcune organizzazioni padronali dello Stato di San Paulo, spiegandone le clausole che in essi sono introdotte per garantire il trattamento economico e morale degli emigranti.

Il Consiglio, dopo ampia discussione sulla questione dell'emigrazione al Brasile, su proposta degli on. Rössì, Bettoni, Jacini e Cabrini, approvò all'unanimità il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione;

udita la relazione del Commissario Generale sugli accordi di emigrazione e lavoro col Brasile;

ritenuto che la Convenzione fra l'Italia ed il Brasile, firmata a Roma l'8 ottobre 1921, non vincola la libertà dell'Italia in materia di politica dell'emigrazione e prevede i mezzi idonei a migliorare il trattamento dei lavoratori italiani, che i datori di lavoro e gli Enti interessati del Brasile domanderanno di far venire dall'Italia per mezzo del Commissariato dell'emigrazione e nelle condizioni da questo approvate;

dà parere favorevole alla Convenzione stessa che rinsaldando i vincoli di amicizia e le buone relazioni fra i due Paesi, apre la strada ad ulteriori e più precise pattuizioni di lavoro;

invita il Commissariato a perseverare nell'azione di vigilanza fin qui spiegata, diretta a regolare l'esodo dei nostri lavoratori e ad impedirlo se arbitrariamente stimolato.

Questioni varie interessanti l'emigrazione. — Il Commissario generale sottopose all'esame del Consiglio le questioni di varia natura, interessanti l'emigrazione, le quali hanno formato oggetto di interrogazioni o interpellanze parlamentari.

Sulla questione dei danni di guerra sofferti da italiani all'estero, il Consiglio Superiore ha approvato il seguente ordine del giorno, proposto dagli on. Jacini, Grandi e Piemonte:

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione;

dopo aver preso in esame le interrogazioni presentate al Governo nei due rami del Parlamento;

ha fermata la propria attenzione su quelle che si riferiscono ai danni sofferti da lavoratori italiani all'estero in occasione della guerra e alla notevole svalutazione delle indennità percepite dai nostri operai o dalle loro famiglie in dipendenza delle assicurazioni sociali da parte di paesi ex-nemici;

ed ha deciso di far presente al Governo la urgente necessità:

1° che il Tesoro dello Stato integri con un sussidio trimestrale le somme pagate nel Regno in valuta estera dagli Istituti assicuratori di Paesi già nemici;

2° che venga estesa agli emigranti la legge sui risarcimenti dei danni di guerra;

3° che il Tesoro dello Stato provveda direttamente al risarcimento dei danni subiti dai lavoratori nei paesi belligeranti, colla riserva di riversarsi delle somme, in questo modo distribuite, sulle indennità di guerra che lo Stato deve ricevere dai Paesi già nemici.

Sulla questione concernente l'assistenza dei combattenti emigrati e delle loro famiglie già residenti all'estero il Consiglio approvò il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione, per rendere più pronto ed efficace il doveroso interessamento delle Amministrazioni Statali verso gli ex-combattenti all'estero e verso le famiglie dei caduti in guerra già residenti all'estero; riconosce la necessità che venga intensificata, coordinata e semplificata nella procedura, l'opera di assistenza che le varie Amministrazioni Statali interessate, con il prezioso ausilio di numerose Istituzioni private, hanno finora svolto specialmente a riguardo degli smobilitati, mutilati o resi invalidi dalla guerra, e delle famiglie dei caduti (mogli, vedove ed orfani) residenti all'estero.

Per avvisare ai mezzi più opportuni a raggiungere lo scopo suddetto e per promuovere i provvedimenti del caso, il Consiglio Superiore dell'emigrazione invita il Commissariato Generale dell'emigrazione a convocare una apposita riunione perchè venga esaminata tutta la complessa materia, con riguardo speciale alle indennità e ai premi spettanti agli smobilitati riespatriati, alle pensioni di guerra, alla concessione di sussidi ai mutilati, tubercolotici, malarici, indigenti, ecc., al servizio delle polizze di assicurazione, nonchè all'assistenza in genere, dovuta alle famiglie dei caduti residenti all'estero.

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione fa voti che, a tale riunione siano invitati i rappresentanti delle Amministrazioni Statali interessate (Ministero degli Esteri, della Guerra, della Marina, del Tesoro, Sottosegretariato per l'Assistenza Militare e Pensioni di guerra), nonchè un rappresentante dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ed un delegato di

ciascuna delle seguenti istituzioni private: Opera Nazionale dei Combattenti, Comitato Nazionale per l'Assistenza agli Invalidi di guerra, Opera Bonomelli per gli emigranti, Società Umanitaria, Italica Gens, Lega Nazionale per la protezione degli interessi italiani, Croce Rossa Italiana.

Nei riguardi specifici degli invalidi di guerra residenti all'estero, il Consiglio Superiore dell'emigrazione fa voti che, indipendentemente ed oltre l'assistenza ad essi prestata dalle Autorità del proprio Paese, ed in attesa che venga risolto il problema della protezione internazionale degli invalidi di guerra, vengano svolte, sin da ora, presso i Governi dei Paesi di immigrazione, opportune pratiche intese specialmente ad ottenere:

a) che non siano fatte soverchie limitazioni alla immigrazione degli invalidi di guerra che abbiano ancora una notevole residuale capacità lavorativa;

b) che agli operai stabiliti all'estero venga estesa ed applicata la legislazione sociale vigente nei Paesi di residenza in materia di protezione del lavoro, di collocamento, di assicurazione e di assistenza;

c) che, al più presto possibile, nei paesi di residenza, sia assicurato con filantropica reciprocità il cambiamento degli apparecchi di protesi e vengano date le cure mediche appropriate alla invalidità di coloro che ne avessero bisogno, col trattamento di favore spettante ai nazionali.

Il Consiglio prese, inoltre, in considerazione la lamentata frequenza di sfratti di operai italiani dalla Svizzera, votando il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione:

considerata la gravità della questione degli sfratti di lavoratori italiani dalla Svizzera;

tenuto conto della grave crisi di disoccupazione che travaglia il vicino paese;

nel mentre fa voti che il Governo federale tenga debito conto della situazione critica in cui si trovano i nostri operai i quali da tempo risiedono nella Svizzera ed hanno dato, in tempi migliori, alle fortune economiche della Confederazione il contributo del loro pertinace lavoro;

invita il Governo Italiano a provvedere ad assistere quei nazionali, che si trovano in Svizzera senza lavoro e che sono nella impossibilità di ricondurre in Patria tutta la loro famiglia, allorché è trascorso il periodo utile perché possano continuare a fruire del sussidio svizzero.

Decreti sulla cittadinanza nella Tunisia. — Il Consiglio Superiore, dopo aver discusso la questione creata dalla emanazione dei decreti 8 novembre 1921 del Bey di Tunisi e del Presidente della Repubblica francese sulla attribuzione della cittadinanza tunisina e francese, ha adottato il seguente ordine del giorno, su proposta degli on. Rossi, Bettoni, Turati, Cabrini e Jacini:

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione:

preoccupato dell'emozione che i recenti Decreti Beylicale e Presidenziale sulla cittadinanza hanno suscitato sia fra la numerosa collettività italiana stabilita in Tunisia, che ha origine e carattere prevalenti di emi-

grazione di lavoratori, sia nell'opinione pubblica del Paese, specialmente nelle regioni che per antica tradizione forniscono l'emigrazione verso la Tunisia;

tenute presenti le dichiarazioni fatte dal Governo alla Camera dei Deputati con le quali si danno affidamenti circa la non applicazione immediata di quei Decreti ai cittadini italiani;

fatta ogni riserva sulla questione se un'eventuale applicazione del decreto francese 8 novembre 1921, concernente l'attribuzione della cittadinanza francese a coloro che sono nati nella Reggenza di Tunisi nelle condizioni in essi indicate, sarebbe internazionalmente legittimata dai diritti che derivano alla Francia dal Trattato del Bardo 1881, col quale la Francia assunse il protettorato internazionale della Reggenza di Tunisi;

considerato che la non applicabilità del decreto beylicale sulla cittadinanza tunisina è condizionato al vigore della Convenzione 28 settembre 1896, già denunciata dal Governo francese;

invita il Governo a fare i passi necessari perchè sia *in modo durevole* garantita la cittadinanza italiana degli emigranti italiani in Tunisia e dei loro discendenti, anche per non compromettere il tradizionale movimento migratorio che ha apportato ed apporta alla Tunisia la mano d'opera necessaria al suo sviluppo economico.

Varie. — Il Consiglio Superiore, infine, a norma della legge sull'emigrazione, ha dato parere favorevole al provvedimento che limita, temporaneamente, alle compagnie nazionali la concessione della patente di vettore per il Nord America, in considerazione della situazione creata dalla legge americana che limita l'immigrazione. Inoltre, il Consiglio ha dato parere favorevole alla proposta di determinazione della circoscrizione territoriale degli Ispettorati dell'emigrazione di Bari e di Napoli agli effetti della competenza giurisdizionale.

Leggi straniere ed accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

CANADA

Ordinanza 26 luglio 1921 (P. C. 2668) che determina la scorta minima di denaro di cui devono essere forniti gli immigranti per essere ammessi nel Canadá.

S. E. il Governatore in Consiglio, su proposta del Ministro dell'immigrazione e della colonizzazione, si è compiaciuto di ordinare che le ordinanze in Consiglio del 3 maggio 1910 (P. C. 924), 7 gennaio 1914 (P. C. 4), 23 novembre 1920 (P. C. 2930) e 19 marzo 1921 (P. C. 959) vengono abrogate.

S. E. il Governatore in Consiglio, sulla stessa proposta ed in base all'art. 37 della Legge sull'immigrazione (9-10 Ed. VII, Ch. 27, modificato dalla legge Ch. 32 dell'anno 11-12 di Giorgio V), si è inoltre compiaciuto di emanare il seguente regolamento:

L'entrata nel Canadá è d'ora innanzi vietata ad ogni immigrante che non sia in legittimo possesso personale dell'ammontare minimo di denaro stabilito come segue:

Nel caso di un immigrante dell'età di anni 18 o superiore la somma di doll. 250 e nel caso di un immigrante dell'età di anni 5 e inferiore agli anni 18 la somma di doll. 125, oltre, in ogni caso, il biglietto ferroviario o il denaro sufficiente per il prezzo del viaggio fino alla destinazione nel Canadá. Nel caso di un emigrante, che sia capo di famiglia e sia accompagnato da uno o più membri della sua famiglia, la scorta di danaro prescritto, oltre il biglietto o il danaro sufficiente per il viaggio a destinazione nel Canadá, deve essere di doll. 125 per ogni membro della famiglia (eccettuato il capo di famiglia il quale deve avere doll. 250) dell'età di 18 anni e superiore e di doll. 50 per ogni membro della famiglia dell'età di 5 anni e inferiore ai 18. Il funzionario d'emigrazione in servizio può, nonostante le precedenti disposizioni, esonerare ogni emigrante dall'applicazione del presente regolamento se gli è fornita la prova, che:

a) l'immigrante, se maschio, viene per un impiego assicurato

in un lavoro agricolo ed ha i mezzi per raggiungere la località di tale impiego;

b) l'immigrante, se femmina, viene per un impiego assicurato in servizio domestico ed ha i mezzi per raggiungere la località di tale impiego.

c) l'immigrante, sia maschio o femmina, rientri in una delle seguenti categorie, e sia venuto per risiedere con un parente compreso in una delle categorie seguenti, il quale sia abile al lavoro e sia disposto a prendere a suo carico tale immigrante e questi abbia i mezzi per raggiungere il luogo di residenza di tale congiunto:

Moglie che si reca presso il marito;

Figlio che si reca presso il genitore;

Fratello o sorella che si reca presso il fratello;

Minorenne che si reca presso una sorella maritata o nubile indipendente;

Genitore che si reca presso il figlio o la figlia.

Ordinanza 26 luglio 1921 (P. C. 2669) concernente il visto ai passaporti per l'entrata nel Canada.

S. E. il Governatore in Consiglio, su proposta del Ministro della immigrazione e colonizzazione si è compiaciuto di ordinare che la ordinanza in Consiglio (P. C. 918) del 9 maggio 1910 sia abrogata.

S. E. il Governatore in Consiglio, sulla stessa proposta ed in base all'art. 37 della legge sulla Immigrazione (9-10, Ed. VII, Ch. 27) modificata dalla legge Ch. 32 dell'anno 11-12 di Giorgio V, si è inoltre compiaciuto di emanare il seguente regolamento.

L'entrata e lo sbarco nel Canada è proibita ad ogni persona che non sia in possesso di un valido passaporto rilasciato dal Governo del paese del quale tale persona è suddito o cittadino, e per gli effetti di questo regolamento ciascun passaporto deve essere esibito nell'anno della data della sua ammissione e, se non si tratti di un passaporto britannico, deve portare il visto di un ufficio diplomatico o consolare britannico.

Questa disposizione non si applica ai sudditi britannici che entrano al Canada direttamente o indirettamente dal Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda, dagli Stati Uniti di America o da uno dei domini autonomi britannici o da Terranuova nè si applica ai cittadini americani che entrano nel Canada dagli Stati Uniti di America, nè agli individui che hanno risieduto negli Stati Uniti di America per un periodo di un anno immediatamente prima del loro arrivo o del loro sbarco nel Canada.

STATO DEI SERBI · CROATI · SLOVENI

Legge 21 maggio 1921 sull'emigrazione.

AUTORITÀ DELL'EMIGRAZIONE.

Art. 1. — Presso il Ministero della Politica Sociale viene istituita una Sezione per l'emigrazione ed immigrazione con incarico di curare tutte le questioni inerenti all'emigrazione e di sorvegliare tutte le Autorità dell'emigrazione ed immigrazione ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Politica Sociale 12 maggio 1920, n. 11836.

Art. 2. — Nei principali porti nazionali verranno istituiti dei Commissariati per l'emigrazione ed immigrazione, sottoposti alla Sezione per l'emigrazione ed immigrazione presso il Ministero della Politica Sociale, quali delegati di questa Sezione con lo scopo di sorvegliare l'esecuzione della presente legge riflettente il trasporto di emigranti. Questi Commissariati dovranno notificar ogni deficienza alle competenti Autorità di Polizia e di Porto e cercare di risolverle d'accordo con le stesse. Se l'accordo non potrà esser raggiunto, ciascuna Autorità (di Polizia o di Porto) ne farà rapporto al proprio competente Ministero, il quale procederà d'accordo col Ministero dell'Interno e con quello delle Comunicazioni e Trasporti.

Art. 3. — Ai rappresentanti diplomatici e consolari del Regno nei Paesi e Stati, dove esistono grandi ed importanti colonie di nostri emigrati, potrà esser addetto un delegato per l'emigrazione quale organo della Sezione per l'emigrazione presso il Ministero della Politica Sociale e quale intermediario tra questa Sezione ed i nostri emigrati con lo scopo di tutelarli. Questo delegato verrà nominati dal Ministero della Politica Sociale d'accordo col Ministero degli Esteri. Egli, nei suoi affari, sarà sottoposto al rispettivo rappresentante diplomatico e consolare. In tutte le principali colonie dei nostri emigrati verrà istituito un Comitato che coopererà con le nostre Autorità consolari e diplomatiche. Il Ministero della Politica Sociale, d'accordo col Ministero degli Esteri, è autorizzato di stabilire, per decreto, la competenza e la sfera d'azione delle Autorità dell'emigrazione.

Art. 4. — Nella competenza del Ministero della Politica Sociale e degli organi a lui sottoposti rientrano tutte le questioni relative all'emigrazione di cittadini del Regno SHS. In quanto vi possa esser conflitto di competenza tra il Ministero della Politica Sociale ed altri Ministeri, il primo emetterà decreti d'accordo con gli altri Ministeri.

Art. 5. — Il Ministero della Politica Sociale pubblicherà ogni anno un esauriente rapporto sul nostro servizio dell'emigrazione, rapporto che potrà esser sottoposto all'Assemblea Nazionale.

DISPOSIZIONI DI POLIZIA PER L'EMIGRAZIONE.

Art. 6. — L'emigrazione è permessa nei limiti della presente legge. Il Ministero della Politica Sociale è autorizzato però di limitarla e sospenderla per un tempo determinato e per determinati Stati, se la limitazione o sospensione è richiesta dall'interesse del paese e degli stessi emigranti.

Art. 7. — A sensi della presente legge è considerato emigrante ogni cittadino jugoslavo che emigra in paesi transoceanici in cerca di lavoro e che viaggia in terza classe o in classi equiparate alla terza oppure in sottocoperta, che va a raggiungere parenti emigrati sotto le medesime condizioni prima di lui, oppure considerati emigranti dalle nostre Autorità.

Art. 8. — L'emigrante può abbandonare il territorio nazionale soltanto se munito di passaporto, valevole esclusivamente per il viaggio, da un porto nazionale, ad un porto del paese dove emigra e può ritornare nel Regno soltanto con passaporto valevole per il viaggio dal porto dello Stato che abbandona ad un porto nazionale. È vietato il viaggio attraverso porti esteri europei.

Disposizioni speciali del Ministero della Politica Sociale, del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Esteri regolano il procedimento per il rilascio di passaporti agli emigranti.

Art. 9. — Il passaporto verrà rilasciato all'emigrante se potrà corrispondere alle seguenti condizioni:

- 1) esibendo una dichiarazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi militari;
- 2) se corrisponde alle condizioni relative all'immigrazione del paese in cui è diretto. Il Ministero della Politica Sociale è autorizzato di dare al riguardo, con decreto speciale, dettagliati schiarimenti;
- 3) se ha superato l'età di 18 anni: se d'età inferiore ai 18 anni, gli verrà esteso il passaporto unitamente a quello della famiglia con cui viaggia, oppure della persona autorizzata dal padre o dal tutore di accompagnarlo. Queste circostanze dovranno esser dimostrate all'Autorità;
- 4) una dichiarazione della competente Autorità di Finanza di aver corrisposto agli obblighi di imposta ed altre disposizioni dell'Autorità di Finanza. Per ogni tentativo di eludere queste disposizioni, sia per la propria che per altra persona, verrà comminata la pena più grave prevista nella presente legge;
- 5) se contro il richiedente non pende un procedimento penale o se in caso di condanna ha espiato la pena inflittagli in via giudiziale.

IL TRASPORTO DI EMIGRANTI.

Art. 10. — Della vendita di biglietti di 3^a classe e di sottocoperta può occuparsi soltanto una Società di Navigazione previa autorizzazione da parte del Ministero della Politica Sociale. Questa autorizzazione non è trasferibile. Le Società di Navigazione che faranno formale domanda per l'ottenimento di quest'autorizzazione, sottostarranno a tutte le disposizioni di legge sull'emigrazione che riguardano il trasporto di emigranti. Le Società di Navigazione estere che otterranno questa autorizzazione, dovranno pagare quale contributo d'imposta una tassa minima di 100,000 Dinari annui a seconda dell'ammontare del capitale sociale ed a norma delle disposizioni del Ministero della Politica Sociale.

Quest'autorizzazione vale per tutto il Regno SHS. Il richiedente dovrà indicare nella domanda i luoghi in cui vorrà istituire proprie rappresentanze.

Art. 11. — Biglietti di passaggio per paesi transoceanici possono esser emessi soltanto per piroscafi di quelle Società di Navigazione che imbarcheranno e sbarcheranno passeggeri in porti nazionali, e questi biglietti di passaggio hanno valore soltanto per l'imbarco e sbarco in porti nazionali. Una contravvenzione a questa disposizione ha per conseguenza le pene più gravi previste nella presente legge.

Art. 12. — Biglietti di passaggio possono esser emessi soltanto per piroscafi che corrispondano alle disposizioni dell'Autorità Marittima del Regno SHS. 15 dicembre 1919, n. 2200. Ciascun piroscafo sarà, prima dell'imbarco degli emigranti sottoposto ad una visita da parte delle nostre Autorità portuali per accertare se corrisponde o meno a queste disposizioni.

Art. 13. — E in facoltà del Consiglio dei Ministri di decidere a chi fra i concorrenti sia da darsi la concessione a sensi dell'art. 10.

Saranno preferite Società di Navigazione nazionali se le condizioni offerte dalle stesse corrispondano alle esigenze del trasporto di emigranti.

Art. 14. — La Società di Navigazione che farà domanda per ottenere la suddetta autorizzazione, dovrà depositare una cauzione di 500,000 Dinari nella forma che verrà stabilita dal Ministero della Politica Sociale, cauzione che le verrà restituita se la domanda avrà esito negativo oppure se verrà tolta l'autorizzazione già data. Il Ministero della Politica Sociale può per Società di Navigazione estere, aumentare in ogni singolo caso questa cauzione. Questa cauzione può consistere in danaro contante oppure in obbligazioni di stato e deve essere depositata presso la Banca Nazionale SHS, la quale amministrerà questo deposito a spese del depositante.

La cauzione deve in prima linea servire quale garanzia per l'a-

dempimento degli impegni assunti dalle Società di Navigazione di fronte agli emigranti e per pagamento di multe eventualmente inflitte alle stesse. Se la cauzione in questione diminuisce fino ad un importo inferiore ai 400,000 Dinari, la Società di Navigazione è tenuta di completarla fino all'importo stabilito di 500,000 Dinari.

Art. 15. — Per ogni posto venduto in 3^a classe e sottocoperta la Società di Navigazione dovrà corrispondere una tassa per l'ammontare che verrà stabilito dal Ministero della Politica Sociale a seconda se la Società di Navigazione sia nazionale od estera. Questa tassa non deve esser compresa nel prezzo di passaggio. Così pure nel suddetto prezzo non saranno comprese altre tasse stabilite per la vendita di biglietti marittimi e ferroviari nell'interno ed all'estero.

Art. 16. — I prezzi per i biglietti di passaggio devono essere quotati in Dinari ed è vietato il pagamento nel Regno in valuta estera.

Art. 17. — Ciascun piroscalo che porterà oltre oceano 50 o più emigranti, è tenuto di mettere a disposizione un posto gratuito di 1^a classe con vitto completo per il viaggio di andata e ritorno ad un impiegato del Ministero della Politica Sociale, il quale durante l'imbarco, viaggio e sbarco ha diritto di controllare gli alloggi ed il vitto per gli emigranti e di ispezionare tutti i documenti di bordo.

Disposizioni dettagliate da parte del Ministero della Sanità Pubblica stabiliranno i doveri del medico di bordo, la farmacia di bordo, la visita dei passeggeri e equipaggio prima della partenza, disinfezione del bagaglio ed il trasporto di ammalati.

Art. 18. — Una Società di Navigazione concessionaria potrà rilasciar il biglietto di passaggio soltanto a quella persona che potrà legittimarsi con tutti i documenti richiesti agli emigranti.

Art. 19. — È vietato il rilascio di biglietti di passaggio a persone di età inferiore ai 18 anni, se non viaggiano in compagnia della propria famiglia o di persona, autorizzata legalmente di rappresentarla in questo riguardo. La vendita di biglietti di passaggio a donne, in merito alle quali esiste fondato sospetto di esser reclutate per il viaggio all'estero con lo scopo di esercitare la prostituzione, nonchè a giovani che cercano di sottrarsi all'obbligo militare, sarà punita con la pena massinia prevista nella presente legge.

Art. 20. — La Società di Navigazione è tenuta a fare rimpatriare a proprie spese l'emigrante, cui è stato vietato l'accesso sul territorio dello Stato al quale era diretto, in base alle disposizioni di legge sull'immigrazione colà vigenti.

Art. 21. — Il Ministero della Politica Sociale ha diritto di controllo illimitato sulla Società autorizzata a sensi dell'art. 10 e precisamente sulle rappresentanze, uffici e piroscali. Il suddetto Ministero può prender tutte le disposizioni necessarie per esercitare questo controllo.

Art. 22. — La Società di Navigazione può emettere biglietti di passaggio soltanto in base a contratto scritto fra l'emigrante e la Società od un suo rappresentante autorizzato. Questo contratto sarà stipulato in lingua serbo-croata oppure slovena ed esteso in due esemplari, di cui uno alla fine di ogni mese dovrà essere sottoposto al Ministero della Politica Sociale unitamente al foglio d'evidenza dell'emigrante, e dovrà contenere:

il nome della Società di Navigazione e l'esatta designazione della linea;

cognome, nome, professione, abitazione ed età dell'emigrante; il porto di sbarco ed imbarco;

il prezzo di passaggio e l'obbligo della Società in quanto al mantenimento;

il numero del lotto e l'assegnazione dello spazio in metri cubi a ciascuna persona;

estratto delle disposizioni sull'immigrazione del paese in cui è diretto l'emigrante.

Se la Società di Navigazione accetta emigranti in qualche porto dell'interno, il contratto dovrà comprendere anche le condizioni di trasporto da quel luogo fino al porto d'imbarco, più il mantenimento dell'emigrante dal giorno di accettazione fino al giorno d'imbarco.

Ogni richiesta da parte della Società di Navigazione superiore alla tariffa, dà all'emigrante diritto in misura doppia di quanto gli fu in più richiesto. Se l'emigrante non può intraprendere il viaggio, sia per malattia propria che di qualche membro di famiglia oppure per motivo riferentesi alla Società di Navigazione o al suo rappresentante, ha diritto alla restituzione del passaggio pagato. Così pure è tenuta la Società di Navigazione di restituire il passaggio all'emigrante che ha tentato di imbarcarsi con insufficienti documenti di viaggio oppure che venne respinto in occasione della visita medica prima dell'imbarco. Se l'emigrante per qualsiasi altra ragione recede dal contratto prima dell'imbarco, ha diritto alla restituzione della metà del prezzo di passaggio. In caso di differimento della partenza, la Società di Navigazione è tenuta a somministrare ai passeggeri vitto ed alloggio per tutto il tempo del ritardo. Se il ritardo è superiore agli otto giorni, l'emigrante ha diritto di scindere il contratto a carico della Società di Navigazione oppure di chiedere un'indennizzo di 50 Dinari per ogni giorno di ritardo. La Società di Navigazione risponde per tutte le spese di trasporto non previste nel contratto e precisamente per spese derivate durante il viaggio in seguito a cattivo tempo, disposizioni di autorità oppure per qualsiasi caso di forza maggiore.

Art. 23. — Tutti i diritti previsti dalla presente legge a favore di

cittadini jugoslavi si estendono anche a cittadini esteri se imbarcati o sbarcati in porti nazionali.

Art. 24. — Alla Società di Navigazione autorizzata a tenere rappresentanze e alla vendita di biglietti è vietato di entrare in relazione d'affari inerenti all'emigrazione in luoghi per i quali non sono autorizzate. In specie è vietato il reclutamento di emigranti per mezzo di subagenti od altre forme di operazione. E pure severamente vietato il cambio della moneta agli emigranti da parte dei rappresentanti.

Art. 25. — Il reclutamento di emigranti in specie con false informazioni o promesse soggiace alle pene previste nella presente legge. I rappresentanti della Società di Navigazione potranno dar informazioni soltanto riferentesi al trasporto.

Art. 26. — I rappresentanti agiranno nei limiti dell'art. 10 a nome e con piena responsabilità giuridica delle Società di Navigazione che rappresentano. I rappresentanti dovranno esser cittadini jugoslavi ed avere stabile dimora nel Regno. Le Società di Navigazione estere devono sottomettersi con riguardo ai loro affari, alle leggi e disposizioni del nostro Regno. Al rappresentante è severamente proibito di chiedere o ricevere dall'emigrante alcunchè oltre al prezzo di passaggio, che verrà stabilito dal Ministero della Politica Sociale.

Art. 27. — Le Società di Navigazione dovranno sottoporre ogni tre mesi le tariffe dei prezzi di passaggio al Ministero della Politica Sociale per visione ed approvazione. Ogni intenzione di cambiamenti dovrà essere notificata al Ministero della Politica Sociale, prima della entrata in vigore, la quale potrà avvenire soltanto dopo ottenuta l'approvazione.

Alla Società di Navigazione, autorizzata a sensi dell'art. 10, che si rifiutasse di trasportare emigranti, in base alla tariffa stabilita dal Ministero della Politica Sociale, potrà esser per sempre tolta la concessione.

Art. 28. — L'autorizzazione prevista nell'art. 10 può essere ritirata oppure tolta in ogni momento da parte del Ministero della Politica Sociale. Il Ministero della Politica Sociale non è tenuto di indicare i motivi.

Art. 29. — Le Società di Navigazione autorizzate al trasporto di emigranti dovranno mettere a disposizione su ciascun piroscafo nel suo viaggio di ritorno 15 posti per indigenti, che rimpatriano per ordine delle autorità consolari.

Art. 30. — Il Ministero della Politica Sociale è autorizzato d'accordo col Ministero dei Trasporti, Commercio, Finanze ed Esteri, di stabilire in forma di contratto con Società di Navigazione nazionali delle facilitazioni e preferenze, se richieste dallo interesse dell'emigrazione o dallo sviluppo della nostra marina mercantile.

II. FONDO DELL'EMIGRAZIONE.

Art. 31. — Il Fondo dell'emigrazione è costituito dalle pene pecuniarie ed altri contributi in base alla presente legge ed altre disposizioni, che in base alla stessa potrebbero essere emesse.

Art. 32. — Il Ministero della Politica Sociale è autorizzato a stabilire in via d'ordinanza il contributo al fondo per l'emigrazione, che i rimpatrianti dovranno pagare per i servizi resi in paesi transoceanici dagli organi di questo Ministero.

Art. 33. — I contributi al Fondo dell'emigrazione vengono depositati presso l'Amministrazione dei Fondi del Regno SHS, che amministra questo fondo a norma delle disposizioni del Ministero della Politica Sociale, cui è affidata la gestione di questo fondo.

Art. 34. — Il Fondo dell'emigrazione ha lo scopo di coprire le spese derivanti dal servizio dell'emigrazione, spese non previste nel bilancio, quelle per sovvenzioni ad organizzazioni di nostri emigranti, per sussidi ad emigranti poveri, per l'erezione di Case di emigranti ed in generale per scopi utili agli emigranti.

PENE PER CONTRAVVENZIONE ALLA PRESENTE LEGGE.

Art. 35. — Oltre il Ministero della Politica Sociale sono autorizzati a fissare pene per contravvenzioni alla presente legge le Autorità di Polizia o di Porto d'accordo col Commissario per l'emigrazione, se la contravvenzione avvenne nella sede del Commissario per l'emigrazione.

Le contravvenzioni commesse all'estero saranno punite dal Ministero della Politica Sociale. Contro la condanna di una Autorità inferiore al Ministero della Politica Sociale è ammesso il ricorso all'Autorità immediatamente superiore od in terza istanza a questo Ministero entro il termine di 14 giorni dopo avuta notizia della sentenza. Contro la decisione del Ministero della Politica Sociale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 36. — Sarà punito con arresto fino a 6 mesi e con multa da 500-2000 Dinari chi venderà biglietti di passaggio senza l'autorizzazione a termini dell'art. 10.

b) con arresto fino a 6 mesi e con multa da 500-2000 Dinari chi recluterà emigranti senza esserne regolarmente autorizzato dalla Società di Navigazione autorizzata alla vendita dei biglietti a sensi dell'art. 10 oppure se l'accaparramento avvenne fuori della giurisdizione od in forma non ammessa dalla presente legge. Se quest'accaparramento era a favore della Società autorizzata a sensi dell'art. 10, alla Società potrà essere tolta la concessione per sempre oppure per un determinato tempo, oppure potrà esserle inflitta una multa da 1000-20.000 Dinari. Se l'accaparramento ebbe luogo mediante false informazioni, la pena potrà esser inasprita con arresto fino ad un anno e con multa fino a 50.000 Dinari, salvo le pene più severe previste da altre leggi.

c) Il rappresentante di una Società autorizzata a sensi dell'art. 10 che incasserà dall'emigrante in qualunque forma la provvigione, oltre il prezzo stabilito nella tariffa, sarà punito, senza riguardo al suo immediato allontanamento dal posto finora occupato, con multa da 500 a 1000 Dinari.

d) Il rappresentante di una Società autorizzata a sensi dell'art. 10 che nasconde o falsifica il numero dei biglietti venduti con lo scopo di diminuire le Headtax dovute all'Amministrazione statale, sarà punito con multa da 100-500 Dinari.

e) Il rappresentante di una Società di Navigazione autorizzata a sensi dell'art. 10, che emetterà biglietti di passaggio a persone non provviste di passaporto, sarà punito con arresto fino a 6 mesi e con multa da 200-1000 Dinari. Alla medesima pena soggiace chi ha venduto un biglietto di passaggio a persona d'età inferiore ai 18 anni, se non sotto le condizioni stabilite nell'art. 19, salvo le pene più severe previste da altre leggi per questo procedimento.

f) La Società autorizzata a sensi dell'art. 10 sarà punita con l'annullamento della concessione e con multa da 10-100,000 Dinari, se piroscafi, appartenenti alla stessa, imbarcheranno o sbarcheranno emigranti jugoslavi in porti, nei quali l'imbarco e lo sbarco è vietato a norma della presente legge.

g) La Società autorizzata a sensi dell'art. 10 sarà punita con multa da 5-50,000 Dinari, se piroscafi appartenenti alla stessa imbarcheranno in 3 cl. o sottocoperta passeggeri senza il biglietto di passaggio emesso in base al contratto scritto previsto nell'art. 20 della presente legge.

h) Il passeggero-emigrante che ha tentato di prender imbarco con falsi ed insufficienti documenti, sarà punito con arresto fino a 6 mesi e con multa fino a 1000 Dinari.

Art. 37. — Per ogni altra contravvenzione alla presente legge il colpevole sarà punito con multa da 300 a 1000 Dinari.

Art. 38. — Le pene pecuniarie previste in base alla presente legge vanno a favore del Fondo per l'emigrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 39. — In quanto la presente legge stabilisce speciali concessioni per la gestione di determinati affari, vengono abrogate tutte le concessioni e autorizzazioni vigenti per la gestione di detti affari.

Art. 40. — Il Ministero della Politica Sociale stabilirà, in via d'ordinanza, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge (1). Il Ministero della Politica Sociale è pure autorizzato a regolare,

(1) Con ordinanza del Ministero della Politica sociale in data 7 luglio 1921, l'entrata in vigore della legge sull'emigrazione 21 maggio 1921 venne fissata a datare dal 16 luglio 1921.

per decreto, la competenza dei governi provinciali relativamente alla presente legge.

Art. 41. — Il Ministero della Politica Sociale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

POLONIA

Ordinanza del Consiglio dei Ministri, relativa alla creazione di un Ufficio di emigrazione presso il Ministero del Lavoro e dell'Assistenza sociale.

In virtù degli articoli 15 e 29 del decreto relativo alla organizzazione del potere centrale e conformemente alla risoluzione della Dieta Costituente del 19 marzo 1920, è ordinato quanto segue:

Art. 1. — È creato un Ufficio di emigrazione presso il Ministero del Lavoro e dell'Assistenza sociale. L'Ufficio di emigrazione è l'istituzione centrale per tutti gli affari concernenti la emigrazione, il rimpatrio, la immigrazione e l'assistenza agli emigranti.

Art. 2. — Il campo di attività dell'Ufficio di emigrazione è il seguente:

- a) elaborazione delle leggi e delle ordinanze concernenti gli affari sottoposti alla competenza dell'Ufficio;
- b) preparazione delle convenzioni di emigrazione e di tutti gli accordi internazionali concernenti la emigrazione, il rimpatrio e la immigrazione, di accordo col Ministero degli Affari esteri;
- c) controllo del reclutamento degli operai per i lavori all'estero;
- d) azione contro la propaganda nociva e l'arruolamento illegale degli emigranti;
- e) servizio di informazione sulle condizioni dei paesi esteri e comunicazione di queste informazioni alle persone, agli istituti ed alle autorità interessate;
- f) affari relativi all'organizzazione del trasporto degli emigranti;
- g) assistenza agli emigranti ed ai rimpatriati durante il viaggio;
- h) protezione dei diritti e degli interessi degli emigranti sul luogo del loro lavoro;
- i) assistenza ai rimpatriati immediatamente dopo il loro rimpatrio;
- j) collaborazione col Ministero delle Finanze nell'organizzazione dell'invio dei risparmi degli emigranti al loro paese di origine;
- k) protezione delle società e delle istituzioni sociali ed economiche in Polonia ed all'estero che hanno per fine il soccorso e l'assistenza agli emigranti ed ai rimpatriati e controllo della loro attività per quanto concerne l'applicazione dei regolamenti che riguardano la emigrazione;
- l) licenze alle compagnie estere di navigazione per la vendita in Polonia di biglietti di terza classe;

m) statistica dei movimenti migratori in collaborazione col l'Ufficio Centrale di statistica.

Art. 3. — Il Direttore dell'Ufficio di emigrazione è nominato su proposta del Ministero del lavoro e dell'Assistenza sociale di accordo col Ministro degli Affari esteri.

Gli altri impiegati e funzionari dell'Ufficio sono nominati in conformità dei regolamenti in vigore presso il Ministero del Lavoro e dell'Assistenza sociale su proposta del Direttore dell'Ufficio di emigrazione.

Art. 4. — Gli organi dell'Ufficio di emigrazione sono: *a)* il Commissario di emigrazione a Gdansk nominato dal Ministro del Lavoro e dell'Assistenza sociale e dal Ministro degli Affari esteri; *b)* gli uffici di Stato per il collocamento e l'assistenza agli emigranti, in quanto siano incaricati degli affari di emigrazione in virtù del decreto 27 gennaio 1919.

Art. 5. — La collaborazione con gli organi esecutivi degli altri Ministeri è regolata dal Ministro del Lavoro e della Assistenza sociale di intesa con i Ministri competenti.

All'estero l'Ufficio di emigrazione adempie alle sue funzioni di accordo col Ministro degli esteri e con l'aiuto dei suoi organi.

Nei paesi riconosciuti dall'Ufficio di emigrazione come particolarmente adatti per l'emigrazione il Ministro degli affari esteri nomina, su proposta del Ministro del Lavoro e dell'Assistenza sociale, degli addetti speciali per gli affari di emigrazione presso le legazioni diplomatiche e consolari. Le loro funzioni ed il carattere del servizio sono regolati da una ordinanza speciale del Ministero degli Affari esteri di accordo col Ministro del Lavoro e dell'Assistenza sociale.

Art. 6. — Esiste presso l'Ufficio di emigrazione, come organo consultivo, un Consiglio di emigrazione la cui costituzione e le cui funzioni saranno regolate da un'ordinanza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7. — L'Ufficio di emigrazione ha a sua disposizione un fondo destinato esclusivamente all'assistenza degli emigranti e dei rimpatriati. Il modo di costituire questo fondo di emigrazione sarà stabilito da una ordinanza del Ministro delle Finanze di accordo col Ministro del Lavoro e dell'Assistenza sociale.

Art. 8. — Il Ministro del Lavoro e dell'Assistenza sociale stabilisce, su proposta del Direttore dell'Ufficio di emigrazione, i principi dell'organizzazione, della contabilità, il regolamento interno ed il progetto di bilancio dell'Ufficio.

Art. 9. — L'Ufficio di emigrazione corrisponde direttamente con tutte le autorità della Repubblica all'interno ed all'estero.

L'Ufficio di emigrazione corrisponde con gli Uffici di emigrazione o di immigrazione degli Stati esteri per mezzo del Ministero degli Affari esteri.

Art. 10. — L'ordinanza entrerà in vigore dal 1° maggio 1920.

Movimento dell'emigrazione italiana

A) Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

I. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.

Settembre 1921.

PORTI DI PARTENZA DAL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
				per sesso		per paesi di destinazione							
	Italiani	Stranieri	Totale	Uomini	Donne	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	4,115	162	4,277	2,854	1,261	63	686	—	399	2,880	87	—	—
Napoli	6,990	946	7,936	4,336	2,654	97	6,006	—	144	659	—	—	84
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	443	—	443	266	177	—	443	—	—	—	—	—	—
Totale	11,548	1,108	12,656	7,456	4,092	160	7,135	—	543	3,539	87	—	84

Ottobre 1921.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	8,611	205	8,816	6,228	2,383	—	334	—	966	7,177	134	—	—
Napoli	6,195	601	6,796	3,800	2,395	102	4,873	—	185	692	—	—	343
Palermo	949	—	949	512	437	—	949	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	138	419	557	80	58	35	70	—	5	27	—	1	—
Totale	15,893	1,225	17,118	10,620	5,273	137	6,226	—	1,156	7,890	134	1	343

Cifre provvisorie.

2. — Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno
da paesi transoceanici.

Settembre 1921.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Italiani	Stranieri	Totale	Uomini	Donne	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova . . .	757	34	791	537	220	—	—	—	211	525	18	—	—
Napoli . . .	6,245	3,164	9,409	4,520	1,725	634	5,376	—	78	154	—	—	3
Palermo . . .	4,030	92	4,122	3,009	1,021	—	4,030	—	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . .	73	692	765	56	17	—	73	—	—	—	—	—	—
Totale . .	11,105	3,982	15,087	8,122	2,982	634	9,470	—	289	682	18	—	3

Ottobre 1921.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova . . .	1,594	118	1,712	1,145	449	—	1,136	—	138	297	21	2	—
Napoli . . .	5,139	2,063	7,202	3,733	1,406	277	4,747	—	27	88	—	—	—
Palermo . . .	2,380	214	2,594	1,821	559	—	2,380	—	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . .	103	515	619	80	23	—	92	—	—	11	—	—	—
Totale . .	9,216	2,911	12,127	6,779	2,437	277	8,355	—	165	396	21	2	—

Cifre provvisorie.

II.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI TRANSOCEANICI
DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

ANNO 1921	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	TOTALE	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio ..	27,069	16,420	7,448	3,231	132	21,704	460	850	3,830	95	15	11	2
Febbraio ..	23,965	13,825	6,835	3,305	108	20,066	—	611	3,044	36	2	90	8
Marzo	19,060	10,993	5,338	2,729	88	14,444	—	854	3,540	61	4	59	10
Totale 1° trim.	70,124	41,238	19,621	9,265	328	56,214	460	2,315	10,414	192	21	160	20
Aprile	27,237	15,646	7,662	3,959	460	24,070	—	482	2,183	9	8	55	—
Maggio	25,941	15,462	7,608	2,871	544	21,281	268	1,018	2,726	43	11	—	50
Giugno	4,895	3,102	1,295	498	182	2,091	22	662	1,687	83	7	150	11
Totale 2° trim.	58,193	34,210	16,565	7,328	1,186	47,442	290	2,162	6,596	135	26	205	61
1° Semestre	128,227	75,448	36,186	16,593	1,514	108,656	750	4,477	17,010	327	47	365	81
Luglio	8,702	4,518	2,721	1,463	429	6,608	—	750	899	14	1	1	—
Agosto	7,370	4,127	2,122	1,121	258	4,366	157	487	1,926	65	13	93	5
Settembre . . .	11,581	6,472	3,174	1,933	161	7,149	—	546	3,548	87	5	84	1
Totale 3° trim.	27,653	15,117	8,017	4,517	848	18,123	157	1,783	6,373	166	19	178	6
Ottobre	15,927	9,224	4,027	2,666	139	6,230	5	1,156	7,900	135	5	343	5

III.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

ANNO 1921	TOTALE dei passaporti rilasciati	PAESI DI DESTINAZIONE								
		Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non me- diterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	3,693	162	1,532	17	461	1,249	15	24	93	40
Febbraio	4,406	324	1,804	16	514	1,466	43	13	101	125
Marzo	6,219	513	2,855	43	547	1,961	22	31	99	148
Totale 1° trim.	14,318	999	6,291	76	1,522	4,676	80	68	293	313
Aprile	16,700	824	12,891	39	648	2,076	23	12	84	103
Maggio	18,828	533	15,797	24	635	1,658	21	36	80	44
Giugno	7,946	219	5,243	31	680	1,592	30	28	62	61
Totale 2° trim.	43,474	1,576	33,931	-94	1,963	5,326	74	76	226	203
1° Semestre	57,792	2,575	40,222	170	3,485	10,002	154	144	519	521
Luglio	7,594	339	4,436	8	445	2,198	43	17	66	42
Agosto	10,096	269	5,176	25	498	3,866	44	—	120	98
Settembre	11,292	208	5,013	12	847	4,670	67	213	178	84
Totale 3° trim.	28,982	816	14,625	45	1,790	10,734	154	239	364	224
Ottobre	12,508	123	6,046	18	899	5,071	66	24	158	99

IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI

Settembre 1921

ANNO 1921	REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
			Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
	Piemonte	1,637	8	264	—	14	1,268	10	107	16	12
	Liguria	170	—	62	—	4	60	23	—	4	17
	Lombardia	574	7	107	2	18	386	5	4	45	—
	Veneto	1,032	53	199	—	367	389	—	—	20	4
	Emilia	195	—	137	—	8	33	3	14	—	—
	Toscana	1,246	3	126	—	37	56	3	2	17	2
	Marche	887	10	87	—	5	725	—	—	—	—
	Umbria	70	—	59	—	4	7	—	—	—	—
	Lazio	92	—	90	—	1	1	—	—	—	—
	Abruzzi e Molise	710	32	509	—	71	94	—	—	—	4
	Campania	1,258	18	947	1	74	161	6	23	—	28
	Puglie	353	1	198	—	11	74	—	63	6	—
	Basilicata	403	4	229	1	42	122	—	—	—	5
	Calabria	1,637	58	623	8	152	775	10	—	—	11
	Sicilia	1,871	7	1,235	—	16	540	4	—	68	1
	Sardegna	8	—	3	—	—	5	—	—	—	—
	Venezia Tridentina	102	7	51	—	19	29	3	—	2	—
	Venezia Giulia e Zara	107	—	87	—	4	16	—	—	—	—
	Totale	11,292	208	5,013	12	847	4,670	67	213	178	84

Segue IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Ottobre 1921.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	1,403	4	236	12	50	1,065	15	9	14	8
Liguria	256	—	85	—	5	125	6	1	1	33
Lombardia	625	3	114	—	21	444	7	2	24	10
Veneto	1,073	35	213	—	457	356	2	—	2	8
Emilia	180	—	112	—	6	59	—	1	1	1
Toscana	356	3	197	—	47	91	3	—	10	5
Marche	748	3	102	—	2	640	1	—	—	—
Umbria	118	—	106	—	3	8	—	—	—	1
Lazio	76	1	74	—	1	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	1,031	23	596	—	25	384	—	3	—	—
Campania	1,482	7	1,165	1	43	236	1	10	2	17
Puglie	456	2	367	—	24	55	—	—	11	—
Basilicata	628	7	274	1	71	290	6	2	—	7
Calabria	1,532	31	601	14	103	763	15	—	1	4
Sicilia	2,163	3	1,510	—	21	533	4	—	87	5
Sardegna	11	—	4	—	—	7	—	—	—	—
Venezia Tridentina	190	1	142	—	12	27	6	—	2	—
Venezia Giulia e Zara	177	—	148	—	8	18	—	—	3	—
Totale	12,508	123	6,046	18	899	5,071	66	28	158	89

B) Emigrazione non transoceanica.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI DISTINTI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Anno 1921	Emigranti partiti				Stati di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Morti di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ungheria, Slovacchia, Ceco	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio . . .	3,437	1,981	1,158	268	2,157	466	108	54	61	23	173	—	—	36	80	21	13	27	111	89	15	3
Febbraio . . .	3,342	1,994	1,006	342	2,106	369	89	50	69	36	175	2	5	27	78	10	8	30	183	51	24	—
Marzo	4,445	2,908	1,119	418	2,651	402	262	130	77	15	210	2	1	46	437	4	3	37	107	27	34	1
Aprile	6,993	4,939	1,496	558	3,377	608	950	96	181	60	198	3	3	56	1,166	3	1	30	149	59	39	5
Maggio	5,351	3,508	1,287	496	2,969	533	444	111	104	32	168	1	3	30	671	26	7	10	205	26	6	5
Giugno	4,856	3,162	1,312	382	2,836	750	413	76	103	39	116	3	2	13	361	1	1	21	80	20	21	—
I. Semestre	28,424	18,522	7,378	2,494	16,066	3,158	2,275	516	585	205	1,040	11	14	298	2,783	65	33	155	835	272	149	14
Luglio	5,237	3,188	1,928	421	2,584	1,483	276	137	116	6	65	1	8	50	359	4	2	5	93	8	40	—
Agosto	5,054	2,724	1,826	504	3,034	574	517	82	175	19	96	2	3	9	384	—	2	14	104	17	21	1
Settembre . .	5,593	2,717	2,176	700	3,580	430	235	87	333	27	156	4	1	28	457	—	1	10	170	30	42	2
Totale 3° trim.	15,884	8,629	5,630	1,625	9,198	2,487	1,028	306	624	52	317	7	12	87	1,200	4	5	29	367	55	103	3
Ottobre	6,343	3,425	2,334	584	3,972	289	327	100	405	28	262	1	4	16	380	2	2	423	106	46	35	5

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di « espatrio », che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire, che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.

II.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI

Anno 1921	M E S I	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																	
			Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ungheria, Slovacchia, Ceco	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Scandinavia	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Balcanti e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco	Altri paesi
	Gennaio	5,185	2,621	831	392	138	128	41	229	2	3	32	320	40	11	43	297	32	17	8
	Febbraio	5,585	3,208	621	332	139	197	54	230	9	7	66	405	19	5	49	195	35	71	12
	Marzo	7,135	3,403	764	742	205	186	28	235	8	4	61	1,066	30	10	46	266	87	41	14
	Totale 1° trim.	17,906	9,292	2,216	1,406	482	511	123	694	19	14	136	1,701	89	26	138	629	154	129	34
	Aprile	8,973	3,066	906	1,243	240	241	53	223	4	6	92	1,604	48	7	73	435	32	43	27
	Maggio	5,934	3,068	632	568	128	108	25	148	1	3	27	791	27	16	49	236	17	32	27
	Giugno	7,042	4,021	1,056	549	110	125	43	134	2	9	73	626	34	11	55	127	24	22	21
	Totale 2° trim.	21,949	10,815	2,594	2,360	478	474	122	505	7	18	192	3,021	109	34	177	798	73	97	75
	I. Semestre	39,855	20,017	4,810	3,826	960	985	245	1,169	26	32	351	4,812	198	66	315	1,427	227	226	109
	Luglio	6,376	3,022	1,478	518	124	116	10	111	6	1	103	653	12	9	48	100	15	29	21
	Agosto	7,273	3,977	691	608	154	257	29	146	2	6	20	1,027	26	18	72	137	31	31	41
	Settembre	8,303	4,433	546	515	139	409	17	259	3	3	25	1,138	25	15	377	161	45	61	21
	Totale 3° trim.	21,952	11,482	2,715	1,641	417	842	56	516	11	10	149	2,818	63	42	497	398	91	121	83
	Ottobre	8,225	4,813	423	706	141	586	22	238	1	13	30	810	23	10	142	222	57	18	10

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA
Settembre 1921.

REGIONI	Emigranti espatriati			Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceca- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bre- tagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balci- ci e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
	Uomini		Donne																			
	Totale	Minori di 15 anni																				
Piemonte	1,947	784	910	253	1,719	139	4	1	13	6	40	—	4	2	—	—	—	—	4	3	0	—
Liguria	188	89	83	16	154	11	—	4	—	—	6	—	3	1	—	—	—	—	1	1	3	—
Lombardia	843	539	240	64	414	171	12	13	203	6	10	1	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	713	485	154	74	296	52	73	46	70	6	8	—	3	158	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	217	92	97	28	154	19	4	5	3	1	18	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	543	219	241	83	444	11	4	4	28	—	32	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche	70	15	27	28	63	4	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	59	19	26	14	56	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	45	17	20	8	38	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	40	21	12	7	12	—	1	—	10	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	177	73	77	27	134	5	4	5	3	—	16	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie	60	23	25	12	39	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	3	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catabria	14	6	4	4	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	165	65	63	37	11	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	64	35	20	9	27	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	42	18	18	6	12	5	19	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	403	214	159	30	3	—	111	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	5,563	2,717	2,476	700	3,580	490	235	87	333	37	156	4	28	3	280	1	10	170	30	42	2	—

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di "espatrio", che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire che per il sistema stesso della rilevazione il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE, NON TRANSOCEANICA.
Ottobre 1921.

REGIONI	Emigranti partiti				Francia e Prussia di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia, Un- gheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Por- togallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Kight	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di anni 15																			72	4	4	4	23	2	35	1	1	5	2	1	1	190	4	5	6
Piemonte	2,206	1,089	1,007	110	1,851	72	4	4	23	2	35	1	1	5	2	1	190	4	5	6	2																		
Liguria	206	114	92	—	182	3	5	3	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	7	—																		
Lombardia	913	591	248	74	458	135	16	9	246	6	16	—	2	1	14	—	—	8	—	0	—																		
Veneto	693	432	181	70	288	48	107	38	99	5	8	—	1	—	94	—	—	2	1	—	2																		
Emilia	360	200	123	37	232	19	—	10	6	6	20	—	—	—	—	—	—	43	—	2	22																		
Toscana	588	277	233	78	491	4	6	1	24	1	42	1	1	3	—	—	—	2	3	9	—																		
Marche	61	19	23	19	60	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
Umbria	100	38	36	23	96	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
Lazio	32	11	15	6	21	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—																		
Abruzzi e Molise	35	20	16	5	20	3	2	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
Campania	307	149	83	75	148	1	2	10	3	—	59	—	—	—	—	—	—	73	1	7	3																		
Puglie	90	79	9	2	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	1	1	—																		
Basilicata	10	9	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
Calabria	15	4	7	4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—																		
Sicilia	139	67	49	23	19	—	1	5	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	7	89	4																		
Sardegna	96	70	17	9	49	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	4	1																		
Venezia Tridentina	51	19	21	11	4	—	27	15	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
Venezia Giulia e Zara	441	227	176	38	11	—	157	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
TOTALE	6,343	3,455	2,334	684	3,972	289	327	100	405	28	203	1	4	16	380	2	21	423	105	46	35	5																	

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di « espatrio » che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire che per il sistema stesso della rilevazione il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.
Settembre 1921.

REGIONI	STATI DI DESTINAZIONE																	
	Francia e Prin- cipato di Monaco	Swizzera	Austria, Czecho e Ungheria,	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	2,706	102	5	4	28	9	67	1	—	3	5	1	—	94	—	6	11	2
Liguria	194	7	4	1	—	—	3	—	—	1	—	1	—	2	1	2	—	—
Lombardia	1,243	239	21	7	283	4	18	1	—	8	23	—	—	64	1	4	1	3
Veneto	1,001	330	51	169	114	2	12	1	1	4	245	—	—	19	1	—	—	—
Emilia	431	244	31	10	11	—	39	—	1	1	22	1	1	28	3	3	34	1
Toscana	615	451	16	29	3	—	55	—	—	2	3	2	4	7	11	4	1	2
Marche	69	41	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	19	—	—	—	—
Umbria	51	46	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	65	31	—	3	1	—	1	—	—	3	3	3	1	2	3	8	—	—
Abruzzi e Molise	27	9	1	—	1	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	270	162	2	3	5	3	38	—	—	2	2	3	—	55	5	8	—	—
Puglie	95	23	6	5	3	—	1	—	—	15	7	7	2	15	16	—	—	—
Basilicata	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	2
Calabria	24	14	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
Sicilia	189	29	2	—	—	—	10	—	—	2	2	—	1	2	—	2	—	—
Sardegna	114	47	2	2	1	—	1	—	—	2	—	—	1	21	103	3	14	—
Venezia Tridentina	80	18	9	36	9	—	7	—	—	—	1	—	—	39	17	5	—	—
Venezia Giulia e Zara	1,090	8	1	226	13	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11
TOTALE	8,303	4,483	516	139	469	17	259	3	3	36	1,138	35	15	377	161	45	61	21

Segue IV.
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI,
Ottobre 1921.

REGIONI	STATI DI PROVENIENZA																		
	Totale dei passaporti	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ce- co-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Bal- canici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	2,459	2,184	125	6	8	38	1	40	1	—	8	5	—	1	14	7	7	4	—
Liguria	248	192	6	1	3	—	—	2	—	—	1	3	—	1	1	32	6	—	—
Lombardia	1,215	599	171	9	11	248	6	20	—	6	6	14	—	1	19	—	5	—	—
Veneto	974	356	56	182	71	124	3	9	—	3	—	149	—	—	15	3	—	2	—
Emilia	404	313	13	34	17	8	2	38	—	2	—	9	—	—	9	30	11	7	1
Toscana	820	656	21	11	4	54	2	45	—	1	5	2	—	1	8	7	2	—	—
Marche	66	49	5	8	2	—	2	—	—	—	—	5	—	1	3	—	—	—	—
Umbria	151	147	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	29	14	3	2	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Abruzzi e Molise	27	12	—	4	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Campania	276	156	4	3	4	4	—	56	—	—	—	1	8	4	18	4	10	—	4
Puglie	58	20	2	3	—	2	—	1	—	2	—	14	9	—	13	—	1	—	1
Basilicata	23	16	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	15	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—
Sicilia	196	19	1	5	—	—	14	—	—	—	—	—	—	1	12	129	7	5	1
Sardegna	87	67	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	97	—	14	69	11	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	1,030	13	2	309	6	—	—	—	—	—	—	605	—	—	27	—	—	—	3
TOTALE	8,265	4,813	423	706	141	586	22	298	1	13	39	810	23	10	162	222	57	18	10

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVI

Settembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Toscana	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	348	195	156	119	5	8	19	10	52	13	11	7	21
Addetti alle industrie estrattive	87	—	36	—	1	—	10	—	28	—	3	—	4	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	393	99	101	34	7	3	26	8	110	2	22	12	57	21
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	743	—	158	—	7	—	335	—	179	—	14	—	22	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	164	—	55	—	9	—	27	—	18	—	1	—	13	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia.	152	1	39	—	21	—	24	—	35	—	7	1	3	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	5	18	3	7	—	—	7	1	3	1	—	—	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	48	—	18	—	—	—	1	—	1	—	3	—	8	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	77	155	14	74	2	2	5	18	6	4	10	5	14	24
Addetti alle industrie alimentari	55	—	22	—	2	—	14	—	2	—	3	—	1	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	34	1	13	1	1	—	5	—	1	—	—	—	2	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	157	140	48	67	7	1	10	19	37	12	3	7	23	15
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	73	2	33	1	1	—	12	—	3	—	6	—	6	—
Addetti all'industria dei trasporti	67	—	19	—	4	—	12	—	1	—	3	—	6	—
Esercenti il piccolo traffico	36	13	8	8	—	—	1	1	2	—	—	—	23	4
Addetti ad aziende commerciali	67	33	15	18	4	2	10	2	2	—	1	1	7	—
Incisori, disegnatori e decoratori	18	—	11	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	18	15	2	2	2	—	5	10	—	—	4	—	1	1
Addetti ai servizi domestici	21	238	14	130	—	9	5	33	—	8	—	13	—	30
Appartenenti a condizioni non professionali	76	56	17	23	1	2	8	9	3	2	—	3	3	1
Attendenti alle cure domestiche	—	1,210	—	426	—	56	—	123	—	110	—	48	—	131
Professionisti e condizioni ignote e non specificate	78	—	2	—	15	—	9	—	3	—	—	—	4	—
Totale	2,717	2,176	784	910	89	83	539	240	455	154	92	97	219	241

V.

EL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

ttembre 1921.

Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
21	14	1	1	6	4	1	—	4	6	8	6	1	—	—	—	2	2	10	—	2	—	3	—	46	5
4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—
57	21	3	2	5	6	1	—	8	—	11	8	—	—	—	—	1	—	9	3	9	—	—	—	23	—
22	—	3	—	4	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	4	—	3	—	2	—	7	—
13	—	1	—	1	—	2	—	—	—	5	—	2	—	2	—	—	—	3	—	4	—	4	—	17	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	12	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	1	—	1	—	—	—	2	—	6	—	1	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—
14	24	4	3	—	1	3	2	1	1	9	5	—	2	—	—	1	1	4	7	1	—	—	1	3	5
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	5	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	2	—	2	—
23	15	1	1	1	—	2	—	3	1	7	12	2	1	—	—	—	—	5	2	2	—	1	—	5	2
6	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	1
6	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
23	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	1	2	16	7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1
—	30	—	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	2	4
3	1	—	—	—	—	1	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	41	5
—	131	—	19	—	15	—	6	—	4	—	43	—	22	—	—	—	1	—	49	—	15	—	13	—	129
4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9	—	2	—	—	—	1	—	5	—	5	—	1	—	20	—
219	241	15	27	19	26	17	20	21	12	73	77	23	25	3	—	6	4	65	63	35	20	18	18	214	159

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVI

Ottobre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Toscana	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	396	242	204	150	11	6	24	18	23	4	21	12	23
Addetti alle industrie estrattive	170	—	26	—	3	—	12	—	86	—	7	—	26	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo. ecc.	445	111	102	44	16	5	53	6	74	2	48	12	60	22
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	1,112	—	341	—	13	—	333	—	120	—	64	—	12	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	188	2	74	1	9	—	23	1	18	—	7	—	4	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia	150	—	36	—	13	—	17	—	29	—	3	—	17	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	5	22	3	11	—	1	—	7	2	3	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	46	2	13	—	2	—	5	—	3	—	3	—	3	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	35	121	7	54	2	3	2	12	2	9	1	8	7	11
Addetti alle industrie alimentari	72	1	25	1	2	—	17	—	16	—	3	—	4	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	60	5	12	5	1	—	3	—	8	—	2	—	26	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	271	167	93	70	13	3	51	13	41	30	17	25	34	13
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	121	47	57	45	6	—	19	—	3	1	11	—	11	1
Addetti all'industria dei trasporti	73	—	28	—	5	—	7	—	6	—	5	—	5	—
Esercenti il piccolo traffico	28	5	2	2	3	1	2	1	—	—	—	—	18	1
Addetti ad aziende commerciali	80	24	28	12	6	2	6	—	3	—	1	—	7	3
Incisori, disegnatori e decoratori	15	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	26	23	3	4	2	1	6	7	—	—	1	—	2	1
Addetti ai servizi domestici	10	254	4	139	1	11	2	41	1	19	1	18	1	11
Appartenenti a condizioni non professionali	72	53	14	17	1	—	5	5	3	4	4	2	7	1
Attendenti alle cure domestiche	—	1,255	—	452	—	59	—	137	—	109	—	46	—	159
Professioni e condizioni ignote e non specificate	50	—	11	—	4	—	4	—	4	—	1	—	9	—
Totale	3,425	2,334	1,089	1,007	114	92	591	248	442	181	200	123	277	233

Segue V.

 MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.
 1921

	Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglia		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
10	1	—	4	6	1	—	2	2	9	21	2	1	—	—	2	3	15	—	5	—	10	1	39	8
—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	1	—
22	10	4	15	5	1	—	8	1	12	8	—	—	—	—	1	—	14	1	10	—	2	—	19	1
—	1	—	9	—	1	—	2	—	69	—	68	—	—	—	—	—	6	—	35	—	1	—	37	—
—	4	—	2	—	—	—	—	—	10	—	2	—	3	—	—	—	2	—	7	—	3	—	20	—
—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	3	—	—	—	1	—	9	—	4	—	—	—	12	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	1	—	8	2	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—
11	1	2	1	5	—	2	2	1	5	3	1	1	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	4	4
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—
13	1	2	2	—	—	—	2	—	7	5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	3	7	1
1	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	25	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	4	—	—	1	—	—	—	4	6	—	—	—	—	3	—
11	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	4
1	—	—	—	—	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	33	19
59	—	14	—	21	—	10	—	6	—	39	—	7	—	1	—	3	—	33	—	15	—	11	—	133
—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	4	—
83	19	23	38	39	11	15	20	10	149	83	79	9	9	1	4	7	67	49	70	17	19	21	227	176

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL

Settembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria Ceco Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	348	195	222	163	10	9	6	1	1	—	6	2	1
Addetti alle industrie estrattive	87	—	61	—	—	—	2	—	2	—	5	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	393	99	264	89	2	—	7	2	8	1	31	—	6	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	743	—	402	—	21	—	19	—	10	—	224	—	13	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	164	—	92	—	20	—	5	—	3	—	12	—	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia.	152	1	91	1	11	—	5	—	1	—	17	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	5	18	5	10	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	48	—	33	—	6	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	77	155	47	113	11	23	1	1	—	2	—	1	—	—
Addetti alle industrie alimentari	55	—	27	—	6	—	5	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	34	1	18	—	3	1	2	—	1	—	1	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	157	140	101	110	8	13	10	1	3	3	8	1	1	2
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	73	2	38	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	67	—	30	—	13	—	5	—	—	—	1	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	36	13	31	12	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	67	33	27	19	7	4	12	7	1	—	2	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	18	—	8	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	18	15	5	3	9	9	2	1	—	1	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	21	238	7	167	3	38	—	9	—	1	—	1	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	76	56	19	31	8	11	19	1	2	2	1	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1,210	—	795	—	105	—	79	—	26	—	11	—	3
Professioni e condizioni ignote e non specificate	78	—	30	—	8	—	12	—	—	—	—	—	—	—
Totale	2,717	2,176	1,558	1,514	155	221	116	102	32	36	310	16	22	5

VI.

DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

bre 1921.

Gran Bretagna Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
8	9							84	9							9	1		1	1			
								14											3				
13	4							47								9	2	3	1	3			
						4		42						1		2		1		4			
3						1		18						2		6		2					
								19								1					5		1
																					1		
3																4							
4	2					1	2	11	5					1		1	5				1		
5		1				1		7								2							
1						1		1								3		3					
6	4					1		11	3							7	2			1	1		
20						5		1	1							4							
3						3		3								9							
																1				1			
6						1	7	1			1			1		3	1						
							3									1		1		1			
	1															1		1					
9	8					1	2	1	5						1		5				1		
2	5					1		24	5								1						
	22		1		1		2	93							4	46		11		10		1	
3						1		12								9		3					
86	55	1	1		1	20	7	305	122			1		5	5	72	63	14	13	19	14	1	1

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL
 Ottobre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	396	242	287	211	11	8	11	5	2	—	3	1	—
Addetti alle industrie estrattive	170	—	135	—	3	—	1	—	6	—	14	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	445	111	291	100	7	2	17	—	9	2	60	—	4	2
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	1,112	—	355	—	24	—	22	—	8	—	246	—	4	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	188	2	93	1	11	—	7	—	7	1	16	—	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia	150	—	75	—	8	—	10	—	1	—	21	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	5	22	3	18	2	1	—	—	—	2	—	—	—	1
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	46	2	40	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	35	121	25	97	3	11	—	—	1	1	—	1	—	—
Addetti alle industrie alimentari	72	1	36	1	3	—	6	—	1	—	—	—	—	—
Addetti alle altre industrie non precedentemente indicate	60	5	30	5	3	—	5	—	1	—	12	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	271	167	200	124	16	13	16	13	4	3	9	3	2	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	121	47	83	—	2	1	5	—	1	—	1	1	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	73	—	46	44	9	—	6	—	1	—	3	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	28	5	23	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	80	24	32	4	5	1	31	6	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	15	—	10	15	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	26	23	6	2	2	—	1	—	1	—	1	1	—	—
Addetti ai servizi domestici	10	254	9	—	1	32	—	14	—	1	—	—	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	72	53	23	180	6	7	20	5	—	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1,255	—	882	—	76	—	108	—	23	—	7	—	5
Professioni e condizioni ignote e non specificate	50	—	32	—	3	—	3	—	1	—	—	—	1	—
Totale	3,425	2,334	1,834	1,708	123	152	164	151	44	34	386	14	11	8

Segue VI.

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.
1921.

Gran Bretagna Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi			
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
11	10	—	—	—	—	—	—	46	7	—	—	—	—	—	—	16	—	1	—	8	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	—			
17	2	—	—	—	—	1	—	25	3	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—			
4	—	—	—	—	—	2	—	50	—	—	—	—	—	373	—	4	—	9	—	10	—	1			
—	—	—	—	—	—	2	—	22	—	—	—	1	—	26	—	2	—	—	—	1	—	—			
12	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	1	—	5	—	4	—	2	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	1	—	—	—	—	1	—	4	5	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	1	—			
1	—	—	—	—	—	1	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—			
5	7	—	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	2	1	—	—			
22	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	1	—	—			
1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—			
4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	15	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	2			
—	5	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	5	—	2	—	5	—	1	—			
1	1	—	—	—	—	1	2	16	12	—	2	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	1			
—	38	—	—	—	1	—	1	—	71	—	—	—	—	—	2	—	30	—	9	—	1	1			
3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—			
87	79	1	—	3	1	12	3	237	108	—	2	2	—	410	13	55	37	22	18	32	3	2			

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.
Settembre 1921.

REGIONI di destinazione	Emigrati rimpatriati di età superiore a 15 anni		STATI DI PROVENIENZA																			
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Princ. di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco- Slovacchia Un- ghera	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polon.	Spagna e Port. Galizia	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco	Altri paesi	
Piemonte	806	447	359	701	74	15	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	142	82	60	110	12	12	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	849	521	328	290	531	21	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	511	433	78	110	54	257	11	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	84	51	33	50	24	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	205	138	67	190	20	4	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche	40	33	7	37	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	36	23	13	29	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	32	16	17	17	10	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	24	20	4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	54	35	19	42	5	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie	28	23	5	25	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	5	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	11	9	2	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	58	42	16	16	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	46	46	—	41	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	14	9	5	—	4	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	249	120	129	2	—	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	3,223	2,053	1,170	1,593	747	415	27	34	5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TOTALE

Avvertenza: La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di « rimpatrio » che vengono staccate dai passaporti di emigrati a cura degli uffici di frontiera; la rilevazione, quindi, concerne soltanto le persone munite di passaporto proprio, cioè di età superiore agli anni 15.

Segue VII.
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI NON TRANSOCEANICI.
Ottobre 1921.

REGIONI di destinazione	Emigrati rimpatriati di età superiore ai 15 anni		STATI DI PROVENIENZA																			
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- slava e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Por- togallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Piemonte	787	468	319	707	64	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	181	95	86	169	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	788	589	199	400	308	7	3	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	561	479	82	157	65	199	10	1	1	—	—	—	—	127	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	81	44	37	57	19	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	232	135	97	193	19	7	1	3	—	5	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche	32	20	6	30	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	43	24	19	37	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	19	12	7	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	22	17	5	13	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	59	31	19	34	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie	23	19	4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	18	12	6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	41	30	11	24	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	45	37	8	37	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	265	141	124	1	—	129	—	—	—	1	—	—	—	133	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	3,193	2,163	1,030	1,913	557	355	25	19	4	17	—	—	10	262	—	—	—	—	—	—	—	—

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di rimpatrio che vengono staccate dai passaporti di emigrati a cura degli uffici di frontiera; la rilevazione, quindi, concerne soltanto le persone munite di passaporto proprio, cioè di età superiore agli anni 15.

Nota ai dati statistici.

1. — *L'emigrazione transoceanica dei mesi di agosto e settembre mostra indubbiamente un miglioramento su quella dei tre mesi precedenti, i quali si erano caratterizzati per una discesa improvvisa dell'emigrazione. Infatti, gli emigranti italiani effettivamente partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri, ammontano a 11,581 nel settembre ed a 15,927 nell'ottobre, di fronte ai 7,370 dell'agosto, agli 8,702 del luglio ed ai 4,895 del giugno. Ma questo sensibile aumento di emigrazione deve in primo luogo porsi in relazione alla abituale ascesa che si verifica nei mesi di autunno, ed in secondo luogo è la conseguenza di una più abbondante afflusso verso qualche Stato americano. Malgrado ciò l'emigrazione si trova ancora nel suo periodo di crisi, la cui durata sarà in rapporto all'andamento della situazione economica dei paesi maggiormente importatori di mano d'opera straniera.*

Per quanto riguarda i paesi di destinazione è da porsi in particolare rilievo una notevole differenza fra i mesi di settembre e di ottobre. Abitualmente la proporzione degli emigranti diretti agli Stati Uniti sul totale degli emigranti transoceanici, oscillava fra il 75 o l'80 %. Col sopraggiungere della crisi, culminata con l'entrata in vigore della legge di limitazione, questa prevalenza dell'emigrazione per gli Stati Uniti andò man mano limitandosi: nell'agosto era stata del 59.2 %. Nel settembre presenta scarsa oscillazione, e cioè la proporzione è del 61.8 %. Ma nell'ottobre scende di un tratto al 39.2 %. Vediamo invece salire la cifra degli sbarchi nell'Argentina. Nel settembre, in cifra assoluta, vi sbarcarono 3,548 persone e cioè il 39.7 %, mentre nell'agosto il 26 %; nell'ottobre lo sbalzo è notevole: circa la metà dell'emigrazione transoceanica (49.6 %) sbarcò nell'Argentina. Verso il Brasile si diresse il 4.7 % degli emigranti nel settembre e il 7.3 nell'ottobre, e verso il Canada l'1.4 % nel settembre e il 0.8 nell'ottobre. Sarebbe prematuro fare induzioni su questo nuovo indirizzo dell'emigrazione, anche perchè è noto che le condizioni economiche dell'Argentina non sono tali da favorire una eccezionale immigrazione; ma ad ogni modo il fenomeno meritava di essere messo in rilievo.

Negli stessi mesi di settembre ed ottobre sono stati rilasciati 11,292 passaporti nel primo mese e 12,508 nel secondo, e cioè nel settembre il numero dei passaporti e delle partenze si equivalgono quasi, mentre nell'ottobre le partenze superano di 3,419 i passaporti. Sono partiti dunque molti emigranti che già avevano il passaporto rilasciato nei mesi precedenti e che, a causa della crisi, avevano sospesa la partenza. La maggiore differenza fra rilascio di passaporti e partenze effettive si trova in detto mese per la Repubblica Argentina (5,071 passaporti rilasciati per questo paese e 7,900 espatriati), ed infatti nei tre mesi di luglio, agosto e settembre, furono per la Repubblica Argentina rilasciati complessivamente 10,734 passaporti, mentre non erano partite effettivamente che 6,373 persone.

Dai porti del Regno sono partiti complessivamente 12,656 emigranti nel settembre (11,548 italiani e 1,108 stranieri) e 17,118 nell'ottobre (15,893 italiani e 1,225 stranieri). Riguardo alla distribuzione delle partenze dai porti, nel mese di settembre, continua come di ordinario una prevalenza di partenze dal porto di Napoli e cioè nella misura del 63 %, superiore di parecchio alla proporzione dell'agosto (53 %), mentre dal porto di Genova

partirono il 34 % degli emigranti (37 % nell'agosto). Nell'ottobre, invece, dal porto di Napoli non partirono che il 39 % degli emigranti e da quello di Genova il 52 %. Questo fatto deve, come è noto, porsi in relazione alla abbondante emigrazione diretta verso l'Argentina.

La distribuzione regionale della emigrazione transoceanica, in base ai passaporti, dà i seguenti risultati. Gli 11,292 passaporti rilasciati nel settembre, sono: 3,608 di emigranti dell'Italia settentrionale, 1,255 dell'Italia centrale, 4,331 dell'Italia meridionale, 1,879 delle isole e 209 delle nuove provincie. I 12,508 passaporti rilasciati nell'ottobre sono: 3,587 dell'Italia settentrionale, 1,298 dell'Italia centrale, 5,132 dell'Italia meridionale, 2,174 dell'Italia insulare e 367 delle nuove provincie.

2. — L'emigrazione non transoceanica non presenta oscillazioni notevoli nel mese di settembre ed un leggero aumento nel mese di ottobre. Sono partite, infatti, 5,593 persone nel settembre (5,054 nell'agosto) e 6,343 nell'ottobre. Il miglioramento si è risentito nell'emigrazione per la Francia, per il Belgio e l'Olanda, per la Gran Bretagna, per l'Egitto, per l'Algeria e Tunisia. Vi è stata, invece, una diminuzione nell'emigrazione per la Svizzera e per l'Austria. Per la Francia, infatti, sono partiti, di fronte a 3,034 persone nell'agosto, 3,589 nel settembre e 3,972 nell'ottobre; per il Belgio e l'Olanda da 175 nell'agosto si sale a 333 nel settembre e 405 nell'ottobre; per la Gran Bretagna da 96 nell'agosto si sale a 156 nel settembre e 202 nell'ottobre. Per l'Egitto (e propriamente per il Sudan anglo-egiziano) mentre l'emigrazione era ordinariamente quasi insignificante, si nota una improvvisa ascesa a 423 persone. Si tratta di una emigrazione speciale, costituita in massima parte di operai scalpellini e muratori che si recano in quella regione per i lavori di sbarramento sull'Alto Nilo. La provenienza di questi operai è specialmente dal Piemonte perchè l'imprenditore che li ha arruolati appartiene a questa regione. Si mantiene alta l'emigrazione per la Tunisia e l'Algeria. Verso la Svizzera da 574 emigranti nel mese di agosto si discende a 430 nel settembre e 289 nell'ottobre; questa discesa è effetto dell'aggravarsi della crisi in quello Stato.

Anche in questi mesi si nota un notevole divario fra gli espatri effettivi ed i passaporti. Nel settembre furono rilasciati 8,303 passaporti, mentre gli espatri accertati furono di 5,593 persone, e nell'ottobre, contro 8,265 passaporti, si ebbero 6,343 espatri accertati.

Come altra volta si è detto, la differenza si spiega in parte col fatto che alcune partenze sono rimandate ed in parte colla possibilità che molti emigranti sfuggono alla rilevazione degli uffici di frontiera. Ed infatti la maggiore differenza continua a verificarsi sempre nei paesi di frontiera: dal Piemonte furono rilasciati nel settembre 2,706 passaporti e nell'ottobre 2,449 e da quella regione espatriarono 1,947 e 2,206 persone rispettivamente; dal Veneto furono rilasciati 1,031 e 974 passaporti ed espatriarono 713 e 693 persone; dalla Venezia Giulia furono rilasciati 1,090 e 1,030 passaporti ed espatriarono appena 403 e 441 persone. Il movimento emigratorio effettivo deve quindi ritenersi alquanto superiore a quello che risulta dalle statistiche degli espatri così accertati.

Le partenze distribuite per grandi partizioni territoriali danno le seguenti quantità: nel settembre, 3,908 dall'Italia settentrionale, 717 dall'Italia centrale, 294 dall'Italia meridionale, 229 dall'Italia insulare e 445 dalle nuove provincie; nell'ottobre, 4,378 dall'Italia settentrionale, 781 dall'Italia centrale, 457 dall'Italia meridionale, 225 dall'Italia insulare e 492 dalle nuove provincie.

V A R I E

Il primo Congresso della Camera di Commercio internazionale.

Nella scorsa estate si tenne a Londra il primo Congresso della Camera di Commercio internazionale. L'opera del Segretariato generale per la preparazione del programma rese possibile una seria e fruttuosa discussione. Gli oggetti da trattare furono ripartiti in cinque grandi gruppi consacrati rispettivamente alle finanze, alla produzione, alla distribuzione, ai trasporti, alle regioni devastate dalla guerra. Risultato delle operose sedute fu l'approvazione di ben ventisette risoluzioni, il cui tenore fu comunicato ai Governi dei tredici Stati regolarmente associati e degli Stati non ancora associati, ma rappresentati alla Conferenza, alle Camere di Commercio ed ai grandi gruppi industriali.

Le mozioni approvate si possono distinguere in tre classi: secondo che per la loro realizzazione è sufficiente la volontà della Camera internazionale, oppure occorre l'intervento dei Governi, o è necessario un concorso dell'opinione pubblica.

Alla prima serie appartiene la creazione di un Comitato interstatale incaricato di studiare il problema dei cambi, l'effetto esercitato su questi dai debiti interalleati, ed il modo di convertire i buoni emessi dalla Germania, così da rendere subito disponibili le somme occorrenti alla ricostruzione delle terre devastate. Alla stessa serie appartiene anche la creazione di un ufficio mondiale di statistica, destinato a raccogliere e fornire i dati essenziali al commercio del globo; di un ufficio di conciliazione e arbitraggio fra le legislazioni dei diversi paesi; di un altro per eliminare la concorrenza sleale e tutelare la proprietà intellettuale. Infine, alcune decisioni relative alla materia dei trasporti, specialmente marittimi.

Alla seconda serie appartengono la proposta di sopprimere la tutela statale sul commercio e sull'industria e tornare al regime di libertà, e la proposta di una intesa fra i vari Stati per impedire che il contribuente il quale paga nel suo paese l'imposta sul reddito, debba pagare una nuova imposta in paese straniero per alcuni cespiti del medesimo reddito. Fu invocata anche l'abolizione delle tasse speciali, che in certi Stati gravano sulle banche estere e le mettono in condizione di inferiorità rispetto alle banche nazionali.

Fra le risoluzioni che, per ora, sono semplicemente appelli alla pubblica opinione dei paesi civili, ricorderemo quelle chiedenti il risanamento dei bilanci statali, le rinunzie a nuovi debiti, la diminuzione della circolazione fiduciaria, l'abbandono del protezionismo doganale, la libertà di comunicazione e di transito già reclamata dalla Conferenza di Barcellona.

Il movimento contro la giornata di 8 ore. Mentre a Ginevra si è discusso intorno alla opportunità immediata di estendere ai lavori agricoli la giornata di 8 ore, si assiste, in quei paesi che hanno introdotto nella loro legislazione la giornata di otto ore per le industrie, allo svilupparsi di una tendenza che cerca di trarre fuori il lavoro industriale dalle strette in cui una tale limitazione lo costringe, per permettersi di adattarsi meglio e più liberamente alle dure necessità dell'ora presente. Paesi come la Francia, la Svizzera, la Cecoslovacchia, che hanno fatto l'esperienza di una simile regolamentazione legale della giornata di lavoro, si levano già contro di essa e propongono ai rispettivi organi legislativi o la revisione della legge o l'adozione di deroghe ai rigidi termini del principio sanzionato, in modo da porlo in armonia con le imperiose necessità della produzione industriale. In altri paesi, come in Inghilterra, la necessità di prolungare la durata del lavoro, oltre le 8 ore, si manifesta come l'unico mezzo per poter riportare il lavoro industriale a quel livello di produttività che è indispensabile ormai se non si vuole portare pregiudizio a tutta l'economia generale del paese.

In Francia, dove le otto ore furono stabilite con legge 23 aprile 1919, assai recentemente il deputato Paul Messier ha presentato un disegno di legge che tende alla revisione della legge stessa. Il nuovo progetto non mirerebbe ad intaccare nella sua essenza il principio già ammesso, ma tenderebbe piuttosto ad adattarlo meglio alle necessità economiche ed alla diversità delle condizioni del lavoro industriale. «Mentre in un certo numero di industrie non vi è necessità di domandare un lavoro giornaliero superiore a quello che un uomo può dare in otto ore, in altre invece la durata del lavoro può essere aumentata senza inconvenienti».

Le disposizioni del nuovo disegno di legge sono relative alla applicazione della legge del 23 aprile 1919 sulla durata della giornata di lavoro con determinate modalità di applicazione a seconda delle industrie e delle necessità economiche, ed alla concessione delle deroghe per quel che riguarda la durata della giornata di lavoro.

Si dispone altresì che il Consiglio superiore del Lavoro, dopo aver sentito le Camere di Commercio, le Camere consultive delle Arti e Manifatture, le organizzazioni professionali operaie e padronali, stabilirà la lista delle professioni alle quali la legge 23 aprile 1919 sarà applicata senza restrizione di sorta, e la lista di quelle a cui potranno essere concesse modalità speciali di applicazione ed opportune deroghe. Le condizioni speciali di applicazione della legge 23 aprile 1919 e le deroghe a tale legge saranno fissate dal Ministro del Lavoro dopo il parere delle Commissioni paritarie, presiedute, in ciascun dipartimento, dal Prefetto.

In Svizzera la legge 27 luglio 1919 sulle fabbriche e quella 16 marzo 1920 sulla durata del lavoro nelle imprese di trasporti, hanno introdotto la giornata di 8 ore. Quali effetti abbia portato l'applicazione di tale riduzione legale della giornata di lavoro sulla produzione industriale svizzera ce lo dice la mozione presentata il 13 ottobre al Consiglio Federale svizzero da oltre 100 deputati, tendente a modificare la vigente legislazione nel senso che in linea generale la giornata di lavoro venga prolungata a 9 ore e per le industrie stagionali a 10 ore. In Svizzera, come altrove, il periodo di crisi attuale ha fatta sentire immediata la necessità di passare dal si-

stema rigido che disciplina la durata di lavoro a qualche cosa di più mobile, in modo che la giornata lavorativa possa essere prolungata là dove l'interesse della industria lo esiga. D'altra parte poi, nel campo della concorrenza l'industria svizzera, oppressa dall'alto cambio della sua valuta, è costretta a ricercare tutti i mezzi per diminuire i costi di produzione, necessità inderogabile se vuole riconquistare la sua capacità di concorrenza e dare lavoro ai suoi operai, il che non può raggiungersi che con una maggiore intensità di lavoro o con una riduzione di salari o col prolungare la giornata di lavoro.

Anche in Cecoslovacchia la giornata di lavoro oltrepassa in moltissimi casi le otto ore stabilite dalla legge 19 dicembre 1918. Il Ministero della previdenza sociale di Praga, ha pubblicato una relazione dell'Ispettorato di lavoro per l'anno 1920, che dà dei dati assai importanti della applicazione della legge del 19 dicembre 1918. Secondo questa relazione, la maggiore applicazione della legge si è avuta nelle miniere e nei servizi gestiti dallo Stato. Invece essa ha incontrato maggiori ostacoli nel commercio, nei lavori di campagna e soprattutto nei laboratori dei piccoli artigiani. E la relazione stessa segnala che in questo campo si è constatata la stipulazione di un contratto collettivo che sanziona di fatto la giornata di 9 ore. L'applicazione delle disposizioni della legge ha incontrato pure notevoli difficoltà nelle imprese a processo continuo e nella grande impresa. Gli operai dell'industria del cemento nella regione di Praga hanno deciso di lavorare fino a 12 ore e mezza per giorno. In conclusione i dati forniti dalla relazione dello stesso Ispettorato del Lavoro permettono facilmente di constatare come, nonostante che la giornata di otto ore sia stata introdotta nella legislazione Cecoslovacca da quasi tre anni, pure anche oggi in pratica la durata del lavoro oltrepassa, in quasi tutte le industrie, le otto ore.

In Inghilterra l'azione degli industriali si dirige apertamente in questi ultimi tempi verso un prolungamento della giornata di lavoro. Così gli industriali delle costruzioni meccaniche e marittime hanno richiesto, in parecchi cantieri, che per tutto l'inverno si lavori 47 ore alla settimana invece di 44. Per l'industria mineraria, dove la giornata di 7 ore è stata introdotta fin dal luglio 1919, l'Associazione padronale inglese ha dichiarato che il primo necessario passo per ridare prosperità all'industria è di ristabilire la giornata di otto ore. Nell'industria edilizia i costruttori richiedono insistentemente che, a partire dalla primavera, la settimana di lavoro da 44 ore sia portata a 50. Anche nell'agricoltura tutti i coltivatori inglesi reclamano una settimana di 50 ore e più.

La disoccupazione in Italia al 1° ottobre 1921. In confronto al mese precedente si nota una diminuzione abbastanza sensibile nel numero dei disoccupati delle industrie tessili (diminuzione: 15,146); delle industrie edilizie, stradali e idrauliche (diminuzione 9,487); delle industrie che utilizzano i prodotti dell'agricoltura, della caccia e della pesca (diminuzione 2,727). E anche

in diminuzione il numero dei disoccupati del gruppo personale non operaio con 803 disoccupati in meno che nel mese di settembre. Le altre industrie presentano tutte un aumento. In cifre assolute gli aumenti di maggior rilievo si sono verificati in ordine decrescente nelle industrie seguenti: nelle agricole (aumento di 15,286); nelle chimiche (aumento di 5,723); nelle metallur-

giche (aumento di 5579); nelle estrattive (aumento di 2,151); nelle industrie e servizi corrispondenti a bisogni collettivi (aumento di 481). La disoccupazione stagionale, iniziata nell'agosto con la ultimazione dei lavori di mietitura e di trebbiatura, segna ancora una linea ascendente in confronto del settembre.

Al 1° ottobre effettuavano turni di lavoro 120,216 operai (93,424 uomini e 26,782 donne), mentre al 1° settembre il numero degli operai che lavoravano a turno era di 186,286 (156,179 uomini e 30,107 donne). Risulta quindi una diminuzione in cifre assolute di 66,070, con una percentuale del 35,47 di diminuzione rispetto al mese precedente. Le industrie nelle quali più largamente sono ancora adottati i turni di lavoro sono: le agricole, con 38,524 operai; le edilizie, con 26,693 operai; le metallurgiche, con 21,675 operai; le tessili, con 19,472. Le regioni che contano maggior numero di operai turnisti sono: l'Emilia, la Lombardia, il Veneto.

Gli imbarchi clandestini dei passeggeri in Francia. Il *Journal de la Marine Marchande* fornisce delle interessanti notizie sulla organizzazione metodica dei trasporti clandestini. Sui soli navigli francesi parecchie centinaia di emigranti viaggiano ogni anno senza autorizzazione affidati da speciali agenti a marinai di bordo incaricati di nascondervi, di nutrirli e di sbarcarli clandestinamente all'arrivo. Attualmente la legislazione francese non prevede alcuna penale per questo fatto; ma il progetto di codice disciplinare e penale della marina mercantile, presentato nel 1919 ma non ancora votato, contiene un articolo 72 destinato a rimediare a questo grave inconveniente. Il *Journal*

domanda la discussione di questo articolo e la sua immediata votazione.

Per l'emigrazione indiana. Il governo indiano ha ricevuto avviso che il governo della Giamaica britannica è disposto ad assicurare legalmente la uguaglianza politica agli emigranti indiani. In conseguenza ha deciso di inviare una deputazione nella Giamaica britannica per studiare sul posto le condizioni di vita e decidere se sia opportuno di dare seguito al progetto di colonizzazione proposto nel 1919 dal governo della colonia. La delegazione indiana deve anche assicurarsi che le garanzie promesse siano effettive.

Sviluppo economico del Marocco. Analizzandosi i risultati del protettorato francese sul Marocco nella *Revue économique internationale* (novembre 1921), si nota che il commercio estero da 177,737,723 franchi aveva raggiunto nel 1917 gli 286 milioni di franchi. Il *tertib*, l'imposta generale istituita in virtù dell'atto di Algésiras, che nel 1913 aveva dato 3,340,873 fr. era passato a 18,800,000 nel 1918 e nel 1920 ha raggiunto 47 milioni di franchi. Il reddito dei domini è passato da 428,222 fr. nel 1913 a 3,735,000 fr. nel 1918. Fra le grandi imprese di utilità pubblica è da notare che, dopo il 1912, il protettorato ha costruito 1496 chilometri di strade principali e 206 di strade secondarie, mentre 946 chilometri sono attualmente in costruzione e 246 chilometri allo studio.

I diversi partiti alla Camera dei Comuni del Canada. Nella Camera dei Comuni del Canada, in seguito ai risultati delle recenti elezioni generali, che sono riuscite favorevoli ai liberali, la distribuzione dei partiti è la seguente: liberali 120; conservatori 50; progressisti 62; labouristi 2.

ATTI UFFICIALI

ATTI PARLAMENTARI

DISCUSSIONI

INTERROGAZIONI: **Risarcimento dei danni di guerra subiti dagli italiani all'estero.** (Atti Parl. C. D. Leg. XXVI. 1^a Sessione - Discussioni. Tornata del 28 novembre 1921).

BASSO. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere quando e come si intenda adempiere la promessa fatta solennemente alla Camera di provvedere direttamente al risarcimento dei danni subiti dagli italiani all'estero ».*

TANGORRA, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* — Sull'argomento cui si riferisce l'interrogazione degli onorevoli Basso ed Ellero sono state presentate altre interrogazioni; alcune con richiesta di risposta scritta, come quelle degli onorevoli Cappa, Jacini, Ciriani, ed un'altra con richiesta di risposta orale, come quella dell'onorevole Beltrami. Questo affollarsi di interrogazioni è già di per sè prova della importanza dell'argomento. Alle prime interrogazioni cioè a quelle che richiedevano una risposta scritta, è già stato risposto da me e da altri colleghi.

Coi chiarimenti che sono ora per dare sulla questione intendo di rispondere agli onorevoli Basso ed Ellero, e insieme all'onorevole Beltrami.

Mi sembra anzitutto necessario prospettare alla Camera gli elementi della grave e complessa questione, perchè soltanto alla stregua della precisa conoscenza di tali elementi la Camera sarà messa in grado di farsi un concetto esatto del problema, e portare il suo giudizio sulla condotta tenuta fin qui dal Governo in ordine ad esso.

I danni di guerra ai quali l'interrogazione si riferisce e dei quali viene richiesto il risarcimento si possono raggruppare in tre distinte

categorie; delle quali le prime due riguardano i danni diretti alle persone o ai beni, mentre la terza categoria comprende il vastissimo campo dei danni indiretti:

1° danni arrecati ai cittadini non combattenti (privati) nelle loro persone o nella loro vita, o ai superstiti che erano a carico dei cittadini medesimi, in conseguenza di operazioni di guerra o di atti di crudeltà, oppure di cattivi trattamenti. Tali danni sono previsti esplicitamente nei trattati di pace (allegato primo alla sezione prima della parte ottava del trattato di Versaglia e disposizioni corrispondenti degli altri trattati);

2° danni arrecati ai cittadini nei beni, nei diritti e negli interessi derivanti da atti e contratti, ai sensi degli articoli 297 lettera e), 299 lettera b), 300 lettere b) e d) e 302 comma 2°, del trattato di Versaglia e corrispondenti articoli degli altri trattati);

3° i cosiddetti danni indiretti, che i nostri concittadini all'estero hanno risentito per l'abbandono della loro professione, dei loro commerci, delle masserizie e dei mobili in genere e di quanto possedevano specialmente nella Francia, nel Belgio e nel Lussemburgo, in conseguenza della invasione germanica.

I danni della prima categoria che, come le altre specie di danni, richiedono estesissime, difficoltose operazioni di accertamento, avrebbero dovuto costituire oggetto di risarcimento da parte della Germania. Senonchè i risarcimenti della Germania furono determinati in una cifra globale nella quale i danni subiti dai nostri connazionali vennero largamente decurtati.

I danni della seconda categoria — quelli cioè che si riferiscono ai beni, ai diritti ed agli interessi derivanti da atti e contratti — dovrebbero essere soddisfatti attraverso al Tribunale misto arbitrale, col ricavato della vendita dei beni dei sudditi nemici. I danneggiati dovrebbero presentare le loro richieste a mezzo del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio, documentando l'entità dei danni subiti con prove positive.

Il semplice accenno alle pratiche che si devono compiere per l'accertamento dei danni di questa seconda categoria; il fatto che il risarcimento di tali danni è condizionato alla vendita dei beni dei sudditi nemici; la varia natura dei danni di cui si tratta, degli obbiettivi e degli atti giuridici a cui si riferiscono; infine il fatto che essi riguardano cittadini che si trovano in condizioni assai differenti, stanno a dimostrare quanto complesso sia il problema che veniamo esaminando, anche in confronto di questa seconda categoria di danni.

E tuttavia, ben maggiori ancora sono le difficoltà inerenti all'accertamento dei danni cosiddetti indiretti che costituiscono la terza categoria.

L'apprezzamento della perdita economica rappresentata dall'arresto della attività professionale e la valutazione dei mobili e delle masserizie abbandonate, costituiscono un problema ad infinite incognite che non offre alcun dato certo, nè alcuna possibilità di prova attendibile, e che apre un campo sconfinato a facili speculazioni e a frodi di ogni genere. Ed è proprio questa terza categoria di danni che non sembra sia prevista nei trattati di pace, specialmente in confronto con la Germania, perchè la invasione del Belgio, del Lussemburgo e delle provincie settentrionali della Francia avvenne anteriormente alla nostra dichiarazione di guerra alla Germania e l'allontanamento spontaneo e volontario dei nostri concittadini da tali regioni è avvenuto precisamente nel primo periodo delle ostilità, quando ancor durava la nostra neutralità. Onde si afferma non potersi attribuire questa terza specie di danni ad atti specifici della Germania.

La questione dei danni di guerra e del relativo risarcimento, per quanto riflette i danni della terza categoria (danni indiretti), assume un aspetto tipico e il massimo rilievo in confronto ai nostri emigranti residenti nel territorio francese, perchè essi rappresentano il gruppo più numeroso dei danneggiati e la somma dei danni da essi subiti è fra tutte la più ingente.

Non è pertanto inopportuno che su questo aspetto del problema io mi soffermi più particolarmente.

La legge francese sui danni di guerra consente agli stranieri (alleati e neutri) la constatazione dei danni subiti in territorio francese.

Valendosi di questa facoltà, il Commissariato della emigrazione istituiva un apposito servizio di compilazione, traduzione ed invio alle competenti Commissioni cantonali di accertamento, delle 9000 circa dichiarazioni di danni pervenute dai nostri connazionali. E poichè il termine per la presentazione delle dichiarazioni scadeva col 1° agosto 1921, mentre nuove dichiarazioni sopraggiungevano, il Commissariato ottenne che per i danneggiati italiani venisse prorogata la scadenza della presentazione. Il detto servizio dei danni di guerra tuttora persegue alacramente l'opera sua.

Fu anche tentato col Governo francese un accordo analogo a quello da esso stipulato nell'ottobre 1919 col Belgio, nel senso che venissero dalla Francia risarciti i danni subiti per effetto della guerra dagli italiani che risiedevano nel suo territorio, proponendo anche reciprocità di trattamento riguardo ai danni sofferti dai francesi in Italia; ma quel Governo rispose di non poter aderire alla nostra proposta per ragioni essenzialmente finanziarie, perchè, mentre i danni subiti dai francesi nel Belgio si equivalgono all'incirca coi danni subiti dai belgi in territorio francese, i danni di cui soffersero in questo stesso territorio i sudditi italiani risulterebbero al Governo francese di molto superiori a quelli occorsi ai sudditi francesi in Italia.

Nel corso delle trattative è stato pure rilevato dal Governo francese come, col sistema della indennità globale, la Francia venga a percepire una indennità insufficiente a coprire le indennità spettanti agli stessi cittadini francesi, mentre, d'altra parte, le condizioni del suo bilancio sono tali da non permettere ancora che siano presi dei provvedimenti a favore dei francesi all'estero danneggiati dalla guerra.

Insieme con le circostanze suesposte deve tener presente che la delegazione italiana presso la Commissione internazionale delle riparazioni, nell'ammontare dei danni reclamati dall'Italia includeva una determinata somma (Fr. 504,967,500) per danni subiti dagli italiani all'estero.

Per quanto siffatti danni riguardano i nostri connazionali in Francia, si sa che le Commissioni francesi di accertamento non potranno, presumibilmente, giungere al termine dei loro lavori prima della primavera ventura; non sarà quindi possibile prima di quella epoca riconoscere con fondatezza e precisione i danni che subirono in Francia i nostri connazionali.

Il Governo del Lussemburgo ha deciso di pagare i danni diretti di guerra, cioè quelli prodotti da operazioni di guerra costituenti la prima e seconda delle categorie sopraccennate.

Ma, stando alle denunce pervenute fin qui (oltre 500), non vi sono italiani che abbiano sofferto danni del genere; si tratta invece di danni indiretti (3ª categoria) per i quali non è previsto alcun risarcimento da parte di quel Governo.

Adunque, per quanto riguarda i danni della terza categoria la soluzione del problema presuppone che prima siano risolte, in confronto della Francia, della Germania e del Lussemburgo, le diverse questioni alle quali ho or ora accennato.

Se non che da queste diverse considerazioni e constatazioni la Camera è messa in grado di comprendere quali difficoltà conviene superare per giungere ad una soluzione del problema in esame che tenga conto di tutti gli elementi del problema stesso e in ispecial modo di quelli che risultano dai trattati.

Ma gli interroganti non si preoccupano del risarcimento di danni dovuto da Potenze estere in base ai trattati o alle convenzioni particolari; il loro intendimento è che il Governo italiano provveda, a titolo di anticipazione e con mezzi propri, a tutti i risarcimenti, indipendentemente da ogni considerazione di ricupero e in modo analogo a quanto è stato fatto nel Veneto e nelle nuove provincie in applicazione del testo unico 27 marzo 1919 n. 426.

Orbene, considerato anche semplicemente nei riguardi tecnici e finanziari, un provvedimento nel senso desiderato dagli onorevoli interroganti rappresenterebbe per il Tesoro dello Stato una grave incognita, tanto più che il campo del risarcimento difficilmente po-

trebbe essere corcoscritto. Ammesso, infatti, per ipotesi, il principio dei risarcimenti dei danni indiretti, non si vede come potrebbe essere limitato ai soli connazionali residenti negli Stati nemici e nei territori invasi, e non anche ai nostri concittadini residenti negli Stati alleati o neutrali, che abbandonarono i loro centri di lavoro per accorrere nelle file dell'esercito.

Una soluzione della questione atta a soddisfare le richieste degli onorevoli interroganti ed a ridurre in limiti ragionevoli gli oneri dei risarcimenti potrebbe essere quella di inquadrare questi nei confini dei trattati di pace, per provvedervi con mezzi stabiliti dai trattati stessi, in dipendenza della alienazione dei beni dei sudditi nemici e servendosi degli organi internazionali presso i quali dovrebbe essere comprovato il danno subito. Ad ogni modo, concludendo, tenuto conto della vastità, della complessità e della estrema difficoltà del problema di cui trattasi, sotto l'aspetto giuridico, finanziario e politico, ed avuto anche riguardo alla sua connessione evidente con altri ardui problemi di politica interna ed estera, nessuno potrà meravigliarsi che il Governo non abbia ancora potuto prospettare una soluzione concreta e definitiva.

Posso però assicurare che nessuna diligenza e premura viene risparmiata da parte del Governo e di tutti gli organi statali per giungere, con la maggior possibile sollecitudine, ad una soluzione della questione in esame, nella quale siano tenuti nel dovuto conto le ragionevoli richieste dei cittadini danneggiati e le supreme ragioni della pubblica finanza (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. — L'onorevole Basso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BASSO. — L'onorevole Bevione rispondendo ad una simile interrogazione da me fatta prima delle vacanze parlamentari, aveva aperto uno spiraglio di luce nella questione; l'onorevole sottosegretario al Tesoro lo ha chiuso completamente e siamo tornati addirittura nel buio. Infatti l'onorevole Bevione aveva risposto che il Governo non avendo potuto ottenere dalla Francia quello che evidentemente non si poteva ottenere, mancando la reciprocità, era venuto nella determinazione di provvedere direttamente al risarcimento di questi danni, ed aveva annunciato di avere intanto ordinato al Commissariato dell'emigrazione di provvedere al loro accertamento, riservandosi in seguito di fare studi per il loro risarcimento.

L'onorevole sottosegretario di Stato al Tesoro, ripetendoci soltanto che l'incarico è stato dato al Commissariato dell'emigrazione, ci fa capire chiaramente che il Governo non vuol risolvere la questione nel senso della giustizia, e come è desiderato da tanti nostri emigrati all'estero che hanno perduto tutti i loro averi.

Le cose dunque, non hanno fatto un passo, e bisogna non dimen-

ticare che i principali di questi danni risalgono ormai all'inizio della guerra, cioè a sei o sette anni or sono, e che dopo tre anni di pace i nostri poveri emigranti non hanno visto fare nessun passo dicesivo alla questione che li interessa.

Infatti, non si è dato che un incarico al Commissariato per accertare i danni; il quale incarico, come ha detto l'onorevole sottosegretario al Tesoro, è stato girato alle commissioni cantonali francesi, che debbono occuparsi di tutti i danni dei loro connazionali. È evidente che anche questo semplice passo nella questione dell'accertamento dei danni per tale via richiederà un tempo infinito.

L'onorevole Bevione aveva risposto anche che sarebbero stati fatti studi; ma l'onorevole sottosegretario di Stato al Tesoro ha detto che il Governo non intende mettersi sulla via unica che gli è indicata da noi che portiamo qui la voce di tanti poveri emigranti, cioè assumersi direttamente il risarcimento dei danni.

Egli dice che la questione è molto complessa; ci permetta di rispondergli che non è così. Voi ormai avete dinanzi tutte queste domande, avete un'idea approssimativa dei danni che ammontano ad una cifra niente affatto spaventosa: sono appena cento milioni di lire circa che si dovrebbero risarcire. (*Commenti*).

D'altra parte non vi è bisogno di studi. Se sono stati risarciti i danni delle classi ricche per le loro fortune avute, delle quali i danneggiati non hanno alcun merito, non vi può essere nessun dubbio che non debbano essere risarcite le poche attività frutto delle dure e lunghe fatiche dei nostri lavoratori all'estero.

Sono dolente di dovere constatare che nulla si è fatto e nulla si intende fare. Aggiungo qualche cosa di più: deploro che in questa questione, invece di soddisfare i legittimi desideri degli emigranti, come la giustizia più elementare impone, il Governo vuol pascere questi danneggiati di promesse melliflue alle quali non seguono mai fatti concreti.

Noi questo dovremo dire d'ora in poi agli infiniti danneggiati che ci domandano continuamente notizie su questa grave questione, e vi assicuro che voi ne farete altrettanti acerrimi nemici non soltanto del Governo, ma dell'Italia. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Commenti*).

Sull'attribuzione della nazionalità francese ai nati in Tunisia. (Atti Parl.

C. D. Leg. XXVI. 1^a Sessione - Discussioni. Tornata del 15 dicembre 1921, pag. 2469).

NASI: Al Ministro degli Affari Esteri: « per conoscere se e quali provvedimenti voglia prendere in ordine ai recentissimi decreti con cui i nati in Tunisia dovrebbero ritenersi sudditi francesi ».

VALVASSORI PERONI, *sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri*.

— Il Giornale Ufficiale della Reggenza di Tunisi pubblicava in data 8 novembre ultimo scorso due decreti concernenti la nazionalità dei nati in Tunisia da genitori stranieri.

Il primo è un decreto del Bey del seguente tenore: «E tunisino ad eccezione dei cittadini, sudditi o pertinenti, della Potenza protettrice che non siano nostri sudditi, ogni individuo nato sul territorio del nostro Regno da genitori dei quali l'uno vi sia nato lui pure, sotto riserva delle disposizioni delle convenzioni o trattati leganti il Governo tunisino ».

Il secondo è invece un decreto del presidente della Repubblica francese così formulato: «E francese ogni individuo nato nella Reggenza di Tunisi da genitori dei quali l'uno, giudicabile a titolo straniero dai tribunali francesi del Protettorato, è egli stesso nato nella Reggenza, purchè la sua filiazione sia stabilita in conformità delle prescrizioni della legge nazionale dell'ascendente o della legge francese, prima dell'età di anni 21. Se questo genitore non è quello che, in virtù delle regole poste dalla legislazione francese, dà al figlio la sua nazionalità, questi può, fra il 21° ed il 22° anno, dichiarare che rinuncia alla qualità di francese. Questa dichiarazione sarà ricevuta nelle forme e sotto le condizioni determinate dagli articoli 9 e seguenti del decreto 3 ottobre 1910 ».

La *Dépêche Tunisienne* del 16 novembre, organo ufficioso della Residenza generale di Francia a Tunisi, riportando i testi dei due citati decreti, chiarisce che essi tendono a regolare la posizione dei maltesi, che, nati in Tunisia, da genitori che vi sono nati essi stessi, non hanno più, rispetto alle leggi inglesi, la qualità di pertinenti britannici.

Sempre, secondo il predetto giornale, è parso che tale regolamento dovesse essere necessariamente esteso a tutti gli stranieri trovantisi in Tunisia nelle precitate condizioni; e ciò avrebbe dato origine alla larga formulazione del decreto beylicale.

« Poichè però, d'altra parte, soggiunge il precitato organo ufficioso, l'applicazione di questo decreto avrebbe portato come conseguenza di sottoporre gli interessati alla giurisdizione dei tribunali tunisini, il decreto francese fa passare i nuovi soggetti tunisini dal regime tunisino al regime francese, quando i loro genitori sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali francesi del Protettorato ».

L'organo ufficioso aggiunge che « una analoga regolamentazione è avvenuta per il Marocco, e anche i predetti decreti non concernono affatto gli italiani in Tunisia, garantiti dalle Convenzioni franco-italiane del 1896 ».

Tali decreti hanno giustamente destato un vivo allarme sia nella patriottica colonia italiana di Tunisia, sia nel nostro Paese, presso

tutti quanti amano e lavorano per la conservazione e la tutela della italianità all'estero: ed io posso assicurare l'onorevole interrogante che il Ministero se ne è immediatamente interessato, dando fin dal primo momento istruzioni al nostro Ambasciatore a Parigi per ottenere chiari e precisi affidamenti ufficiali dal Governo francese, perchè detti decreti non siano affatto applicabili agli italiani di Tunisia, garantiti dalle Convenzioni del 1896.

Ed infatti, non appena il nostro Ambasciatore si fece interprete presso il Governo francese dell'emozione cagionata nella colonia tunisina ed in Italia per i nuovi decreti, il medesimo si affrettò a dichiarare ufficialmente che i decreti erano stati fatti unicamente per i maltesi e che non era punto nell'intenzione del Governo francese di mutare lo stato attuale delle cose nei riguardi degli italiani.

Il Governo tiene ad assicurare l'onorevole interrogante e la Camera che nulla trascurerà — ed ha già attivate ulteriori pratiche all'uopo — perchè la condizione giuridica e gli interessi e i sentimenti di italianità dei nostri connazionali in Tunisia non siano in alcun modo alterati od offesi.

Dati i rapporti di cordiale amicizia fra i due paesi, il Governo, che in questa vigile azione riassume le preoccupazioni nazionali, ispirandosi unicamente e lealmente alla difesa della nazionalità dei nostri fratelli, nutre fiducia che agli affidamenti formalmente dati dal Governo francese seguiranno impegni tali da costituire in ogni evento una precisa e legale guarentigia per i nostri connazionali di Tunisia. (*Approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. — L'onorevole Nasi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NASI. — Io vorrei sperare che le dichiarazioni del Governo, certamente ispirate ad un giusto senso di italianità, possano calmare la viva agitazione che è sorta nella Colonia italiana di Tunisi, che vive da tanti anni in quella regione, e che ha tanti rapporti col nostro paese. Certo quei decreti non potevano non ferire ciò che più vivo e'è nell'animo degli italiani di quella colonia, cioè l'amore alla nazionalità di origine. Sono 100 mila cittadini italiani, che hanno diritto alla nostra fraterna solidarietà.

Non è il caso in questo momento di fare l'elogio del ben noto patriottismo della colonia italiana di Tunisi. Ella, onorevole sottosegretario di Stato, ha voluto ricordare le dichiarazioni della stampa francese: anche io le ricordo; ma queste dichiarazioni non persuadono abbastanza, e forse fanno crescere la diffidenza.

Il comunicato del Ministero degli esteri francese tende ad affermare che si tratta di un errore di interpretazione della stampa italiana. A che vale il dire che la Francia non intende offendere in nessuna maniera lo spirito della convenzione del '96, quando è noto

a tutti che questa convenzione fu denunciata, che vive automaticamente di tre mesi in tre mesi, e che da un momento all'altro potrebbe scomparire?

Certo, non furono neppure felici, in quel comunicato, riportato dalla *Stefani*, le parole «fino a nuovo ordine»: le quali farebbero anche intravedere, a chi non ha l'animo tranquillo, la possibilità di qualsiasi atto arbitrario, nel momento in cui abbisognavano i più chiari ed amichevoli affidamenti.

Nessuno di noi vuol mettere in dubbio la parola dell'onorevole Briand capo del Governo francese, ma i Governi passano, e spesso con essi passano le direttive della politica. Invano la stampa francese ha voluto, dopo la pubblicazione di questi decreti, limitare lo scopo delle loro disposizioni, dicendo, come lei onorevole sottosegretario di Stato ha pure ricordato, che si trattava soltanto di dare uno stato legale ai maltesi, poichè pare, e si è anche detto, che l'Inghilterra si disinteressasse dei sudditi inglesi, che vivono in terra straniera dopo la prima generazione. Se lo scopo dei decreti fosse stato questo, evidentemente, bastava disporlo nel decreto.

Invece si è voluta estendere questa disposizione a tutti gli stranieri, con la differenza che mentre il decreto del Bey accenna ai vincoli che convenzioni e trattati fanno al Governo tunisino, il decreto della Repubblica francese non sente il bisogno di accennare a un vincolo qualsiasi.

Credo, e con me tanti altri, che sotto il punto di vista del diritto internazionale si possa contestare che tra i poteri inerenti al così detto protettorato ci sia anche quello di mutare lo stato giuridico delle colonie esistenti nel paese dove questo regime impera, senza il consenso degli Stati, ai quali per la cittadinanza tali colonie appartengono.

Si è qualche volta affermato, ed anche recentemente, che noi italiani ci abbandoniamo facilmente a degli allarmi esagerati; ma bisogna pure su questo argomento ricordare l'esistenza di uno stato d'animo, che attinge ad una lunga serie di esperienze non sempre liete.

La colonia italiana ha il senso preciso di un lavoro silenzioso e continuo, che fa laggiù per modificare precisamente questo stato di diritto. Io, poichè sono fra i più anziani della Camera, devo ricordare la discussione del 1896, e fui tra i pochi che segnalavano il pericolo di convertire le capitolazioni nel trattato in parola proposto all'approvazione del Parlamento. Non me ne posso certamente pentire.

Cito solo ad esempio: le scuole, che dovrebbero essere garantite nella loro vita e nella loro formazione a Tunisi. Dove si sono costituiti importanti centri di popolazione italiana, la «Dante Alighieri» propose di fondare scuole. Ebbene in quei centri non sono sorte che soltanto scuole francesi. Non parlo del recente decreto contro la pro-

prietà immobiliare, che fortunatamente non ebbe esecuzione per opera del ministro del tempo, onorevole Tittoni. Nè parlo dei progetti in corso di una Unione doganale franco-tunisina, che farebbe una posizione di privilegio al commercio tra la Francia e la Tunisia.

Non voglio dire nulla che possa inasprire malumori e sospetti; ma trattandosi dei nostri rapporti con la Francia, è bene anche dire alla Camera, che quando parliamo con franchezza è per il desiderio sincerissimo che i nostri rapporti con la nazione francese, rapporti di alleanza e di amicizia, non siano turbati.

Tunisi è un ricordo ben triste, e sarebbe una stoltezza che attorno a questo nome sorgessero nuove forme di contrasto.

I francesi — perchè non dirlo? — ci accusano spesso di esagerati risentimenti. Sarebbe tempo di troncare una buona volta, questa fonte non recente di risentimenti. Se qualche peccato di impulsività, di esagerazione, c'è stato nelle agitazioni popolari, non deve questa impulsività far dimenticare che l'Italia ha avuto il cuore aperto e molte altre impulsività di sentimenti generosi e anche di sacrifici. (*Approvazioni*).

Sul Campidoglio fu detto che l'Italia non mercanteggiava, ed è vero. L'Adriatico fece dimenticare troppo gli interessi del Mediterraneo; ma tutto ciò costituisce per noi un diritto maggiore ad essere corrisposti, non con le parole, ma coi fatti. (*Approvazioni*).

Io concludo, dicendo ad amici, o ad avversari, ad alleati, o non alleati, che la ripercussione lontana delle nostre dissensioni interne, non può far diminuire in Italia il sentimento nazionale. (*Applausi* — *Approvazioni* — *Congratulazioni*).

RISPOSTE SCRITTE
AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Camera dei Deputati

BIAVASCHI: Passaporti per l'estero. (Atti Parl. - C. D., Leg. XXVI, 1^a Sessione, Discussioni, tornata del 26 novembre 1921).

Al Ministro degli Affari Esteri: « Per conoscere se non ritenga opportuno semplificare le formalità relative al rilascio ed alla rinnovazione dei passaporti per l'estero, incominciando fin d'ora, sull'esempio dell'Inghilterra, della Francia e del Belgio, ad abolire le costose e pressochè inutili vidimazioni consolari e di polizia e di confine ».

Risposta. — L'obbligo della presentazione del passaporto all'atto dell'uscita di una persona dal territorio nazionale può derivare o da una prescrizione della legislazione del paese a cui quella persona appartiene, o da una prescrizione della legislazione del paese in cui entra, o infine dall'una e dall'altra causa insieme.

Nel caso dell'Italia, a prescindere dalla legislazione interna, sta di fatto che tutti i paesi limitrofi impediscono l'entrata nel proprio territorio a chi sia sprovvisto di passaporto, il solo Belgio avendo finora abolito tale formalità.

In questa situazione, anche se l'obbligo del passaporto venisse a cessare in Italia, gli italiani che intendono recarsi all'estero, non potrebbero esimersi dal munirsi egualmente di tale documento.

« Pertanto, a parte le trattative in corso col Belgio per il ritorno, nei riguardi reciproci, ad un regime di assoluta libertà, ogni possibile semplificazione resta limitata nei confronti con tutti gli altri paesi alla formalità del rilascio o rinnovazione del passaporto ed a quella per la vidimazione di esso.

In quanto al rilascio, le formalità minime sono quelle prescritte dal Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, che, per essere stato emanato molto prima della guerra, non può essere tacciato di ispirarsi a criteri ristrettivi di polizia politica, che allora si può dire non esistevano. Le formalità richieste da quel decreto si riducono alla difesa contro la partenza degli iscritti di leva ed alla tutela e statistica dell'emigrazione, e cioè ad un minimo al disotto del quale mancherebbero quelle garanzie che sono la ragione d'essere dei passaporti.

Molto si è fatto invece per le semplificazioni in materia di visti.

Anzitutto, dal 1° maggio 1921, ogni cittadino italiano per entrare ed uscire dal Regno non ha più bisogno di alcun visto italiano: mentre gli è necessario il visto dei Consolati dei paesi ove intende recarsi (escluso sempre il Belgio). Tali visti esteri sono richiesti di regola per ogni viaggio; ma sono stati conclusi accordi con vari Stati per l'adozione di un visto speciale di lunga durata che permette qualunque viaggio entro il periodo di validità del visto stesso (un anno o sei mesi). Come si vede, le norme vigenti al riguardo, ben lungi dall'essere imposte da una volontà unilaterale dell'Italia, dipendono da una situazione di reciprocità e di adattamento a volontà bilaterali, temperata spesso da accordi in cui il nostro paese è sempre iniziatore di larghezza e di libertà.

Il Ministro: DELLA TORRETTA.

MANCINI AUGUSTO: Proroga del rimpatrio gratuito agli emigranti.

(Atti Parl. - C. D., Leg. XXVI, 1ª Sessione, Discussioni, tornata del 26 novembre 1921).

Al Ministro della Guerra: « Per conoscere se non creda giusto prorogare i termini del rimpatrio gratuito per coloro che tornarono in Italia a compiere il loro dovere di cittadini e di soldati, e in pari tempo consentire che il rimpatrio gratuito avvenga anche senza limitazione di metà ciò che è necessario date le diverse condizioni e leggi della emigrazione ».

Risposta. — Il Ministero provvederà a prorogare il termine di presentazione, da parte degli interessati, delle domande di rimpatrio gratuito, dal 31 marzo al 31 dicembre 1921.

Per quanto riguarda la concessione del rimpatrio gratuito, senza limitazione di metà, il Ministero aderirà di buon grado alla richiesta dell'onorevole interrogante, ma non può assumere fin d'ora alcun impegno, dovendo prima sentire in proposito il Commissariato Generale dell'emigrazione, circa la possibilità di concedere tale facilitazione.

Il sottosegretario di Stato: MACCHI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione del Commissariato Generale dell'emigrazione che approva i noli massimi per il trasporto degli emigranti per il 1° quadrimestre 1922.

Il Commissario Generale dell'emigrazione;

Visto l'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione approvata con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205;

Udite le proposte dei vettori ed il parere della Direzione Generale della Marina Mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. Ispettori di emigrazione, dalle Camere di Commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana, e di quelle pervenute dai RR. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Tenuto conto della classe e della velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti:

DETERMINA:

I noli massimi da adottarsi, per il trasporto degli emigranti durante il primo quadrimestre del 1922 sono riconfermati, per i piroscafi che verranno iscritti in patente di vettore, nella misura stabilita con Decreto del 29 luglio 1921 per il terzo quadrimestre dell'anno corrente.

DE MICHELIS.

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 28 novembre 1921 n. 66

Inchiesta mensile sui mercati interni di lavoro in rapporto alla emigrazione.*Alle Giunte Provinciali per il collocamento e la disoccupazione.*

Come fu già avvertito con circolare n. 40 del 10 giugno u. s. la necessità della conoscenza esatta delle condizioni del mercato interno del lavoro, in rapporto all'emigrazione, richiede che le variazioni di questo mercato siano seguite periodicamente, soprattutto per conoscere con precisione, sia quantitativamente che qualitativamente, la disponibilità di mano d'opera che può utilmente collocarsi all'estero.

A tale scopo questo Commissariato Generale fin d'allora aveva disposto delle rilevazioni periodiche, mediante appositi questionari, che inviati fin qui saltuariamente, saranno invece d'ora innanzi, trasmessi verso la fine di ogni mese tanto alle Giunte Provinciali per il Collocamento e la Disoccupazione quanto agli Istituti di Assistenza ed ai Comitati Mandamentali di emigrazione, allo scopo di avere mensilmente, per ogni provincia, un quadro sintetico della situazione del mercato di lavoro ed una descrizione sobria e precisa del fenomeno emigratorio.

L'appello rivolto colla suaccennata circolare, alle Giunte Provinciali per il Collocamento e la Disoccupazione, per ottenerne la volenterosa cooperazione, non fu raccolto da tutte le Giunte Provinciali con quella premurosa cura che questo Commissariato sperava.

Confermando quanto fu già dichiarato nella circolare richiamata circa il compenso che sarà corrisposto al compilatore del questionario, che sarà di volta in volta indicato, confido che d'ora innanzi tutte le Giunte vorranno cortesemente corrispondere alla richiesta, che ad esse viene fatta nell'interesse del servizio dell'emigrazione, e restituire, mese per mese, il questionario debitamente riempito.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 novembre 1921 n. 67

Danni di guerra in Francia e in Alsazia Lorena. Termine per la presentazione delle denunce.

*Agli Istituti di assistenza agli emigranti
Ai R. Uffici di emigrazione*

Seguitano a pervenire a questo Commissariato Generale o al dipendente Ufficio dell'emigrazione in Parigi, denunce di connazionali per danni, da loro sofferti in Francia e in Alsazia Lorena a causa della guerra.

Com'è noto, il termine per la presentazione delle denunce del genere alle competenti Commissioni cantonali francesi, che procedono all'accertamento di tali danni, è scaduto fin dal 31 agosto scorso, e solamente in via eccezionale o di favore vengono tuttora accettate denunce tardive.

Essendo, peraltro, ormai necessario, per un complesso di considerazioni, compresa quella che non conviene intralciare i relativi lavori in corso, di fissare un termine massimo di tempo per la presentazione delle denunce stesse, questo Commissariato Generale ha stabilito di non riceverne più, nè qui, nè presso l'Ufficio di Parigi, oltre il 31 dicembre del corrente anno. Per ogni evenienza, debbonsi, inoltre, fare riserve riguardo alle denunce presentate dopo il 31 agosto scorso, termine portato in tempo a conoscenza del pubblico.

Sarò grato a cotesto Ufficio qualora vorrà compiacersi di informare di quanto sopra le persone che possono avervi interesse.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 2 dicembre 1921 n. 68

Emigrazione nell'Africa del Sud.

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori e Commissari
Civili del Regno*

e per notizia:

Agli Ispettori ed ai Capi Servizio dell'emigrazione.

L'Ambasciata Britannica comunica che giungono nell'Africa del Sud molti minatori che cercano impiego nelle miniere d'oro del Witwatersrand e che di essi non pochi vengono respinti perchè all'esame

medico cui vengono ivi sottoposti sono dichiarati non idonei al lavoro sotterraneo in dette miniere

I respinti vanno così ad aumentare il numero dei disoccupati e dei bisognosi.

Ad evitare per quanto possibile tale dolorosa situazione occorre far noto agli emigranti che dirigonsi in l'Africa per lavorare nelle miniere aurifere del Witwatersrand, che essi al giungere colà non possono aver lavoro se prima non si sottopongono a visita medica e se non ottengono da quell'Ufficio sanitario un certificato attestante non solo che essi non sono affetti da alcuna malattia polmonare e degli organi respiratori, ma altresì che essi sono, per ogni riguardo, idonei al lavoro sotterraneo delle miniere,

Prego le SS. LL. di far portare ciò a conoscenza degli interessati affinché ne traggano utile informazione prima di affrontare il lungo e costoso viaggio.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 18 ottobre 1921 n. 69

Divieto di entrata e di soggiorno nel Congo-Belga alle persone affette da tubercolosi.

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori e Commissari
Civili del Regno*

e per conoscenza:

*Agli Ispettori e ai Capi servizio dell'emigrazione e
Agli Istituti di Assistenza agli emigranti.*

Comunico che, con ordinanza del 7 agosto u. s., n. 13/7, il Governo della Colonia del Congo Belga vieta l'entrata ed il soggiorno nel territorio della Colonia alle persone di razza non congolose affette da tubercolosi aperta ed impone l'obbligo ad ogni immigrante di munirsi di certificato, debitamente legalizzato, dal quale risulti che egli è immune della malattia cennata.

Il certificato deve essere redatto da un medico del paese dal quale l'immigrante proviene, o di quello in cui il medesimo ebbe l'ultimo domicilio.

Il certificato in parola è anche prescritto per coloro che intendano transitare per la Colonia.

L'ordinanza consente, in via eccezionale, il passaggio attraverso il territorio coloniale alle persone affette da tubercolosi aperta, qua-

lora il viaggio non duri più di 60 giorni e sempre che le medesime si sottomettano alle misure profilattiche *ad hoc* dettate.

Permette altresì che i tubercolotici allo stato contagioso facciano ritorno in Colonia per la liquidazione di affari, per un soggiorno di non più di 6 mesi e sotto la condizione che subiscano le necessarie misure profilattiche.

Prego codesto Ufficio di voler disporre che le norme sopra esposte siano portate a conoscenza delle persone che abbiano interesse di recarsi o di transitare per la Colonia di cui trattasi.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione Generale del Corpo RR. Equipaggi

Chiamata della leva marittima sui nati nel 1902 e quelli nati nel 1902 e 1901 ma appartenenti ai territori annessi al Regno. (Circolare n. 38043).

Per quanto riguarda la leva all'estero si riportano le seguenti disposizioni:

ISTRUZIONI GENERALI.

Pel servizio di leva all'estero dovranno valere le norme contenute nella Istruzione emanata dal Ministero della Guerra il 10 agosto 1913, salvo le particolari disposizioni per la leva marittima stabilite con la presente circolare (1).

Potranno farsi visitare all'estero, a mente dell'art. 33 della legge sull'emigrazione, quale è stato modificato dalla legge 17 luglio 1919, n. 528, anche quegli iscritti che, quantunque non risiedano permanentemente all'estero, trovinsi tuttavia, nell'anno della leva marittima a cui appartengono, imbarcati all'estero su navi nazionali od estere.

Essi pertanto potranno presentarsi all'autorità diplomatica o consolare nella cui giurisdizione si trova il porto ove la nave approda, per farsi visitare ed essere riformati o rimandati ad una leva successiva, se inabili; ed arruolati, se riconosciuti idonei.

(1) Nella citata istruzione, quando si debba applicare agli iscritti della leva marittima, s'intendono sostituiti ai prefetti o sottoprefetti e ai comandanti di Distretti militari i capitani di porto.

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ FISICA ALL'ESTERO.

Si avverte che la visita sanitaria all'estero degli iscritti di leva marittima dovrà farsi, in base all'Elenco delle infermità od imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. Marina approvato con decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1209 e modificato dal decreto Luogotenenziale n. 1973 del 23 ottobre 1919, nonché all'Elenco che stabilisce l'idoneità ai servizi sedentari approvato con R. decreto in data 8 agosto 1920.

Per quanto riguarda la modalità della visita, però, si terrà presente la divisione in classi delle infermità ed imperfezioni fisiche stabilite nelle Istruzioni pel servizio di leva all'estero, edizione 1913.

La visita all'estero non è indispensabile, a sensi del § 26 della stessa Istruzione, per gli iscritti che si ritengono idonei al servizio militare marittimo, i quali possono perciò essere arruolati, in seguito a loro domanda, senza il preventivo esame di un perito sanitario.

La visita non è poi necessaria per coloro che, risiedendo all'estero, non si presentano personalmente né alle autorità diplomatiche o consolari, né ai Consigli di leva nel Regno, ma per aver diritto alla riduzione della ferma a mesi tre per motivi di famiglia, ne producono i documenti regolari e completi. Essi infatti possono conseguire tale diritto senza che occorra siano sottoposti a visita sanitaria e riconosciuti idonei alle armi, in conformità al disposto dell'art. 38 del testo unico della legge sulla leva marittima.

IMBARCO SULLE REGIE NAVI ALL'ESTERO DEGLI ISCRITTI.

Coloro fra gli iscritti di leva marittima che nella visita all'estero vengono riconosciuti idonei alle armi ed arruolati per la ferma di 2 anni e non abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, potranno essere presi in forza dopo il loro arruolamento, dai comandanti delle Regie navi che toccassero nel periodo della prima sessione della presente leva i porti dei luoghi nei quali essi si trovano.

I comandanti delle Regie navi avranno, però, cura di accertare che i giovani appartengono alla leva in corso o a quelle precedenti.

RIMPATRIO DEGLI ISCRITTI ARRUOLATI.

L'autorità diplomatica o consolare, pel rimpatrio degli iscritti che debbono recarsi in Italia per imprendere il servizio militare, dovrà assegnare un certo limite di tempo, il quale, dovrà essere il più breve possibile in relazione alla distanza dal Regno.

RENITENTI.

Le autorità diplomatiche e consolari potranno ammettere alla visita medica ed assegnare alla ferma loro spettante anche gli iscritti di leva già chiuse, i quali fossero stati perciò dichiarati renitenti.

In tal caso dovranno invitarli a dichiarare per quale motivo non abbiano adempiuto ai loro obblighi di leva in tempo debito e comunicheranno le giustificazioni avute ai capitani di porto, affinchè i competenti Consigli di leva possano giudicare se sia il caso di revocare la dichiarazione di renitenza.

PARTECIPAZIONE ALLE AUTORITÀ ALL'ESTERO DELLE DECISIONI
DEI CONSIGLI DI LEVA.

Essendo importante che gli iscritti residenti all'estero vengano informati con sollecitudine delle decisioni prese a loro riguardo dai Consigli di leva nel Regno, il Ministero dispone che i capitani di porto provvedano perchè, appena le decisioni stesse siano state pronunziate, gli interessati ne vengano avvisati a mezzo della R. autorità diplomatica o consolare competente.

FACILITAZIONI DI VIAGGIO AGLI ISCRITTI E MILITARI ARRUOLATI
CHE RIMPATRIANO.

Gli iscritti di leva e i militari di bassa forza residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, ovvero ritornino alla loro residenza dopo aver soddisfatto agli obblighi stessi, possono fruire delle seguenti facilitazioni di viaggio:

Viaggi da e per le Americhe.

Per l'art. 30 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvata col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare, per il prezzo che sarà stabilito con decreto del Commissario generale, compreso il vitto, gli indigenti italiani che, per qualsiasi motivo, rimpatriano per disposizione e con richiesta di un R. agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al disopra delle mille, fino al numero di trenta.

Viaggi sui piroscafi sovvenzionati della « Società Marittima Italiana », della « Società Italiana di Servizi marittimi » e delle Società di navigazione « Sicilia » e « Puglia ».

a) Per ogni viaggio dall'estero e dalle Colonie italiane all'Italia dei piroscafi sovvenzionati è ammesso il rimpatrio gratuito in terza classe, escluso il vitto, a favore degli Italiani indigenti, qualunque sia il motivo del rimpatrio, in ragione di 10 posti interi per piroscafi che non oltrepassino le 1000 tonnellate di stazza netta, con l'aumento di un posto per ogni 200 tonnellate o frazione di 200 tonnellate al disopra delle 1000, sino ad un massimo di posti 30.

Il vitto è da conteggiarsi in ragione di lire 5 al giorno per le persone di età superiore ai 12 anni.

b) Oltre alla facilitazione di cui alla precedente lettera a), per ogni viaggio all'estero e dalle Colonie all'Italia è ammesso ancora il rimpatrio in terza classe di marinai italiani nufraghi e cittadini italiani indigenti, come pure, per piroscafi che provenendo dall'estero approdano nelle Colonie italiane, di sudditi indigenti delle Colonie medesime, in numero non superiore a 10 posti, contro il compenso (vitto compreso), per ogni giorno di navigazione, di lire 6.20 per le persone di età superiore ai 12 anni.

c) La concessione di cui alla precedente lettera a) è estesa ai nazionali indigenti che ritornano alla loro residenza fuori del Regno dopo aver prestato il servizio militare.

d) Gli iscritti di leva e i militari congedati che non potessero essere ammessi a fruire delle concessioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (articoli 1, 2 e 3 delle Norme pel trasporto degli Italiani indigenti, ecc., approvate con decreto 8 dicembre 1913 del Ministero della Marina), possono godere della riduzione del 30 % sui prezzi praticati per passeggeri comuni, vitto escluso.

Roma, 20 novembre 1921.

Il Ministro
E. BERGAMASCO.

BIBLIOGRAFIA

In questa rubrica sarà fatto cenno di tutte le opere di cui sarà inviata copia alla Direzione del BOLLETTINO.

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE.

FRANCES KELLOR: *Immigration and the future.* — New York, George H. Doran Company, 1921.

Si studiano i diversi aspetti dell'immigrazione americana e si esaminano il metodo e lo spirito che l'autore giudica indispensabili allo sviluppo della politica americana della immigrazione. L'idea principale del lavoro è la seguente: non esiste attualmente una vera organizzazione che si occupi di ricevere gli emigranti, di ripartirli e di adattarli alla vita americana; e perciò una organizzazione di questo genere è assolutamente indispensabile per la realizzazione della politica americana di fusione delle razze. L'isolamento della stampa straniera in America, la mancanza di organizzazione del mercato di lavoro degli immigranti, l'insufficienza degli sforzi fatti per «americanizzare» l'immigrante là dove ogni giorno egli entra in contatto con la vita economica, all'officina, al magazzino, alla banca, sono tutti argomenti ampiamente trattati nella pubblicazione, il cui scopo è essenzialmente quello di suggerire una accorta politica in materia di immigrazione.

ACADÉMIE DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES - PHILADELPHIE: *Present day immigration, with special reference to the Japanese.* (The Annals, vol. 43, 1921).

È una importante raccolta di studi della immigrazione, fatta dai rappresentanti di organizzazioni padronali ed operaie e da specialisti di questioni economiche. Vi sono trattati i problemi sollevati dalla immigrazione giapponese e cinese, e la parte più importante è quella consacrata al problema della americanizzazione degli immigranti. Il prof. Miller esamina il problema della immigrazione dal punto di vista psicologico, insistendo sulla necessità di tener conto appunto dei fattori psicologici nel determinare quale attitudine occorre seguire nella politica della immigrazione. I migliori risultati saranno raggiunti non attraverso un sistema di oppressione e di snazionalizzazione forzata, ma mediante una politica democratica fondata sullo sviluppo del sentimento di dignità e di solidarietà umana.

COLONIE.

BUSSON H., FEVRE J., HAUSER H.: *La France d'aujourd'hui et ses colonies*. — Paris, Alcan, 1920.

Una parte dell'opera è dedicata allo studio della emigrazione, della immigrazione, dell'esodo dalle campagne verso le città, ed alle condizioni ed all'avvenire dell'agricoltura e della industria francese. Una seconda parte tratta dello sviluppo delle colonie.

DOUCET ROBERT: *Les colonies françaises: leur avenir économique; leur mise en valeur*. — Paris, Banque colonial d'études, 1921.

La Francia si è costituito, nell'epoca contemporanea e specialmente nell'ultimo mezzo secolo che ha preceduto la grande guerra, un dominio coloniale che è il primo dopo quello inglese. Ma in gran parte tale impero non è stato creato con la partecipazione dell'opinione pubblica nazionale, la quale invece è rimasta indifferente e talvolta anche si è mostrata ostile. Ormai, però, s'impone alla Francia il dovere di consolidare il proprio dominio coloniale e di farlo contribuire alla restaurazione economica e demografica della madre-patria. In questo lavoro sono esaminate particolarmente le più importanti colonie francesi sotto i vari aspetti del loro sviluppo passato e di quello avvenire.

MONDAINI GENNARO: *L'assetto coloniale del mondo dopo la guerra*. — Rocca San Casciano, Cappelli, 1921.

In un primo capitolo l'A. mette in rilievo il fattore coloniale della guerra e la lotta fra i due imperialismi: quello difensivo inglese e quello offensivo tedesco. In un secondo si intrattiene sui risultati politico-territoriali della guerra nel campo coloniale, e cioè: la decadenza coloniale della Germania, la dissoluzione dell'Impero ottomano e le nuove formazioni politiche di Asia e di Africa, l'ampliamento ed il consolidamento dell'impero coloniale francese, l'ulteriore ampliamento dell'impero coloniale britannico ed il rafforzamento nipponico. In un terzo capitolo tratta dei risultati giuridico-economici della guerra nel dominio della colonizzazione. A conclusione l'A. dimostra come le colonie riprendano più che mai in questo torbido dopo guerra la loro funzione storica secolare di strumenti formidabili pel dominio economico e finanziario del mondo.

GILLESPIE J. E.: *The influence of overseas expansion in England to 1700*. — New York, Longmans and Green, 1920.

E particolarmente importante per quanto riguarda gli effetti della espansione commerciale e coloniale sulla vita dell'Inghilterra nel secolo XVII. Lo sviluppo commerciale, l'aprirsi di nuovi mercati, il progressivo accrescersi del fenomeno emigratorio sono tutti fenomeni che hanno avuto le loro conseguenze sulla vita economica e sociale inglese e l'A. esamina tale influsso con speciale competenza.

LAVORO E MOVIMENTO OPERAIO.

CHILDREN'S BUREAU: *Administration of the First Federal Child-Labor Law*. — Washington, Government Printing Office, 1921.

Questo rapporto è particolarmente importante perchè chiarisce le norme di attuazione della prima legge federale destinata a regolare l'impiego della mano d'opera dei fanciulli. Durante il corso di applicazione della legge stessa, il «Children's Bureau» raccoglie un gran numero di informazioni sulle condizioni di lavoro dei fanciulli nell'industria, e particolarmente nelle filature degli Stati del Sud. E sulla base di una larga esperienza, che si espongono in questo rapporto i criteri fondamentali in ordine al lavoro infantile.

WALTER SCHIFF: *Der Arbeitsschutz der Welt*, Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr, 1920.

Quest'opera costituisce il primo tentativo fatto per esporre chiaramente le misure adottate in tutti i paesi del mondo per proteggere il lavoro. Il materiale è dapprima presentato per paesi e poi raggruppato per continenti. È disposto infine per materia secondo la classificazione seguente: a) protezione generale dei lavoratori, senza differenza di età o di sesso; b) protezione delle donne; c) protezione degli adolescenti; d) protezione dei fanciulli; e) protezione delle madri; f) riposo settimanale; g) vacanze; h) regolamentazione del lavoro; i) misure di sicurezza e di igiene negli stabilimenti industriali; l) minimo di salario; m) modo di pagamento dei salari; n) contratto.

TURMANN MAX: *Problèmes sociaux du travail industriel*. — Libr. Lecoffre, Paris, 1921.

Sono presi in particolare esame alcuni problemi sociali più importanti: limitazione della giornata di lavoro, giornata di otto ore e settimanale di quarantotto ore, salario e supplementi per carichi di famiglia, la parte del lavoro nella gestione delle imprese, legislazione internazionale del lavoro, ecc. Ognuno di questi problemi è studiato in rapporto allo sviluppo che essi sono venuti acquistando nel tempo ed alle soluzioni che si prospettano più adatte in vista degli attuali rapporti fra padroni ed operai. L'ultimo capitolo contiene un accurato cenno storico della legislazione internazionale del lavoro negli ultimi cinquanta anni.

CAPITANT HENRI et CUCHE PAUL: *Cours de législation industrielle*. — Paris, Dalloz, 1921.

Il piano di questa opera è lo stesso di quello della prima edizione apparsa nel 1912. Ma gli autori l'hanno messa al corrente delle numerose ed importanti disposizioni legislative che, da questa data ad oggi, hanno modificato la regolamentazione del lavoro, il contratto di lavoro e le associazioni professionali.

CHALLAYE FÉLICIEN: *Le mouvement ouvrier au Japon*. — Paris, Libr. de l'«Humanité», 1921.

Dopo aver descritto le tappe della europeizzazione del Giappone e le caratteristiche della vita economica di questo paese, sono esposte le condi-

zioni del lavoro nella grande industria, sono prospettati lo sviluppo del movimento operaio e dell'azione sindacale, il progresso del socialismo dal 1890, i suoi rapporti col movimento operaio, la sua azione di propaganda e l'attitudine del governo di fronte a questo movimento. Della politica economica e sociale dopo la guerra sono riportate le affermazioni più salienti.

ADAMS T. S. et SUMNER H. C.: *Labor problems*. — New York, MacMillan.

Quest'opera è utile come esposizione sommaria delle condizioni di lavoro (lavoro delle donne e dei fanciulli, salari femminili, igiene sociale, immigrazione) e dello stato della legislazione operaia negli Stati Uniti.

CHENAÏN A.: *La loi de huit heures dans les mines*. — Paris, Joure, 1920.

L'A., favorevole alla giornata di 8 ore, studia dapprima l'azione delle organizzazioni sindacali allo scopo di ottenere la riduzione della giornata di lavoro nelle miniere. Analizza, poi, la realizzazione progressiva di questa riforma nelle miniere e passa in rassegna le questioni sollevate a questo proposito.

ECONOMIA E POLITICA.

BURCH, HENRY REED: *American Economic Life*. — New York, MacMillan, 1921.

Studio assai minuto sulle fasi caratteristiche della vita economica americana dal punto di vista civile e sociale.

IWOSAKI U.: *The working forces in Japanese politics*. — New York, Longmans and Green, 1921.

Sono esposte le caratteristiche economiche e politiche della vita giapponese dal 1867 ad oggi. Importanti i capitoli relativi alla aristocrazia, alla burocrazia, ai lavoratori.

ANGELESCU J. N.: *Histoire économique des Roumains*. — Paris, Ed. Atar, 1920, Tome premier.

Al momento in cui la nazione rumena, tutta riunita, vede sorgere la possibilità di contribuire al progresso morale e materiale dell'umanità, è di particolare interesse questa pubblicazione che fa conoscere la vita economica e sociale della Rumania dai tempi più antichi ad oggi. In questo primo volume è esposta la storia economica fino al XVIII secolo. L'A. si propone di dimostrare come i differenti tipi che hanno contribuito all'evoluzione economica delle popolazioni romene, tedesche e slave abbiano influenzato tutti la vita economica dei rumeni, ma senza che si sia conservato il carattere indelebile di qualcuno di essi.

OFFICE DE STATISTIQUE D'ALSACE ET DE LORRAINE: *L'Alsace et la Lorraine économiques*. — Strasbourg, 1921.

La pubblicazione dell'Annuario statistico dell'Alsazia e della Lorena (*Statistisches Jahrbuch für Elsass-Lothringen*) è stata interrotta dal 1913. Dopo l'armistizio l'Ufficio di Statistica si è sforzato di raccogliere gli ele-

menti per la pubblicazione di un Annuario, per gli anni 1914-1920. E molte notizie sono state già raccolte. Ma per mancanza di altre non è stato ancora possibile di procedere alla pubblicazione completa. Nell'attesa, l'Ufficio di Statistica presenta in questa pubblicazione una raccolta aggiornata di dati statistici sulla popolazione, sull'agricoltura e sull'industria dell'Alsazia e Lorena.

La Finlande. Aperçu de l'organisation politique et administrative. — Helsingfors, 1921, Imprimerie du Gouvernement.

Mentre una pubblicazione comparsa qualche anno fa (*The Republic of Finland, An economic and financial survey, 1920*) illustrava la Finlandia nei riguardi economici, finanziari e sociali, questo volumetto si propone di rilevare come la Finlandia si sia organizzata politicamente ed amministrativamente dopo che è divenuto uno Stato indipendente. Si chiude con una bibliografia in cui sono indicate le principali pubblicazioni sulla Finlandia in inglese, in tedesco, in francese.

QUERINI G.: *La Cecoslovacchia: Condizioni economiche.* — Roma, Istituto Coloniale Italiano, 1921.

L'Istituto coloniale inizia con questo studio una collezione di lavori rivolti ad illustrare lo sviluppo di paesi poco conosciuti. Questo studio del Querini dà un quadro molto preciso della economia cecoslovacca.

BRESCIANI-TURRONI C.: *La politica commerciale dell'Italia.* — Bologna, Zanichelli, 1920.

Alla politica commerciale conferiscono un nuovo aspetto i mutamenti avvenuti nella compagine economica dei vari Stati e nel carattere degli scambi internazional. L'A. dimostra come, in genere, la politica doganale di un paese debba seguire quelle direttive che sono indicate dalla sua struttura demografica ed economica e come, in particolare per l'Italia, il sistema dei trattati di commercio sia, malgrado tutti i suoi difetti, il regime normale che meglio si presta a garantire gli interessi economici del nostro paese.

BRADLEY A. G.: *Le Canada - Empire des bois et des blés.* — Paris, Roger.

È una interessante pubblicazione che descrive il Canada dal punto di vista agricolo.

SOCIOLOGIA.

HOMER WATSON: *Causes of delinquency among fifty negro boys.* — University of South California, Los Angelès, 1921.

RALPH BURNIGHT: *The Japanese in rural Los Angelès county.* — University of South California.

Questi due interessanti opuscoli, che fanno parte di una collezione di studi sociologici, ci offrono una accurata analisi sulla questione delle razze, la cui importanza è vitale per gli Stati Uniti. Vi sono esaminati il problema dei negri e quello giapponese attraverso alcune speciali caratteristiche della vita, dei costumi e delle abitazioni di questi popoli.

GENI CORRADO: *Problemi sociologici della guerra*. — Bologna, N. Zanichelli, 1921, pagg. 390.

Sono riuniti in questo volume articoli già apparsi su periodici o in atti di Congressi o di Commissioni. Trattano problemi di sociologia, di statistica demografica, di eugenica, di economia politica che tutti dalla guerra hanno tratto origine o che alla guerra sono strettamente legati. Per il modo rigorosamente scientifico con cui sono trattati, per la natura e la connessione degli argomenti, il volume si presenta non come una semplice raccolta di scritti, ma come un'opera organica sulle cause e sugli effetti sociologici della guerra. Alle cause si riferiscono i primi tre capitoli: *Fattori latenti delle guerre; Cause apparenti delle guerre; Teoria sulle cause delle guerre* (pagg. 1-93). Agli effetti demografici ed economici gli altri sull'*aumento di mortalità determinato dalle guerre; sulla mortalità infantile durante la guerra; sulla coscrizione militare dal punto di vista eugenico; sull'influenza di alcuni fattori sopra il fabbisogno alimentare dell'uomo medio; sul costo della guerra; sul presumibile ammontare dei danni di guerra; sull'indennità di guerra a cui l'Italia avrebbe diritto* (pagg. 94-316). Gli ultimi due capitoli sulle *valutazioni della ricchezza nazionale e sulla ricchezza dell'Italia* studiano, con novità di vedute, il problema della ricchezza in genere ed in relazione agli effetti della guerra (pagg. 318-378).

STATISTICA.

The Canada Year Book 1920. — Ottawa, 1921.

Questo importantissimo annuario è preceduto da una parte espositiva relativa all'economia ed alla finanza del periodo di guerra e del dopo guerra. La parte statistica passa in minuta analisi i vari aspetti della vita e dell'attività del paese. I dati sulla immigrazione comprendono anche quelli del 1920. Nel 1913 immigrarono complessivamente 402,432 persone; nel 1914, 384,878; nel 1915, 144,789; negli anni di guerra la immigrazione scese a 48,537 nel 1916, a 75,374 nel 1917, a 79,074 nel 1918, a 57,702 nel 1919. Nel 1920 si rivela una sensibile ripresa, e cioè in questo anno entrarono 117,336 immigranti.

BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE: *Etat de la population de l'Empire du Japon au 31 décembre 1918*. — Tokio, 1920.

Contiene un esame assai particolareggiato dello stato della popolazione giapponese al 31 dicembre 1918. A questa data la popolazione residente era di 58,087,277 abitanti, distribuita in 10,460,440 famiglie. Il numero medio dei componenti di ciascuna famiglia era di 5.55.

DÉPARTEMENT IMPÉRIAL DE RECENSEMENT: *Statistique des causes de décès de l'Empire du Japon pendant l'an VII de Taisho, 1918 - Tome I*. — Tokio, 1921.

Dal 1909 il Giappone ha adottata la classificazione internazionale delle cause di morte, in modo che le sue statistiche possono paragonarsi con quelle delle altre nazioni. Le cause di morte ripartite per sesso, per età, per professione sono in questo volume considerate per distretti; nel secondo volume saranno studiate nelle grandi città con più di 50,000 abitanti.